

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	5
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II-VI-XIV Camera e 2 ^a -6 ^a -14 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	56
DIFESA (IV)	»	67
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	76
FINANZE (VI)	»	138
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	150

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	168
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	175
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	180
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	186
AFFARI SOCIALI (XII)	»	197
AGRICOLTURA (XIII)	»	209
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	232
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	233
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	234

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione XIV).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1201-B, con riferimento alle parti modificate dal Senato;

richiamato il parere reso sul medesimo provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera, nella seduta del 17 ottobre 2018;

segnalato con soddisfazione che è stata recepita l'osservazione contenuta nel medesimo parere con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *d*);

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 26 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

la formulazione dell'esordio del comma 2 dell'articolo 13 – che recita “Con

i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare...” – potrebbe ingenerare l’equivoco che i decreti legislativi conferiscano impropriamente un’ulteriore delega al Governo; appare preferibile la formulazione: “con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 il Governo provvede ad adottare...”;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il principio di delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 – in materia di recepimento della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti – prevede che siano introdotte “le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l’emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all’armonizzazione della normativa di settore”; al riguardo si osserva che l’uso della parola “ovvero” deve essere inteso come volto ad indicare un’alternativa e non una specificazione di quanto già detto (in proposito si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato il principio ermeneutico del “legislatore non ridondante”: l’interpretazione delle norme deve cioè assumere che il legislatore non faccia ricorso ad espressioni ridondanti in quanto dirette sostanzialmente a riprodurre quanto già affermato da un enunciato normativo; si veda in proposito la sentenza n. 226/2010); alla luce di ciò la formulazione del principio di delega pone quindi due profili

problematici: in primo luogo andrebbe specificato meglio il significato delle coppie di termini “riassetto” e “semplificazione”, da un lato, e “riordino” ed “armonizzazione”, dall’altro, in questo contesto usate come alternative tra loro; in secondo luogo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 340/2007, ha censurato l’inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad una più chiara definizione del principio di delega di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a);

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di sostituire, all’articolo 13, comma 2, le parole: “il Governo è delegato ad adottare” con le seguenti: “il Governo provvede ad adottare”. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 settembre 2019.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del presidente.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, è stata illustrata la richiesta del Capogruppo del Movimento cinque stelle, on. D'Uva, formulata con lettera del 25 luglio scorso, di rivedere la decisione assunta dalla Giunta di considerare validi, in sede di Comitati di verifica, i voti espressi su schede recanti ancora il cosiddetto tagliando antifrode.

Al riguardo, alla luce di quanto emerso in Ufficio di presidenza, fa presente che vi sono aspetti problematici in ordine all'am-

missibilità della richiesta sia sotto il profilo del metodo, rispetto alla possibilità di un'eventuale revisione di criteri che sono stati già applicati, sia sotto il profilo del merito, visto l'orientamento prevalente espresso dai Gruppi in senso confermativo.

Ritiene pertanto che si possa tener ferma la decisione assunta a suo tempo, all'esito di ampia discussione, e procedere con il lavoro dei Comitati di verifica.

Ricorda inoltre che, con riferimento alla verifica dei poteri nel collegio uninominale 08 della Circoscrizione XXIII Calabria, nella seduta del 16 luglio 2019 la Giunta ha deliberato di aprire l'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del proprio regolamento.

In base alle designazioni pervenute dai Gruppi, il Comitato sarà composto oltre che dal relatore, on. Alessandro SORTE, dai deputati Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), Sara DE ANGELIS (LEGA), Felice Maurizio D'ETTORE (FI), Ciro MASCHIO (FDI), Martina NARDI (PD), Serse SOVERINI (MISTO-CP-AP-PSI-AC) e Nicola STUMPO (LEU).

Auspica che il Comitato possa riunirsi già dalla prossima settimana per definire il calendario dei lavori; ove necessario, provvederà a chiedere al Presidente della Camera la messa in missione dei componenti, come già avvenuto per il Comitato di verifica del collegio uninominale 3 del Piemonte 1.

Ricorda che, considerato lo scarto di voti tra il deputato proclamato e il ricorrente (1.470 voti) e del numero di schede bianche e nulle (rispettivamente 1.584 e 4.525), come concordato il Comitato di verifica svolgerà la revisione delle suddette schede limitatamente ad un campione del 10 per cento circa delle sezioni del collegio. Il collegio uninominale n. 8 si compone di 351 sezioni, pertanto la revisione sarà relativa ad almeno 35 sezioni selezionate dal Comi-

tato di verifica. Qualora la verifica del campione non dia luogo a risultati tali da rendere statisticamente ipotizzabili sensibili cambiamenti nei risultati elettorali, la verifica non procederà oltre e il Comitato rassegnerà rapidamente le proprie conclusioni alla Giunta plenaria.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 14.40.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---------------------------------------------------------------------	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 18 settembre 2019. — Presi-
denza del presidente Andrea DELMASTRO
DELLE VEDOVE.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.05 alle 10.15.

COMMISSIONI RIUNITE

**II (Giustizia), VI (Finanze)
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 2^a (Giustizia), 6^a (Finanze e tesoro)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Atto n. 95)

8

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 settembre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Atto n. 95).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	9
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	11
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	13

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del Presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile.

Atto n. 99.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri è stata trasmessa

a tutti i commissari la proposta di parere elaborata dai relatori (*vedi allegato 1*).

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore per la II Commissione*, chiede al Presidente di sospendere brevemente la seduta, per consentire un supplemento di valutazione sul contenuto della proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 10.35, è ripresa alle 10.50.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, Martina Parisse, riformula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'esprimere il proprio compiacimento per il fatto che i relatori hanno ritenuto di accogliere nella proposta di parere alcune delle osservazioni da lei stessa avanzate nella seduta di ieri, preannuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo di Forza Italia. Sottolinea tuttavia come, a seguito

della riformulazione della loro proposta di parere, i relatori abbiano eliminato la condizione volta a mantenere l'attuale obbligo di motivazione dell'attività istruttoria diretta del pubblico ministero, attraverso la soppressione dell'articolo 21 dello schema in esame. Ritenendo che tale scelta rappresenti una grave violazione dei diritti del cittadino, sottolinea peraltro come l'obbligo di motivare l'avvio dell'attività istruttoria sia anche posto a garanzia della correttezza dell'azione del giudice. Sollecita pertanto i relatori a valutare ulteriormente la questione, che non deve essere sottovalutata, evidenziando come la scelta operata con la riformulazione della proposta di parere introduca una diffe-

renza di trattamento dei giudici contabili rispetto a tutti gli altri che sono invece tenuti a motivare l'avvio dell'attività istruttoria. A tale proposito rammenta che lo stesso presidente della Corte dei Conti Pio Silvestri, nel corso dell'audizione svolta il 10 agosto scorso presso il Senato, si è espresso favorevolmente in merito alla soppressione della disposizione recata dall'articolo 21 dello schema in esame, ritenendo necessario mantenere l'obbligo di motivazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata.

La seduta termina alle 10.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto n. 99).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto n. 99);

preso atto del parere reso dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 1° luglio 2019;

rilevato che:

il giudizio di conto rappresenta un istituto di grande importanza poiché incide sull'intera attività delle pubbliche amministrazioni, stante l'immediato rilievo di tale verifica rispetto all'attività dei pubblici dipendenti;

il processo contabile rappresenta un elemento di sistema di grande delicatezza, necessitando di una semplificazione e velocizzazione;

il provvedimento in esame reca interventi correttivi ad ampio spettro anche in materia di funzioni direttive, di raccolta delle prove, di secretazione delle generalità del pubblico dipendente denunciante, di deleghe istruttorie, di segreto investigativo, di attività di indagine, di costi del processo;

considerato che:

l'articolo 21, incidendo sull'articolo 56 del codice della giustizia contabile, elimina l'obbligo di motivazione dell'attività istruttoria diretta del pubblico mini-

stero, nonché la previsione della delega ai dirigenti e ai funzionari delle pubbliche amministrazioni in casi eccezionali e motivati;

tali modifiche risultano dettate dall'esigenza di non comprimere la sfera di autonomia del pubblico ministero in ordine all'organizzazione delle proprie modalità organizzative, nonché da quella di attenuare il rigore che a legislazione vigente consente la delega di adempimenti istruttori a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni e di attenuare il criterio della territorialità rendendolo rilevante nei limiti del possibile;

andrebbero attentamente valutate tali modifiche finalizzate a non porre limiti ai poteri istruttori previsti;

l'articolo 22 riformula il comma 1 dell'articolo 58 del codice in modo che il pubblico ministero contabile possa chiedere atti e documenti, ancorché coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie; le modifiche al comma 2 del medesimo articolo 58 risultano dettate dall'attuale onere, gravante sul pubblico ministero, di emettere un decreto motivato per richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria, non sussistendo in questi casi quelle esigenze di tutela del destinatario, che invece ricorrono con riguardo ad altre attività istruttorie per le quali il codice già impone specifica motivazione;

andrebbero attentamente considerate tali modifiche alla luce delle esigenze connesse al segreto investigativo;

l'articolo 37 introduce, nell'articolo 77, commi 2 e 3, del codice, uno specifico procedimento per il sequestro conservativo in appello, modellato su quello del primo grado;

l'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile, in materia di procedimento cautelare, prevede che il giudice provvede sulla domanda con decreto motivato « quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento »;

andrebbe estesa tale previsione anche al procedimento per il sequestro conservativo in appello nel giudizio contabile, ai fini di un coordinamento con l'omologo procedimento civile;

l'articolo 47 prevede la soppressione del comma 1 dell'articolo 103, a norma del quale la redazione della sentenza deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla decisione della causa;

l'eliminazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza rischia di incidere negativamente sul giusto tema dell'accelerazione dei tempi della giustizia;

l'articolo 9, comma 2, del codice della giustizia contabile prevede che « in caso di assenza o impedimento del presidente », nelle sezioni giurisdizionali regionali e nelle sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo;

andrebbe considerata l'ipotesi di prevedere la presidenza da parte del magistrato con maggiore anzianità di ruolo nel caso di impedimento e di assenza del presidente titolare e di quello aggiunto;

l'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che nelle sezioni giurisdizionali di appello il collegio è presieduto da un presidente o dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo;

andrebbe considerata l'ipotesi di prevedere che il collegio è presieduto dal presidente titolare o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) si sopprima l'articolo 21;
- 2) all'articolo 22, comma 1, siano soppresse le lettere *a)* e *b)*;
- 3) all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, capoverso « 2. », si premettano le seguenti parole: « Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento »;
- 4) si sopprima l'articolo 47;
- 5) si preveda una disposizione che modifichi, al comma 2 dell'articolo 9 del codice della giustizia contabile, il secondo periodo nei seguenti termini: « In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo »;
- 6) si preveda una disposizione che modifichi, al comma 1 dell'articolo 10 del codice della giustizia contabile, l'ultimo periodo nei seguenti termini: « Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto n. 99).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto n. 99);

preso atto del parere reso dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 1° luglio 2019;

rilevato che:

il giudizio di conto rappresenta un istituto di grande importanza poiché incide sull'intera attività delle pubbliche amministrazioni, stante l'immediato rilievo di tale verifica rispetto all'attività dei pubblici dipendenti;

il processo contabile rappresenta un elemento di sistema di grande delicatezza, necessitando di una semplificazione e velocizzazione;

il provvedimento in esame reca interventi correttivi ad ampio spettro anche in materia di funzioni direttive, di raccolta delle prove, di secretazione delle generalità del pubblico dipendente denunciante, di deleghe istruttorie, di segreto investigativo, di attività di indagine, di costi del processo;

considerato che:

l'articolo 22 riformula il comma 1 dell'articolo 58 del codice in modo che il pubblico ministero contabile possa chiedere atti e documenti, ancorché coperti

dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie; le modifiche al comma 2 del medesimo articolo 58 risultano dettate dall'attuale onere, gravante sul pubblico ministero, di emettere un decreto motivato per richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria, non sussistendo in questi casi quelle esigenze di tutela del destinatario, che invece ricorrono con riguardo ad altre attività istruttorie per le quali il codice già impone specifica motivazione;

andrebbero attentamente considerate tali modifiche alla luce delle esigenze connesse al segreto investigativo;

l'articolo 37 introduce, nell'articolo 77, commi 2 e 3, del codice, uno specifico procedimento per il sequestro conservativo in appello, modellato su quello del primo grado;

l'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile, in materia di procedimento cautelare, prevede che il giudice provvede sulla domanda con decreto motivato « quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento »;

andrebbe estesa tale previsione anche al procedimento per il sequestro conservativo in appello nel giudizio contabile, ai fini di un coordinamento con l'omologo procedimento civile;

l'articolo 47 prevede la soppressione del comma 1 dell'articolo 103, a

norma del quale la redazione della sentenza deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla decisione della causa;

l'eliminazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza rischia di incidere negativamente sul giusto tema dell'accelerazione dei tempi della giustizia;

l'articolo 62 inserisce all'articolo 148 del codice della giustizia contabile un comma *2-bis*, a norma del quale il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto non fa parte del collegio giudicante;

tale disposizione andrebbe soppressa, in quanto non si ravvisa alcun elemento di incompatibilità tra le due funzioni;

l'articolo 9, comma 2, del codice della giustizia contabile prevede che « in caso di assenza o impedimento del presidente », nelle sezioni giurisdizionali regionali e nelle sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo;

andrebbe considerata l'ipotesi di prevedere la presidenza da parte del magistrato con maggiore anzianità di ruolo nel caso di impedimento e di assenza del presidente titolare e di quello aggiunto;

l'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che nelle sezioni giurisdizionali di appello il collegio è presieduto da un presidente o dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo;

andrebbe considerata l'ipotesi di prevedere che il collegio è presieduto dal

presidente titolare o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 22, comma 1, siano soppresse le lettere *a)* e *b)*;

2) all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, capoverso « 2., si premettano le seguenti parole: « Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento »;

3) si sopprima l'articolo 47;

4) all'articolo 62, comma 1, sia soppressa la lettera *b)*;

5) si preveda una disposizione che modifichi, al comma 2 dell'articolo 9 del codice della giustizia contabile, il secondo periodo nei seguenti termini: « In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo »;

6) si preveda una disposizione che modifichi, al comma 1 dell'articolo 10 del codice della giustizia contabile, l'ultimo periodo nei seguenti termini: « Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo ».

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Atto n. 95 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 15

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Atto n. 95.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rin-

viato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri e nella seduta appena conclusa sono state svolte le audizioni informali del dottor Federico Cafiero de Raho, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, del generale Giuseppe Zafarana, Comandante generale della Guardia di finanza, e di rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF). Avverte inoltre che è appena stato trasmesso il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Claudio MANCINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le audizioni svolte sull'atto n. 95 abbiano fornito importanti elementi di analisi e meritino un adeguato approfondimento ai fini dell'espressione del parere. Richiederà una attenta valutazione anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali, testé pervenuto. Ritiene pertanto che occorra dedicare ancora qualche giorno di lavoro alla predisposizione di una bozza di

parere. Propone quindi, se il Governo conviene, che l'espressione del parere sia posticipata alla giornata di martedì della prossima settimana.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI accoglie la richiesta avanzata dai relatori

di attendere fino al 24 settembre l'espressione del previsto parere.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (*Svolgimento e conclusione*) 17

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019. (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 18

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 44

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 46

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*) . 19

ALLEGATO 3 (*Relazione approvata*) 47

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione. C. 1812 Governo (*Esame e rinvio*) 20

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci e C. 1512 Bruno Bossio (*Esame e rinvio*) 34

Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. C. 1794 Brescia (*Seguito esame e rinvio*) 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 43

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue oggi le audizioni nel quadro dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

L'ordine del giorno prevede l'audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Informa quindi che l'audizione sarà trasmessa attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Saluta il professor Blangiardo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), e lo ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Dà quindi la parola al Presidente Blangiardo.

Gian Carlo BLANGIARDO, *Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, i deputati Emanuele PRISCO (FDI), Francesco BERTI (M5S), Riccardo MAGI (MISTO-+E-CD) e Gian Mario FRAGOMELI (PD).

Gian Carlo BLANGIARDO, *Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)*, risponde ai quesiti posti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il Presidente Gian Carlo Blangiardo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo Sibia e Achille Variati.

La seduta comincia alle 14.35.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 settembre.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che non sono pervenuti emendamenti sulle parti di competenza della Commissione del disegno di legge C. 2018, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 ». Informa altresì che il relatore, Forciniti, ha formulato una proposta di relazione sul disegno di legge C. 2017, approvato dal Senato, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 » (*vedi allegato 1*) e una proposta di relazione sul disegno di legge C. 2018, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 » (*vedi allegato 2*), con particolare riferimento ad alcune parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), le quali sono già trasmesse informalmente ai componenti della Commissione nel tardo pomeriggio di ieri.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che i disegni di legge in esame debbano costituire oggetto di una valutazione politica e non meramente tecnica e rileva come sarebbe opportuno disporre del tempo necessario per un'analisi più approfondita, anche in

considerazione della rilevanza dei temi implicati nonché del mutato quadro politico, trattandosi infatti di provvedimenti presentati dal precedente Governo.

Ritiene, inoltre, che la formulazione di un giudizio sulle parti di competenza della I Commissione non possa prescindere da una valutazione macroeconomica e dalla verifica, con particolare riferimento al Ministero dell'interno, del rapporto tra le proposte normative avanzate e i risultati effettivamente conseguiti.

Sottolinea come i provvedimenti in esame siano stati presentati da un Governo che ha operato in modo disorganico e frammentario e giudica singolare che essi siano approvati anche da forze politiche che non appartenevano alla precedente maggioranza.

Dichiara, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione presentate dal relatore.

Emanuele PRISCO (FDI) auspica che i rappresentanti del Governo, al di là del carattere prettamente tecnico del provvedimento in esame, possano chiarirne il significato politico, precisando quali obiettivi siano stati raggiunti dall'azione di Governo finora perseguita, nell'ambito delle materie di competenza della Commissione, tra le quali richiama quelle riguardanti l'immigrazione e la sicurezza. Ritiene che tale delucidazione sia necessaria, anche a fronte dei recenti mutamenti nell'ambito dell'Esecutivo e della maggioranza parlamentare.

Stefano CECCANTI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, per senso di responsabilità, sulle proposte di relazione formulate dal relatore, rilevando nel contempo come, trattandosi di provvedimenti presentati dal precedente Governo, sia ragionevole aspettarsi anche il voto favorevole del gruppo della Lega.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) prende atto, con sorpresa, dell'orientamento favorevole del gruppo del Partito democratico su provvedimenti che, a suo avviso, riflettono l'operato del precedente Governo,

facendo notare, peraltro, in risposta al deputato Ceccanti, che il suo gruppo non ritiene necessario in tale fase svolgere una dichiarazione di voto.

Federico FORNARO (LEU) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, sottolineando come tale voto favorevole rivesta carattere meramente tecnico.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA, dopo aver segnalato il rilevante sforzo compiuto dal Ministero nel perseguimento di importanti obiettivi nell'ambito delle materie di propria competenza, osserva come dai provvedimenti in esame emerga un quadro economico che deve necessariamente tener conto di complessivi equilibri di bilancio, evidenziando al riguardo, per quanto riguarda l'assestamento proiettato nell'arco di un triennio, uno stanziamento di risorse per ripianare i debiti pregressi pari a 522 milioni di euro.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione sul disegno di legge C. 2017, approvato dal Senato, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 » e la proposta di relazione sul disegno di legge C. 2018, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 », formulate dal relatore.

Nomina quindi il deputato Forciniti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato illustrato il contenuto del disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

Informa quindi che non sono pervenuti emendamenti sugli ambiti di competenza della I Commissione del disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, rammentando al riguardo che gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione.

Avverte quindi che il relatore, Berti, ha formulato una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo Sibilìa e Achille Variati.

La seduta comincia alle 14.45.

Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione.

C. 1812 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1812, recante deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1

delega il Governo ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione permanente per la semplificazione. All'istituenda Commissione – di cui fanno parte 10 componenti (quale numero massimo) – è attribuito il compito di «assicurare in concreto» l'attuazione delle misure di semplificazione.

I principi e criteri direttivi della delega recati dal comma 1 attengono alla composizione e ai poteri attribuiti alla Commissione, nonché ad alcune caratteristiche del procedimento che si instaura dinanzi alla stessa.

In dettaglio, la lettera) prevede che la Commissione sia nominata (*rectius* istituita) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, e che sia composta da non oltre dieci componenti, individuati tra:

i magistrati delle giurisdizioni superiori;

gli avvocati dello Stato con almeno otto anni di servizio;

i professori ordinari di materie giuridiche con almeno otto anni di servizio;

i pubblici dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente di prima fascia o equiparati con almeno otto anni di servizio;

i consiglieri parlamentari con almeno otto anni di servizio;

gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con almeno venti anni di esercizio professionale ed esperti di chiara fama internazionale nella materia.

La Commissione è presieduta da un magistrato che svolge funzioni di livello non inferiore a presidente di sezione nelle giurisdizioni superiori. La disposizione non specifica se il presidente della Commissione sia nominato ovvero scelto tra i suoi componenti.

Ai sensi della lettera b) la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla conformità

alla legge e alle altre disposizioni normative degli adempimenti e degli oneri regolatori, inclusi quelli amministrativi e informativi, previsti da provvedimenti amministrativi, da atti amministrativi generali e da atti normativi di rango secondario. Alla Commissione non è pertanto assegnato un generale compito di controllo di legittimità degli atti, bensì una verifica di legalità riguardante gli adempimenti e gli oneri regolatori previsti nei provvedimenti amministrativi e negli altri atti ivi indicati.

L'ampiezza dell'ambito oggettivo del controllo affidato alla Commissione è determinata altresì dal fatto che, stante la formulazione letterale della disposizione, il controllo di legittimità attribuito alla Commissione sembrerebbe riguardare i provvedimenti e gli altri atti adottati da qualunque pubblica amministrazione (statale, regionale, locale), incluse le autorità amministrative indipendenti. Con riferimento all'attribuzione di un potere di controllo affidato a un organo della Presidenza del Consiglio, vengono in particolare in rilievo i principi di autonomia amministrativa e normativa degli enti territoriali, costituzionalmente tutelati ai sensi dell'articolo 5 della Carta fondamentale. Forme particolari di autonomia sono poi riconosciute alle autorità amministrative indipendenti, che sono appunto non legate al potere Esecutivo e alle quali la legge affida funzioni di controllo e di regolazione in settori specifici.

In base ai principi di delega il procedimento dinanzi alla Commissione può essere attivato d'ufficio, su segnalazione dell'Unità per la semplificazione, riformata ai sensi dell'articolo 2, e su istanza da chiunque proposta. Non è stabilito alcun termine per l'avvio del procedimento.

Nel documento di osservazioni, allegato al parere negativo reso sul provvedimento in esame dalla Conferenza unificata, la Conferenza delle Regioni esprime perplessità sulle previsioni in esame in quanto si verrebbe ad introdurre «una sorta di ricorso amministrativo gerarchico improprio di carattere generalizzato, che può intralciare qualsiasi azione amministra-

tiva. L'oggetto della valutazione della Commissione, poi, potrebbe impattare su contenuti di merito degli atti esaminati. Peraltro la Commissione non avrebbe un termine per agire rispetto alla data del provvedimento».

In base alla lettera c) l'istanza o la segnalazione può determinare la sospensione dei termini in corso e di ogni altro effetto pregiudizievole solo in casi determinati e limitatamente alla parte istante. La sospensione si protrae fino alla decisione della Commissione sulla prosecuzione dell'efficacia di tale misura cautelare, da adottarsi entro un termine prefissato (rimesso alla decisione del legislatore delegato). La decisione cautelare può essere demandata ad un solo componente della Commissione che, in caso di manifesta infondatezza dell'istanza, può proporre alla Commissione l'immediata archiviazione senza ulteriore istruttoria.

A tale riguardo, la disposizione non individua espressamente i casi e i criteri nei quali la Commissione può disporre la sospensione, la cui determinazione è pertanto rimessa al legislatore delegato.

I principi e criteri di delega prevedono due diversi sviluppi procedurali nel caso in cui la Commissione verifichi una illegittimità degli oneri, a seconda che essa riguardi provvedimenti amministrativi ovvero atti amministrativi generali e atti normativi.

Nel primo caso, la lettera e) delega il Governo a prevedere che, se la Commissione ritiene fondata l'istanza o la segnalazione in relazione ai provvedimenti amministrativi, fissa un termine entro il quale l'Amministrazione deve adeguarsi. Se l'Amministrazione non provvede nel termine assegnato dalla Commissione, il Governo dovrà prevedere l'applicazione del reato di rifiuto o omissione di atti d'ufficio (di cui all'articolo 328 del codice penale), «senza bisogno di ulteriore diffida».

In merito, ricorda che, essendo la responsabilità penale personale, per poter applicare tale delitto occorrerà che la Commissione individui all'interno dell'Am-

ministrazione interessata all'adempimento il soggetto effettivamente responsabile a provvedere.

Inoltre, la lettera f) delega il Governo a prevedere che nel caso in cui la Commissione ritenga fondata l'istanza in relazione ad atti amministrativi generali e atti regolamentari, ne possa sospendere gli effetti, dandone comunicazione all'autorità amministrativa emanante affinché si adegui alle indicazioni della Commissione.

Rispetto alle indicazioni della Commissione, l'amministrazione può:

emanare un provvedimento in cui esplicitamente dichiara di non accogliere la proposta della Commissione; in tale caso, la disposizione di delega stabilisce che quest'ultima e gli interessati possono ricorrere al giudice amministrativo.

restare inerte. In tal caso, la Commissione propone dinanzi al giudice azione di annullamento dell'atto.

La disposizione di delega, pertanto, riconosce in capo alla Commissione la legittimazione ad agire innanzi al giudice amministrativo.

In proposito, ricorda che nell'ordinamento italiano la legittimazione ad impugnare un atto dinanzi al giudice amministrativo deve essere di norma direttamente correlata ad una situazione giuridica sostanziale che sia lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto, non essendo ammessa un'azione popolare, ossia un'azione volta ad ottenere un mero controllo oggettivo della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice.

Negli anni più recenti, il legislatore ha talvolta operato un riconoscimento *ex lege* della legittimazione a ricorrere a prescindere dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva, come sembra accadere nel caso di specie.

Per le ipotesi previste dal criterio di delega di cui alla lettera f), la lettera g) stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In base alla lettera i) la Commissione può « segnalare all'amministrazione inte-

ressata » i casi di reiterati interventi nei confronti delle stesse amministrazioni al fine di ridurre i trasferimenti previsti a loro favore. Il legislatore delegato deve determinare misura e modalità di tali riduzioni.

Il comma 2 disciplina il procedimento per l'adozione del decreto legislativo, nell'ambito del quale sono previsti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato, della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle competenti Commissioni permanenti delle due Camere. È previsto il meccanismo dello scorrimento, per cui se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei 60 giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 120 giorni, nonché la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, decreti integrativi e correttivi.

L'articolo 2 reca una delega legislativa per una ridefinizione dei compiti dell'Unità per la semplificazione, istituita, con la denominazione di « Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione », dal decreto-legge n. 181 del 2006 come convertito in legge, all'articolo 1, comma 22-bis, il quale ne disciplina la composizione. Essa è collocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2013 ne definisce organizzazione e compiti, tra i quali figura la promozione e il coordinamento delle attività di semplificazione e di riassetto della normativa vigente. L'articolo in esame dispone che sia effettuata una rideterminazione dei compiti della Unità per la semplificazione – tale la nuova denominazione che esso viene a prevedere. E prevede che siffatta rideterminazione avvenga con atto primario (decreto legislativo delegato), non già con strumento regolamentare.

La disposizione di delega mantiene ferme le competenze del Dipartimento della funzione pubblica.

Passando all'articolo 3 del disegno di legge, esso reca una serie di deleghe legi-

slative al Governo per la « semplificazione e la codificazione », da adottare entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge delega. È altresì prevista la facoltà di adottare decreti integrativi e correttivi entro un anno.

I settori su cui possono intervenire le deleghe sono indicati al comma 1 e riguardano ambiti di materie, quali le attività economiche, l'energia, l'edilizia e il governo del territorio, l'ambiente, l'acquisto di beni e servizi dalle p.a., l'innovazione digitale, il servizio civile e il soccorso alpino, la prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle p.a., la giustizia tributaria e il sistema tributario e contabile dello Stato, l'ordinamento e il funzionamento del servizio sanitario.

I commi 2 e 3 prevedono criteri e principi generali volti, in gran parte, a dare attuazione a finalità di coordinamento, razionalizzazione, ricognizione, semplificazione, ampliamento dell'ambito delle attività liberamente esercitabili, monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Sono dettati poi alcuni criteri specifici in materia di edilizia; governo del territorio; sportello unico delle attività produttive; acquisto di beni e servizi da parte delle p.a.; cittadinanza e innovazione digitale.

Le finalità delle deleghe sono dettate in via generale dal comma 1: codificare le disposizioni legislative vigenti; semplificare le attività amministrative; ridurre gli oneri regolatori su cittadini e imprese.

L'intervento del legislatore delegato è previsto al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto.

La delega può essere esercitata nei seguenti settori, (ma è prevista la « facoltà per il Governo di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali » sulla base della verifica dell'impatto della regolamentazione):

a) attività economiche e sviluppo economico;

b) energia e fonti rinnovabili;

c) edilizia e governo del territorio;

d) ambiente;

e) acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

f) cittadinanza e innovazione digitale;

g) servizio civile universale e soccorso alpino;

h) prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

i) giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

l) ordinamento e funzionamento del Servizio sanitario nazionale, controlli sanitari per la sicurezza alimentare.

Per tutti i citati ambiti di materie sono previsti principi e criteri direttivi generali all'articolo 3. Per alcuni settori sono altresì stabiliti principi e criteri specifici (all'articolo 3, comma 1, lettere da *l*) a *p*), nonché agli articoli 5, 6 e 7).

Per altri ambiti di materia oggetto di delega legislativa, quali « ambiente », « giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato », « prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità e trasparenza », « ordinamento e funzionamento del Servizio sanitario nazionale, controlli sanitari per la sicurezza alimentare » si applicano solo i criteri e le finalità generali.

I principi e criteri direttivi validi per tutte le deleghe nei settori menzionati al comma 1 sono così enunciati dal comma 2:

organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, ove possibile intervenendo mediante novella di codici o testi unici di settore già esistenti;

coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legi-

slative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività;

adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Costituisce infatti criterio della *better regulation* il primato dell'abrogazione espressa, rimessa all'univoca volontà della legge, rispetto a quella tacita, rimessa all'opinabile e mutevole opera dell'interprete.

Il comma 3 indica ulteriori principi e criteri direttivi generali da applicare in quanto compatibili. Alcuni di questi presentano carattere trasversale ai diversi settori materiali, indicati al comma 1 (le lettere da *a*) ad *i*) e la lettera *q*). Altri criteri riguardano solo i settori specificamente individuati (lettere da *l*) a *p*).

Quanto ai primi, il legislatore delegato è tenuto a:

tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione o comunicazione, espressamente contemplate e regolate da norme di rango primario e, conseguentemente, affermare il libero svolgimento di tutte le altre (alla lettera *a*);

eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea o quelli a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti (alla lettera *b*);

semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, agli adempimenti e alle misure che restano in vigore

ai sensi della lettera *b*), in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti (lettera *c*);

estendere l'ambito delle attività liberamente esercitabili senza bisogno di alcun adempimento, ivi inclusi quelli di mera comunicazione, da parte dei privati (alla lettera *d*);

prevedere, nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, la facoltà per l'amministrazione competente di adottare provvedimenti a carattere generale (alla lettera *e*);

eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi (alla lettera *f*);

Il legislatore delegato è tenuto, inoltre, a:

prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio, nonché adottando moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati (lettera *g*);

assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura (lettera *h*);

prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed

esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile (lettera *i*).

La novità del criterio di delega in esame consiste nella qualificazione (di regola) come onere fiscalmente detraibile attribuita ad un nuovo onere regolatorio, qualora quest'ultimo non trovi compensazione con una riduzione di oneri di pari valore. Si prospetta dunque un beneficio fiscale, derivante dalla mancata compensazione dell'onere regolatorio.

Il legislatore delegato è tenuto, infine, a prevedere l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza, anche al fine di permettere (lettera *q*):

l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;

la confrontabilità dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse competenze, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;

l'adozione di misure di intervento, « anche di tipo reputazionale », risarcitorio e, « se del caso », disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti.

Venendo ai singoli settori di intervento, la lettera *l*) del comma 3, per la materia edilizia, prevede principi e criteri direttivi volti alla razionalizzazione e semplificazione dei titoli abitativi edilizi, diversificando la disciplina per diverse tipologie di intervento edilizio, e all'ampliamento della casistica definita come edilizia libera, per

assicurare livelli minimi ulteriori di semplificazione.

Nello specifico, sono previsti i seguenti criteri e principi direttivi:

1) razionalizzare e semplificare i titoli abilitativi edilizi, anche diversificando gli interventi edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi sostanziali, procedurali, contributivi e sanzionatori differenziati, in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;

2) ampliare i casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di semplificazione, anche individuando gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di conservazione realizzabili senza necessità di provvedimenti autorizzatori.

La lettera *m*) del comma 3, in materia di governo del territorio, prevede i seguenti criteri direttivi:

procedere alla ricognizione delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato;

procedere alla ricognizione della normativa in materia di interventi speciali dello Stato in favore di ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio economico e sociale.

La lettera *n*) contiene il principio e criterio direttivo dell'aggiornamento della disciplina relativa allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), alle agenzie per le imprese e allo sportello unico dell'edilizia, con talune specificazioni sul contenuto delle relative disposizioni di semplificazione e codificazione. In particolare, la disposizione in esame specifica che l'aggiornamento della disciplina relativa al SUAP, alle agenzie per le imprese e allo sportello unico dell'edilizia ha luogo attraverso:

l'attivazione, presso ciascuno sportello, di un servizio di assistenza per i procedimenti da concludere mediante l'adozione di provvedimenti espressi, con il compito di assistere i presentatori di istanze dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, anche attraverso la comunica-

zione di tutte le informazioni relative alla normativa applicabile e agli adempimenti necessari;

la possibilità per il presentatore di istanza, in caso di mancata istituzione del servizio di assistenza, di rivolgersi alla regione territorialmente competente affinché quest'ultima assicuri l'assistenza e l'informazione, anche attraverso i servizi istituiti presso altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio;

la possibilità che, in presenza di procedimenti complessi in ragione del numero delle amministrazioni interessate o della particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, le funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti allo sportello unico per le attività produttive o allo sportello unico per l'edilizia siano conferite alle regioni; in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Sul punto ricorda che la Conferenza unificata, nel citato parere del 16 maggio 2019, ha evidenziato l'opportunità di un confronto con i comuni e gli altri enti coinvolti, alla luce dell'attuazione differenziata dell'istituto in questione, sia a livello regionale sia a livello locale.

La lettera o) reca i principi e criteri direttivi per l'emanazione delle disposizioni di semplificazione e codificazione relative all'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il Governo è tenuto ad armonizzare e coordinare la normativa concernente la razionalizzazione della spesa per acquisti delle pubbliche amministrazioni, al fine di superare la disorganicità delle fonti esistenti e di consentire alle amministrazioni la cognizione e la corretta applicazione della normativa rilevante.

La lettera p) reca i principi e criteri direttivi per l'emanazione delle disposizioni di semplificazione e codificazione

inerenti la cittadinanza e l'innovazione digitale (di cui alla lettera f) del comma 1).

Una prima serie di principi e criteri direttivi (di cui al numero 1) mira a diffondere la cultura digitale e a favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi, «innanzitutto attraverso dispositivi mobili».

A tal fine devono essere individuate:

azioni di divulgazione e di educazione all'uso dei servizi digitali pubblici e privati;

misure che incentivino le amministrazioni pubbliche a sviluppare progetti di digitalizzazione e innovazioni.

La norma di delega richiama espressamente la necessità di informare le azioni delle amministrazioni pubbliche, nello sviluppo della digitalizzazione e dell'innovazione, alle tecniche di gestione di progetto (*project management*).

Rimane fermo il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e si deve tener conto delle esigenze di sicurezza cibernetica.

La delega incide su materia oggetto di codificazione (o di Testo unico), senza peraltro essere espressamente declinata in termini di loro modificazione e integrazione.

La medesima lettera p), al numero 2), prevede che ogni dato o informazione necessaria alla pubblica amministrazione sia fornito una sola volta da parte di cittadini e imprese. Conseguentemente, l'amministrazione che necessiti di un dato già fornito, potrà richiederlo solamente ad altra amministrazione che lo ha già ottenuto. A tal fine occorre prevedere una gestione uniforme delle banche dati pubbliche informata ai principi della sicurezza, dell'interoperabilità e dell'accessibilità.

Rimane fermo il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali.

Quanto al procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, il comma 4 stabilisce che i decreti legislativi previsti dall'articolo 3, qualora vertano sulle materie di legi-

slazione concorrente (di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione), individuano i principi fondamentali e i livelli minimi di semplificazione cui le regioni conformano i propri ordinamenti, ferma restando la possibilità di prevedere discipline ulteriormente semplificate.

Nelle stesse materie i decreti legislativi possono prevedere modelli procedurali uniformi; in tali casi essi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Ai sensi del comma 5 il Governo, per individuare le attività su cui intervenire in via prioritaria esercitando le deleghe di cui al comma 1, può procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Il comma 6 dispone che i decreti legislativi siano adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e dei Ministri con competenza prevalente nella materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti.

Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata che è reso nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere, « o, ove occorra, » è acquisita l'intesa della medesima Conferenza ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1997.

In proposito ricorda che nel parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sul disegno di legge, nella seduta del 16 maggio 2019, si evidenzia come la formulazione in questione sembra « esautorare le regioni dal percorso di semplificazione e codificazione su materie per le quali lo Stato non ha competenza ».

Rammenta inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 251 del 2016 ha evidenziato come nel caso di decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, che influiscono su varie materie, cui corrispondono interessi e

competenze sia statali, sia regionali e, in alcuni casi, degli enti locali occorre, anzitutto, verificare se, nei singoli settori in cui intervengono le norme impugnate, fra le varie materie coinvolte, ve ne sia una, di competenza dello Stato, cui ricondurre, in maniera prevalente, il disegno riformatore nel suo complesso. Quando non è possibile individuare una materia di competenza dello Stato cui ricondurre, in via prevalente, la normativa impugnata, perché vi è, invece, una concorrenza di competenze, statali e regionali, relative a materie legate in un intreccio inestricabile, è necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze.

In tale pronuncia – in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza precedente – la Corte ha ritenuto che l'intesa nella Conferenza « costituisca un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze ».

Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

Il comma 8 affida alla Commissione parlamentare per la semplificazione, la verifica periodica dello stato di attuazione dell'articolo 1 che riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Ai sensi del comma 9 il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole alla nuova disciplina di livello primario.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 10 per il monitoraggio telematico dei tempi del procedimento, dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi le Amministrazioni provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

L'articolo 4 istituisce un Comitato interministeriale per il coordinamento delle attività di semplificazione e codificazione e una cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare il comma 1 istituisce il Comitato interministeriale per il coordinamento delle attività di semplificazione e codificazione, che si configura quale una sede di coordinamento per l'esercizio delle deleghe enumerate dal disegno di legge. Il Comitato si riunisce con la presenza di almeno due Ministri, oltre al suo presidente, che è il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per la pubblica amministrazione (il quale è comunque componente stabile del Comitato).

La disposizione non si sofferma sulla composizione del Comitato, limitandosi a prevedere che partecipino al Comitato — su « invito » del presidente — i Ministri aventi competenza nelle materie e sui provvedimenti all'ordine del giorno.

Il comma 2 prevede che i Ministri possano istituire apposite commissioni per la redazione degli schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe recate dal disegno di legge, nelle materie di loro competenza, senza maggiori oneri di finanza pubblica.

I commi 3 e 4 prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una « cabina di regia ».

La cabina di regia espleta le seguenti funzioni:

coordina le attività di predisposizione degli schemi di decreti legislativi per l'esercizio delle deleghe enumerate dal disegno di legge;

cura l'omogeneità e coerenza degli interventi di semplificazione, nonché l'attuazione delle deleghe legislative;

coordina lo svolgimento (da parte delle amministrazioni competenti) dell'analisi e la verifica dell'impatto della regolazione, per gli interventi di semplificazione inerenti all'esercizio delle deleghe legislative;

promuove e coordina lo svolgimento (da parte delle amministrazioni competenti) dell'attività di consultazione, per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo.

La cabina di regia, istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, è presieduta dal capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e coordinata da un esperto scelto tra professori universitari, magistrati delle giurisdizioni superiori, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, dello Stato.

L'articolo 5 indica gli ambiti di intervento della delega al Governo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in materia di sviluppo economico.

Rammenta che la delega concerne l'adozione decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti, la semplificazione delle attività amministrative e la riduzione degli oneri regolatori gravanti sui cittadini e sulle imprese, per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa e per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, con facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali.

Ai sensi dell'articolo, la delega in materia di attività economiche e sviluppo economico riguarda, per i profili di competenza statale, i seguenti settori:

a) artigianato, commercio, esposizioni, fiere e mostre, organizzazione dei servizi di produzione, distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

b) attività minerarie;

c) produzione e commercio di acque minerali;

d) lotta alla contraffazione;

e) liberalizzazione dei servizi, esclusi quelli di carattere professionale;

f) pubblicità e comunicazioni;

g) produzione industriale e caratteristiche di sicurezza e sanitarie dei prodotti;

h) servizi e strumenti di taratura e di pesatura, comprese le caratteristiche e le modalità di fabbricazione dei relativi strumenti, e disciplina degli organismi notificati;

i) interventi per favorire lo sviluppo economico e delle imprese, esclusi quelli relativi alle disposizioni tributarie e compresi quelli su agevolazioni, contributi e finanziamenti per le imprese;

l) sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, assicurazione dei crediti e rischi speciali, tutela dei prodotti nazionali (*made in Italy*);

m) formazione professionale finalizzata allo sviluppo delle imprese e all'adeguamento infrastrutturale di determinate aree industriali o commerciali;

n) avvio, esercizio, cessione, trasformazione e cessazione delle attività economiche.

Sono previsti, inoltre, i pareri del Consiglio di Stato, della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle competenti Commissioni permanenti delle due Camere.

L'articolo 6 indica gli ambiti di intervento della delega al Governo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in materia di energia e fonti rinnovabili.

Ricorda che la delega concerne l'adozione decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti, la semplificazione delle attività amministrative e la riduzione degli oneri regolatori gravanti sui cittadini e sulle imprese, per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa e per garantire la

certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, con facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali.

Ai sensi del comma 1, la delega in materia di energia e fonti rinnovabili riguarda, per i profili di competenza statale e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i seguenti settori:

a) politica e strategia energetica nazionale, anche con riguardo a reti di trasporto di energia, infrastrutture energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti e gestione dei servizi energetici;

b) energia elettrica e termica;

c) produzione, trasporto e stoccaggio di energia;

d) prodotti da oli minerali e petroliferi;

e) protezione dalle radiazioni ionizzanti e residue attività conseguenti all'avvenuto smantellamento delle *ex* centrali nucleari;

f) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;

g) fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento a quelle geotermiche, alla produzione di energia da fonte solare, eolica, da biomasse, biometano, biocarburanti e bioliquidi;

h) mercato dell'energia e borsa elettrica;

i) efficienza energetica;

l) liberalizzazione e disciplina del mercato del gas naturale;

m) procedure di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Il comma 2 dispone che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di mercato interno dell'energia, di infrastrutture energetiche di interesse europeo e di tutela della concorrenza, nonché nel rispetto delle

competenze delle regioni, si attiene ai principi e criteri direttivi generali indicati all'articolo 3 e provvede ad armonizzare, per il settore delle energie rinnovabili, la disciplina vigente sotto il profilo della cumulabilità degli incentivi, stabilendo altresì la misura della loro decurtazione, anche in ragione della potenza degli impianti, nei casi di violazione del divieto di cumulo degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE), nonché, se necessario, le eventuali modalità di recupero delle somme erogate, abrogando le disposizioni vigenti incompatibili.

Rileva, al riguardo, come con la legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione, la « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » sia ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, *ex* articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha chiarito che « l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione deve ritenersi corrispondente alla nozione di « settore energetico », così come alla nozione di « politica energetica nazionale » (sentenza n. 383 del 2005). Peraltro, la distinzione tra principi fondamentali e norme di dettaglio, che costituisce il *discrimen* tra competenza statale e competenza regionale, appare ben chiara in linea astratta, ma comporta taluni problemi interpretativi una volta calata sul piano concreto delle singole e specifiche disposizioni ed in più di un'occasione è stata oggetto di vaglio di costituzionalità.

In occasione di tale vaglio, la Corte Costituzionale ha chiarito che il carattere di principio di una norma non è escluso, di per sé, dalla specificità delle prescrizioni, qualora la norma « risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di co-essenzialità e di necessaria integrazione » (sentenze n. 38 del 2016, n. 44 del 2014, n. 23 del 2014, n. 16 del 2010, n. 237 del 2009, n. 430 del 2007).

Dunque « nella dinamica dei rapporti tra Stato e Regioni, la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni

circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia » (sentenze n. 23 del 2014 e n. 16 del 2010).

Sottolinea inoltre che l'articolo 117 della Costituzione comunque conserva alla potestà esclusiva dello Stato materie connesse al settore energetico, tra le quali i rapporti con l'Unione europea, la tutela della concorrenza, la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, la salvaguardia dei livelli minimi delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, nonché la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Con specifico riferimento ai rapporti con l'Unione europea, evidenzia come l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) introduce una base giuridica specifica per il settore dell'energia, basata su competenze condivise fra l'UE e i Paesi membri.

L'articolo 194 TFUE rende alcuni settori della politica energetica (quali la sicurezza dell'approvvigionamento, il mercato dell'energia, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l'interconnessione delle reti energetiche) materia di competenza concorrente. Ogni Stato membro mantiene, tuttavia, il diritto di « determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico » (articolo 194, paragrafo 2).

La potestà legislativa statale e regionale concorrente in materia energetica risulta quindi circoscritta, oltre che dalle disposizioni costituzionali, dalla legislazione quadro europea, la quale, in vari casi, come per le fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e la liberalizzazione del mercato energetico, costituisce un recepimento della prima.

Sul piano della normazione quadro primaria, successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, la legge n. 239 del 2004 ha provveduto ad un generale riordino dell'intero settore energetico. La legge, come ha avuto modo di rilevare la Corte Costituzionale (sentenza n. 383 del

2005), è intervenuta ridisegnando la ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni in relazione alle modifiche introdotte dalla riforma costituzionale. I principi fondamentali della legge si muovono anche nel quadro dei principi fondamentali dettati in materia energetica dall'ordinamento dell'Unione europea, oltre che in una direzione costituzionalmente orientata.

Con riferimento specifico alle fonti rinnovabili, ricorda in proposito come viga, ai sensi della disciplina europea vigente in materia, un particolare *favor*, visto che il loro sostegno si inserisce anche nel quadro della politica dell'Unione in materia di tutela ambientale (articoli 11 e da 191 a 193 del TFUE).

Il *favor* – sul piano legislativo – si concretizza in una semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti la costruzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e il loro esercizio e nella previsione di un sistema di incentivi alla produzione di energia da tali fonti di diretta discendenza comunitaria (decreto legislativo n. 387 del 2003 e decreto legislativo n. 28 del 2011, di recepimento rispettivamente della Direttiva 201/77/CE e della Direttiva 2009/28/CE).

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, che indica gli ambiti oggetto di intervento della delega al Governo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in materia di energia e fonti rinnovabili, richiama la sentenza n. 156 del 1987 della Corte Costituzionale, la quale ha osservato come « Le norme deleganti non possono limitarsi a disposizioni talmente generiche da essere riferibili indistintamente a materie vastissime ed eterogenee, né possono esaurirsi in mere enunciazioni di finalità, ma debbono essere idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l'attività normativa del Governo. Inoltre, la determinazione dei principi e criteri ben può avvenire *per relationem*, con riferimento ad altri atti normativi, purché sufficientemente specifici ». I rilievi della Corte appaiono peraltro tanto più cogenti alla luce del principio direttivo enunciato nell'articolo 6, comma 2, ai sensi del quale il

Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, opera nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di mercato interno dell'energia, di infrastrutture energetiche di interesse europeo e di tutela della concorrenza.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 6, il quale dispone che l'esercizio della delega al Governo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in materia di energia e fonti rinnovabili avvenga nel rispetto delle competenze delle regioni, richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 261 del 2017, ha avuto modo di osservare che « qualora il legislatore delegante conferisca al Governo il compito di emanare disposizioni incidenti su ambiti caratterizzati da uno stretto intreccio di materie e competenze statali e regionali, l'intesa si impone quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni statali è rimessa a decreti legislativi adottati sulla base dell'articolo 76 della Costituzione. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati quanto alla validità a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione ma anche, per volontà di quest'ultima, nella legge di delegazione, vengono attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze ».

L'articolo 7 reca alcuni principi e criteri direttivi, specifici per siffatta delega, limitatamente al Servizio civile universale.

Quanto ai principi e criteri direttivi recati dall'articolo 7, essi muovono lungo le seguenti direttrici:

chiarezza e coerenza della disciplina normativa;

trasparenza e centralità della programmazione nei procedimenti, tra cui la presentazione dei programmi di intervento da parte degli enti e l'emanazione dei bandi per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti;

snellimento dei procedimenti, con particolare riguardo all'iscrizione degli enti nell'Albo di servizio civile universale;

valorizzazione del ruolo dell'operatore volontario, « al fine di un successivo riconoscimento delle competenze acquisite » nel corso del servizio civile universale;

disciplina del monitoraggio e controllo telematico dei tempi di conclusione dei procedimenti, con verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative adottate;

qualità del coordinamento – nel rispetto del principio di leale collaborazione – con le funzioni delle Regioni e delle Province autonome in materia di servizio civile.

Tale delega si pone in definitiva quale correttiva e integrativa di quella contenuta nella legge n. 106 del 2016 (recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), alla quale ha dato attuazione, istitutivo del Servizio civile nazionale, il decreto legislativo n. 40 del 2017, cui ha fatto seguito il decreto legislativo correttivo n. 43 del 2018.

L'articolo 8 delega il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, ad attuare le disposizioni della legge di bilancio 2019 relative all'aumento degli organici di magistrati amministrativi e personale amministrativo, a rivedere i carichi di lavoro del personale ed a riformare il procedimento disciplinare dei magistrati amministrativi.

In particolare, per quanto riguarda gli organici di magistrati amministrativi e personale amministrativo della giustizia amministrativa ai sensi del comma 1, lettera *a*), il Governo dovrà modificare le tabelle organiche (attualmente allegate alla legge n. 186 del 1982) tenendo conto delle assunzioni straordinarie autorizzate dall'ultima legge di bilancio. In particolare, fermi i limiti numerici compatibili con le risorse stanziare, il Governo dovrà distribuire il nuovo personale nelle diverse qualifiche professionali.

Ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 320, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), al fine di migliorare la

funzionalità della giustizia amministrativa, ha autorizzato per il triennio 2019-2021, l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga alla normativa sul *turn-over*. Per le stesse finalità, il comma 321 ha previsto l'assunzione di un massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2019-2021.

Per quanto riguarda i carichi di lavoro della magistratura amministrativa, ai sensi del comma 1, lettera *b*), il Governo è delegato a modificare la disposizione che oggi demanda al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa il compito di determinare i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati (articolo 13, primo comma, n. 6-*bis*, della legge n. 186 del 1982).

Nel modificare questa disposizione il Governo dovrà adeguare « i criteri, le competenze e le modalità di determinazione dei carichi di lavoro dei magistrati amministrativi a ragioni di funzionalità e alle attuali maggiori esigenze pubbliche e degli utenti del servizio della giustizia ».

Il disegno di legge dunque, demanda al Governo la modifica dell'articolo 13, ma non specifica se la competenza a determinare i carichi di lavoro rimarrà attribuita al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa o sarà fatta propria dal legislatore.

Infine, la lettera *c*) delega il Governo a riformare il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi, che è scarnamente disciplinato dal capo IV (*Sorveglianza e disciplina*) della legge n. 186 del 1982 che, ad esempio, non opera una tipizzazione né degli illeciti né delle correlate sanzioni disciplinari.

Il disegno di legge, in particolare, delega il Governo:

a distinguere nell'ambito del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'organo monocratico titolare dell'azione disciplinare dall'organo collegiale decidente (n. 1); attualmente, infatti, c'è una sovrapposizione tra la funzione di

promovimento del procedimento disciplinare (intestata sia al Presidente del Consiglio dei Ministri che al Presidente del Consiglio di Stato) e di contestazione degli addebiti (affidata all'intero Consiglio), e quella decisoria (rimessa sempre all'intero Consiglio presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato);

ad attribuire all'organo monocratico titolare dell'azione disciplinare poteri istruttori comprensivi di poteri ispettivi, idonei a consentirgli di sostenere l'azione in sede di contraddittorio;

ad attribuire analoghi poteri istruttori anche all'organo collegiale decidente;

a semplificare il procedimento; a disciplinare i provvedimenti cautelari rendendoli immediatamente eseguibili sulla base di una deliberazione del Consiglio di presidenza;

a limitare la necessità del parere conforme dell'adunanza generale del Consiglio di Stato all'irrogazione delle sanzioni più gravi: la norma si propone dunque di superare l'anacronistica previsione dell'articolo 5 del Testo unico sul Consiglio di Stato che prevede il parere dell'Adunanza generale chiamata ad interloquire sulla rilevanza disciplinare di comportamenti la cui sanzionabilità non può che essere prerogativa esclusiva dell'organo di autogoverno, come del resto prescritto, con norma valida per tutte le magistrature, dall'articolo 105 della Costituzione;

a tipizzare gli illeciti disciplinari rimodulando, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni disciplinari applicabili considerando illecito disciplinare anche il reiterato ritardo nella redazione dei provvedimenti oltre a qualsiasi altra condotta – tenuta anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni – che risulti lesiva dell'immagine della magistratura amministrativa;

a consentire all'organo monocratico titolare dell'azione disciplinare di avvalersi del personale del Segretariato generale

della giustizia amministrativa, opportunamente modificandone l'organizzazione interna.

Il comma 2 dell'articolo 8 delinea il procedimento da seguire nell'attuazione della delega prevedendo:

che gli schemi di decreto legislativo siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

che sugli schemi debba essere acquisito, entro 45 giorni dalla trasmissione, il parere del Consiglio di Stato.

Il disegno di legge non prevede, dunque, il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il comma 3 dell'articolo 8 contiene la clausola di invarianza, precedendo che l'attuazione della delega non possa comportare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3 del provvedimento, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) rileva come il disegno di legge in esame, presentato dal precedente Governo, rechi una delega legislativa molto ampia e sotto taluni aspetti generica. Data la rilevanza politica del provvedimento, in favore del quale si è speso personalmente il Presidente del Consiglio dei ministri, e considerato che non hanno ancora avuto luogo le audizioni per l'esposizione delle linee programmatiche dei Ministri, ritiene opportuno che la prosecuzione dell'esame sia preceduta da un confronto con il Governo, e in particolare con la Ministra della pubblica amministrazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in risposta al deputato Cecconi, fa notare che si è ritenuto opportuno incardinare il provvedimento in esame in ragione della sua particolare rilevanza, sottolineata an-

che dall'attenzione prestata al tema dal Presidente del Consiglio. Conviene, tuttavia, con l'esigenza di rinviarne il seguito ad una fase successiva, anche a fronte della necessità di conoscere le linee programmatiche della nuova Ministra della pubblica amministrazione e, quindi, il suo orientamento su tale provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

C. 474 Nesci e C. 1512 Bruno Bossio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, le proposte di legge C. 474 Nesci e C. 1512 Bruno Bossio, che modificano alcune disposizioni del testo unico degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali per infiltrazioni mafiose.

Ricorda, in via preliminare, che la disciplina relativa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile è dettata agli articoli da 143 a 146 del TUEL. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, questa particolare ipotesi di scioglimento rappresenta una misura governativa straordinaria funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o simile (sentenza n. 182 del 2014).

In particolare, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, il presupposto per lo scioglimento è la presenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso

degli amministratori; ovvero su forme di condizionamento degli stessi. In entrambi i casi occorre che risultino compromessi la libera determinazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati e che i richiamati collegamenti o le forme di condizionamento siano idonei ad arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Al prefetto competente per territorio sono demandati l'iniziativa e lo svolgimento di ogni opportuno approfondimento al fine di verificare la sussistenza dei richiamati elementi e a tale fine può nominare una commissione di indagine con poteri di accesso presso l'ente locale interessato. Successivamente il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, trasmette al Ministro dell'interno una relazione finale nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi « concreti, univoci e rilevanti » che giustificherebbero lo scioglimento dell'ente. In tale caso il Ministro può proporre lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale interessato all'indagine se i collegamenti con la criminalità organizzata emergono a carico degli amministratori locali.

Qualora, invece, la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di collegamento alla criminalità o delle anzidette forme di condizionamento con riferimento al personale dell'ente – in alternativa o in aggiunta allo scioglimento dell'ente – il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può adottare con proprio decreto ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente o la sua destinazione ad altra mansione, con l'obbligo di avvio del conseguente procedimento disciplinare.

Negli altri casi – ossia nell'ipotesi di insussistenza del presupposto per lo scio-

glimento del Consiglio ovvero per l'adozione dei provvedimenti correttivi dell'azione amministrativa dell'ente e sanzionatori dei dipendenti coinvolti nell'infiltrazione di tipo mafioso – il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia, « emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento ».

Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio dei ministri e disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia. Con il decreto di scioglimento la gestione del comune è affidata ad una commissione straordinaria (per un periodo compreso tra dodici e diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro in casi eccezionali) che esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al sindaco o presidente di provincia.

Su tale disciplina è di recente intervenuto il decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 28) che ha introdotto puntuali modifiche. Su taluni profili è intervenuta una pronuncia di illegittimità costituzionale della Corte costituzione (sentenza n. 195 del 2019). Ricorda, inoltre, che nella XVII legislatura, la Commissione parlamentare antimafia ha dedicato uno specifico filone di inchiesta al tema dello scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Passando ad esaminare sinteticamente il contenuto dei provvedimenti in esame, rileva come la proposta di legge C. 474, modificando in più parti il TUEL (articoli 143, 144, 145-bis e 146 e nuovo articolo 144-bis), intervenga su diversi profili che, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, costituiscono gli aspetti che nel corso degli anni hanno presentato criticità.

Tra le nuove previsioni disposte dalla proposta di legge è disposto in particolare:

l'ampliamento delle fattispecie di incandidabilità per gli amministratori locali

responsabili dell'infiltrazione o del condizionamento di tipo mafioso all'interno dell'ente;

l'estensione della pubblicità della relazione prefettizia;

l'istituzione del Consiglio dei cittadini, con funzioni consultive e propositive;

alcune modifiche alle modalità di composizione della commissione straordinaria e alla disciplina per il personale dipendente, con la finalità di introdurre norme più severe per i soggetti responsabili delle infiltrazioni;

la previsione di incentivi economico-finanziari per ricostituire il buon funzionamento dell'amministrazione e facilitare l'attività della commissione;

l'ampliamento dei soggetti destinatari della normativa in oggetto ricomprendendo le società, gli enti e i consorzi partecipati dagli enti locali.

Quanto alla proposta di legge C. 1512, essa reca modifiche all'articolo 143 del TUEL, con la finalità, in particolare, di prevedere una valutazione più stringente degli atti amministrativi sul piano della conformità formale ai principi di efficienza, efficacia, speditezza ed economicità e di valutare la sfera di incidenza concreta dell'atto all'interno della comunità.

Viene ricordato, nella relazione illustrativa, come spesso il provvedimento di scioglimento non abbia prodotto gli effetti previsti: è infatti ampio il numero dei casi di un ente locale sciolto e commissariato che poi, in seguito al rinnovo degli organi elettivi, sia stato nuovamente sciolto per la ravvisata permanenza delle situazioni di condizionamento mafioso. La proposta introduce dunque, tra le nuove disposizioni, la fattispecie di un commissariamento dell'ente locale limitato all'area gestionale-tecnica, da realizzare mediante la nomina di un commissario straordinario con le funzioni del direttore generale e con poteri

di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati.

Entrando nel dettaglio, rileva come entrambe le proposte di legge, all'articolo 1, riscrivano, modificando e integrando, le disposizioni dell'articolo 143 del TUEL.

La proposta di legge C. 1512 dispone, in primo luogo, l'applicazione dell'articolo 143 alle città metropolitane e ai relativi consigli oltre che a comuni e province, a cui oggi la disposizione novellata fa testuale riferimento. È opportuno, tuttavia, ricordare, che, secondo quanto disposto dall'articolo 146 del TUEL, le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 del medesimo testo unico si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL, ovvero comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

In virtù del rinvio disposto dall'articolo 146 del TUEL le disposizioni in oggetto sembrano quindi già oggi trovare applicazione per le città metropolitane.

Sotto il profilo della formulazione del testo, in luogo di fare riferimento ai consigli « delle città metropolitane » richiama l'opportunità di fare riferimento ai consigli « metropolitani » in aderenza con le previsioni della legge n. 56 del 2014.

Con le modifiche disposte al comma 1 dell'articolo 143 del TUEL, entrambe le proposte aggiungono il riferimento, ai fini dello scioglimento dei consigli, anche agli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, fermi restando i requisiti previsti dalla legge dell'emergere di « concreti, univoci e rilevanti elementi ». Ricorda che l'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 235 del 2012 dispone infatti che quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti locali (richiamati dall'articolo 10), l'autorità

giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

La proposta di legge C. 1512 specifica inoltre – ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 143 del TUEL – che i « concreti, univoci e rilevanti elementi » che emergono devono essere « riscontrabili nelle finalità e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di specifici atti di gestione o di indirizzo politico-amministrativo », che attestano la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, degli amministratori. Le modifiche disposte da entrambe le proposte al comma 2 dell'articolo 143 del TUEL sono volte a specificare le modalità di nomina e i requisiti dei tre membri che compongono la commissione di indagine nominata dal prefetto competente per territorio – in base alla disciplina vigente – attraverso la quale quest'ultimo esercita i poteri di accesso e di accertamento al fine di verificare il collegamento o condizionamento di tipo mafioso.

La proposta di legge C. 474 prevede che i tre funzionari della pubblica amministrazione che compongono la commissione siano scelti tra i soggetti iscritti in un elenco tenuto presso il Ministero dell'interno – che la medesima proposta istituisce introducendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 144 del TUEL – e che non esercitano le proprie funzioni nel territorio della provincia dell'ente.

La proposta di legge C. 1512 dispone, riscrivendo il comma 2 dell'articolo 143 del TUEL, che i membri della commissione siano scelti tra funzionari dello Stato e della pubblica amministrazione anche in quiescenza, iscritti in un apposito albo tenuto presso il Ministero dell'interno, che

esercitano le loro funzioni o risiedono fuori dal territorio della provincia dell'ente interessato.

Resta fermo che la commissione di indagine termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni entro tre mesi dalla data di accesso, prorogabili una sola volta (la proposta C. 474 specifica il termine « prorogabili » in luogo del vigente « rinnovabili ») per un ulteriore periodo massimo di tre mesi,

Con le modifiche disposte al comma 3 dell'articolo 143 del TUEL, la proposta di legge C. 474 riduce da 45 a 30 giorni il termine entro cui il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato, con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno la relazione nella quale dà conto dell'eventuale sussistenza degli elementi, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Tale termine decorre dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine. La trasmissione della relazione avviene altrimenti quando il prefetto abbia comunque diversamente acquisito gli elementi « su collegamenti con la criminalità organizzata » — precisazione quest'ultima introdotta dalla proposta C. 474 — ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi.

La proposta C. 1512, a sua volta, prevede, al comma 3 dell'articolo 143 del TUEL, l'obbligo per il prefetto, una volta acquisite le conclusioni da parte della commissione, di comunicare le risultanze dell'attività svolta dalla commissione al sindaco o al rappresentante legale dell'ente locale il quale, entro 20 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di inviare al prefetto una memoria scritta contenente eventuali controdeduzioni. Successivamente, entro i successivi 30 giorni (attualmente sono previsti 45 giorni dal deposito), il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente

per territorio, invia al Ministro dell'interno la relazione. La proposta aggiunge altresì che alla relazione siano allegate le risultanze dell'attività della commissione e l'eventuale memoria del sindaco o del rappresentante legale dell'ente locale.

Con le modifiche disposte all'articolo 143, comma 4, del TUEL, la proposta C. 474 specifica che la proposta di scioglimento effettuata dal Ministro dell'interno deve indicare in modo specifico non solo gli amministratori, ma anche « il personale dell'ente », ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Come evidenziato nella relazione, al comma 4 e nei successivi commi da 5 a 8 del nuovo articolo 143 del TUEL, viene integrata la vigente normativa con alcune disposizioni che disciplinano il trattamento del personale amministrativo che sia ritenuto responsabile dello scioglimento, nel presupposto che la concreta applicazione dell'istituto di cui all'articolo 143 del TUEL ha fatto emergere come lo scioglimento sia determinato spesso da condotte messe in atto anche da dirigenti o personale dipendente dell'ente locale.

In base al vigente quadro normativo (articolo 143, comma 5, del TUEL), qualora la relazione del prefetto rilevi la sussistenza degli elementi concreti, univoci e rilevanti sulle infiltrazioni con riferimento non già agli amministratori locali, bensì al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può adottare ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e a ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusi provvedimenti, in senso lato cautelari, riguardanti i dipendenti suddetti (quali la sospensione dall'impiego o la destinazione ad altro ufficio o altra mansione) con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'ente. In tale contesto, la proposta C. 474 prevede, con una modifica al comma 5 dell'articolo 143 del TUEL, che nel caso di elementi accertati (nella relazione prefettizia) a carico del dipendente, con decreto del Mi-

nistro dell'interno, su proposta del prefetto, sia adottato ogni provvedimento utile a far cessare il pregiudizio in atto, con l'obbligo (in luogo della facoltà attualmente riconosciuta) di disporre la sospensione cautelare dello stesso dall'impiego, anche in deroga alle norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero del dirigente dal rapporto in essere. Nella formulazione proposta, pertanto, non si fa più riferimento alla possibilità di destinare il dipendente coinvolto ad altro ufficio o mansione, mentre resta fermo l'obbligo di avvio nei suoi confronti del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente. Inoltre, la proposta stabilisce che «l'accertamento delle condotte pregiudizievoli da parte di funzionari e dipendenti dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento».

Le previsioni in oggetto, disposte anche in deroga alle norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, appaiono suscettibili di valutazione in relazione al rapporto tra le fonti che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

In merito alle modifiche disposte dalla proposta C. 474, ricorda che l'articolo 145 del TUEL reca una serie di disposizioni relative alle modalità di gestione straordinaria degli enti colpiti dal provvedimento di scioglimento, quali:

l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, anche in deroga alle norme vigenti;

l'adozione da parte della commissione straordinaria di un piano di priorità degli interventi relativi a servizi ed opere pubbliche indifferibili;

l'eventuale revoca, da parte della commissione, previa verifica della loro regolarità, degli appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture e degli affidamenti delle concessioni di servizi pubblici locali;

la partecipazione, in forma consultiva, all'attività della commissione delle

realità locali (partiti politici, associazioni di volontariato ecc.) e delle strutture associative degli enti locali (ANCI, UPI).

Le facoltà di cui ai primi due punti sono estese alle amministrazioni comunali e provinciali i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento, per tutta la durata del mandato elettivo.

Segnala al riguardo l'opportunità di un coordinamento tra le vigenti previsioni dell'articolo 145 del TUEL e le modifiche disposte al comma 5 dell'articolo 143 del TUEL dalla proposta C. 474 relativamente alle conseguenze, per i dipendenti dell'ente, nel caso di elementi accertati a loro carico dalla relazione prefettizia.

Per evitare che la sospensione o il licenziamento del dipendente alterino la normale amministrazione dell'ente, la proposta di legge C. 474 introduce nuovi commi nell'articolo 143 del TUEL, con i quali si prevede:

la possibilità di sostituire i lavoratori dipendenti sospesi o licenziati tramite «l'utilizzo di liste di mobilità o di graduatorie vigenti»; la sostituzione deve essere chiesta dalla commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144 del TUEL (nuovo comma 6 dell'articolo 143); la previsione dell'utilizzo diretto delle liste di mobilità o di graduatorie vigenti può essere suscettibile di valutazione alla luce dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e della relativa giurisprudenza costituzionale;

in subordine, la possibilità per la commissione straordinaria di ricorrere all'istituto del comando tra enti, per le posizioni lavorative rimanenti, laddove, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di sostituzione, non sia stato possibile sostituire tutti o parte dei lavoratori dipendenti dell'ente (nuovo comma 7 dell'articolo 143);

in ogni caso, l'applicazione in favore dei lavoratori subentrati ai sensi dei commi 6 e 7 di un incentivo economico pari al 10 per cento della retribuzione

complessiva, per la sola durata della sospensione cautelare del dipendente responsabile (nuovo comma 8 dell'articolo 143).

Stante la formulazione del testo, il presupposto per l'applicazione delle misure che si intende introdurre è che sia stato disposto lo scioglimento dell'ente e nominata la commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del TUEL.

Un'ulteriore novità prevista dalla proposta di legge C. 474 è la possibilità per il prefetto, una volta deliberato lo scioglimento, di inviare al Ministro dell'interno una relazione integrativa, qualora la commissione straordinaria segnali la sussistenza di nuovi e ulteriori elementi ai sensi dell'articolo 143, commi 1 e 2. Tale relazione è funzionale a consentire al Ministro l'adozione di ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente ogni ulteriore pregiudizio (nuovo comma 9 dell'articolo 143).

La proposta di legge C. 1512 interviene sulle ipotesi che le forme di condizionamento di tipo mafioso o similare riguardino il personale amministrativo, confermando sostanzialmente le disposizioni di cui al vigente comma 5 dell'articolo 143 e stabilendo ulteriormente, con una disposizione aggiuntiva (nuovo comma 6) che, ove a seguito degli accertamenti da parte della commissione di indagine prefettizia si registrino forme di condizionamento che escludono il coinvolgimento del livello di responsabilità politica degli amministratori dell'ente (e pertanto non sussisterebbe il presupposto per lo scioglimento dell'ente), il prefetto può proporre al Ministro dell'interno la nomina di un commissario straordinario che esercita anche le funzioni del direttore generale dell'ente, con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati.

Tale commissario viene nominato con decreto del Ministro dell'interno per un periodo di 18 mesi, nei quali adotta i provvedimenti necessari di riorganizza-

zione amministrativa finalizzati a contrastare ogni possibile forma di condizionamento di tipo mafioso o similare.

La disposizione specifica che la durata dell'incarico del commissario straordinario è indipendente dalle eventuali «consultazioni elettorali e amministrative».

In proposito appare suscettibile di valutazione l'opportunità di specificare le modalità di applicazione della norma nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, dove non è presente la figura del direttore generale.

Appare altresì opportuno valutare l'esigenza di individuare con maggiore determinatezza i presupposti che danno luogo alla misura in oggetto, che si configura quale «commissariamento» del direttore generale a prescindere dalla responsabilità politica degli amministratori.

La proposta di legge C. 474 modifica anche il comma 7 dell'articolo 143 del TUEL, in base al quale, laddove, non emergano «concreti, univoci e rilevanti» elementi indicativi del collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno emana un decreto di conclusione del procedimento, in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. In particolare si dispone l'obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'interno sia della relazione sia del decreto di conclusione del procedimento (nuovo comma 11, articolo 143), mentre attualmente le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di conclusione del procedimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Rileva inoltre come la proposta di legge C. 1512 reca (all'articolo 1, comma 9) una nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 143 del TUEL, che riproduce il testo del comma 7-bis dell'articolo 143, come introdotto dall'articolo 28, comma 1, del decreto - legge n. 113 del 2018, sul quale è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 2019.

Entrambe le proposte di legge prevedono che, qualora dalla relazione prefettizia emergano collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'in-

terno trasmette la relazione stessa all'autorità giudiziaria, per consentirle di valutare l'applicazione di misure di prevenzione (articolo 143, comma 8, del TUEL). Rispetto alla disciplina vigente, le proposte aggiornano il riferimento alla legge n. 575 del 1965 con quello al codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) nel quale sono confluite tutte le misure di prevenzione. In particolare, l'A.C. 474 rinvia alle misure di prevenzione che possono essere applicate ai soggetti previsti dall'articolo 4 del codice mentre la proposta di legge C. 1512 alle misure di prevenzione che possono essere applicate ai soggetti di cui all'articolo 1.

In merito ricorda che, mentre l'articolo 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011 individua i soggetti destinatari di misure di prevenzione disposte dal questore (si tratta dei soggetti che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; dei soggetti che, per la condotta ed il tenore di vita, si possa ritenere vivere dei proventi di attività delittuose nonché di coloro che debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), l'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 individua i soggetti destinatari di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria (si tratta non solo dei soggetti già elencati dall'articolo 1, ma anche degli indiziati di gravi delitti tra i quali – per quanto rileva in questa sede – l'associazione mafiosa).

Considerati l'oggetto e la finalità dell'iniziativa legislativa, richiama l'opportunità di fare riferimento alla possibile applicazione di misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia).

Solo la proposta C. 474 modifica la disciplina relativa alla incandidabilità degli amministratori locali che sono stati ritenuti responsabili delle condotte che hanno portato allo scioglimento per condizionamenti mafiosi, recata dall'articolo 143, comma 11, TUEL. La disposizione vigente

prevede che gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso. L'attuale formulazione della disposizione è conseguente alle modifiche introdotte dal primo decreto sicurezza adottato nel corso della attuale legislatura (decreto-legge n. 113 del 2018): la normativa previgente disponeva l'incandidabilità limitatamente ai casi di elezioni regionali e sub-regionali e soltanto per la prima tornata elettorale successiva allo scioglimento.

Il nuovo comma 15 dell'articolo 143, come risultante dalla nuova formulazione introdotta dalla proposta di legge C. 474, interviene ulteriormente su questo aspetto, specificando che l'incandidabilità si applica a tutte le competizioni elettorali che si svolgano nel territorio nazionale (mentre la norma vigente elenca nominativamente le tipologie di elezioni interdette) ed estendendo la durata dell'incandidabilità a 20 anni, anziché ai due turni elettorali successivi allo scioglimento (ossia a 10 anni al massimo, nel caso di due legislature senza scioglimenti anticipati). In base alla disciplina vigente del TUEL l'incandidabilità non viene disposta automaticamente, bensì deve essere dichiarata con un provvedimento definitivo. La proposta di legge C. 474 interviene anche su questo punto, prevedendo che la non candidabilità si applichi anche in presenza di un provvedimento non definitivo. Il procedimento di incandidabilità ha inizio con l'invio tempestivo da parte del Ministro dell'interno della proposta di scioglimento dell'ente locale, oltre che al Presidente della Repubblica ai fini dell'emanazione del decreto di scioglimento, anche al tribunale civile competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di collegamento con la criminalità con riferimento agli amministratori indicati nella proposta di scioglimento. Il tribunale pro-

cede in camera di consiglio (ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile) e, come specificato dalla disposizione in esame, in via d'urgenza in ogni grado di giudizio.

Nella riformulazione dell'articolo 143 del TUEL recata dalla proposta C. 474 è introdotta una nuova norma in base alla quale gli accertamenti avviati ai sensi dell'articolo 143 finalizzati a verificare le condotte degli amministratori e del personale dell'ente, una volta iniziati, non sono preclusi in alcun modo ove intervenga lo scioglimento per motivi diversi dai fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (nuovo comma 17 dell'articolo 143, che riformula il vigente comma 13). Nella relazione illustrativa si evidenzia come tale disposizione sia volta a contrastare possibili elusioni della normativa in quanto « non sono rari gli episodi di dimissioni da parte degli organi elettivi al fine di provocare lo scioglimento anticipato dell'ente, secondo le previsioni di legge, senza conseguenze per gli amministratori ».

Segnala al riguardo l'opportunità di specificare gli esiti degli accertamenti previsti dalla disposizione, nel caso in cui lo scioglimento sia intervenuto per motivi diversi dai fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

Da ultimo, la proposta di legge C. 474 prevede che il giudice, in sede di condanna definitiva degli amministratori locali per le condotte che hanno determinato lo scioglimento, applichi la sanzione accessoria della restituzione del complesso degli emolumenti percepiti a decorrere dall'inizio del mandato nel corso del quale è stato emanato il decreto di scioglimento (nuovo comma 18 dell'articolo 143 del TUEL).

L'articolo 2 della proposta di legge C. 474 reca alcune modifiche all'articolo 144 del TUEL, riguardanti la composizione e il funzionamento della Commissione straordinaria e del Comitato di sostegno e monitoraggio.

In base alle modifiche introdotte, i tre membri della commissione straordinaria nonché i componenti dei comitati di sostegno e monitoraggio sono scelti tra i

soggetti iscritti all'elenco istituito con il nuovo comma 1-bis all'articolo 144 del TUEL (nonché i commissari componenti delle commissioni di indagine). A tale elenco, tenuto presso il Ministero dell'interno, possono accedere, per titoli, funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza, quindi i medesimi soggetti che in base alla normativa vigente possono far parte della commissione.

La proposta di legge sopprime conseguentemente (all'articolo 2, comma 1, lettera a) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 144 del TUEL che attualmente prevede che ne facciano parte tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. Secondo la nuova procedura delineata dalla proposta di legge C. 474, in caso di insufficienza numerica dei soggetti iscritti nell'elenco medesimo i commissari sono scelti tra i funzionari della carriera prefettizia non iscritti nell'elenco. L'elenco è trasmesso, anche in caso di aggiornamento, alle Camere (nuovo comma 1-bis dell'articolo 144 TUEL). Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono stabiliti le modalità, i criteri e i requisiti per la costituzione di tale elenco (nuovo comma 1-ter dell'articolo 144 del TUEL).

La proposta di legge C. 474 stabilisce inoltre per i membri della commissione straordinaria l'obbligo di dedicarsi in via esclusiva alle funzioni loro assegnate e almeno uno, anche a turno, deve assicurare la propria presenza presso la sede dell'ente locale durante il normale orario lavorativo e la sua reperibilità in caso di urgenza fuori di tale orario (nuovo comma 1-quater dell'articolo 144 del TUEL).

Relativamente all'attività del comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 144 del TUEL, il nuovo comma 2, come risultante dalle modifiche

della proposta di legge C. 474, specifica che il comitato di sostegno e monitoraggio verifica per i cinque anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti.

La proposta di legge 474, all'articolo 3, prevede – introducendo un nuovo articolo 144-*bis* al TUEL – l'istituzione del Consiglio dei cittadini, organo chiamato a coadiuvare la commissione straordinaria – per tutto il periodo del commissariamento – e composto da 7 cittadini scelti dalla commissione medesima tramite estrazione a sorte in forma pubblica tra i cittadini residenti nel comune alla data dello scioglimento degli organi. I cittadini del Consiglio devono essere « estranei ai fatti e agli elementi che hanno comportato lo scioglimento dell'ente e non legati da rapporto di parentela né di affinità con gli amministratori e il personale dell'ente ». Sono richiesti altresì i requisiti previsti dalla normativa vigente per la nomina a giudice popolare delle corti di assise di appello.

La previsione di un Consiglio dei cittadini, organo chiamato a coadiuvare la commissione straordinaria, appare suscettibile di essere valutata tenendo conto delle previsioni del TUEL (in particolare gli articoli 6 e 8) che affidano allo statuto comunale, quale contenuto obbligatorio, la disciplina di forme di consultazione della popolazione.

L'articolo 4 della proposta di legge C. 474 reca integrazioni all'articolo 145-*bis* del TUEL, che detta le regole per la gestione finanziaria dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. In particolare, l'articolo è volto a introdurre alcune disposizioni agevolative e di carattere economico-finanziario per l'ente sciolto, al fine di migliorare le condizioni dell'ente medesimo e facilitare l'attività della Commissione straordinaria incaricata della gestione finanziaria. L'articolo 145-*bis*, che

viene qui novellato, reca le disposizioni per la gestione finanziaria dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del TUEL. A tale fine si prevede che il Ministero dell'interno provveda a una anticipazione finanziaria il cui importo è calcolato in base ai residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, sino a un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti spettanti al comune e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. L'anticipazione è corrisposta subordinatamente all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto dalla Commissione straordinaria con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario e approvato con decreto del Ministro dell'interno. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi.

In particolare, i commi aggiunti all'articolo 145-*bis* prevedono:

la disapplicazione dei vincoli del patto di stabilità interno per l'ente sciolto per l'esercizio finanziario in cui è emanato il decreto di scioglimento e per quello successivo, nonché la disapplicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente il decreto di scioglimento (nuovo comma 4-*bis*); in merito a tale disposizione segnala che la disciplina del patto di stabilità interno è stata superata dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di bilancio, introdotta per gli enti territoriali a decorrere dal 2016, ai sensi della legge n. 243 del 2012, che ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando attuazione, per gli enti territoriali, a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio.

la possibilità per la Commissione straordinaria di chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale, sulla base di un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere; le caratteristiche e le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti sono rinviate ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze (comma 4-ter); al riguardo segnala come da tale disposizione potrebbero derivare oneri per la finanza pubblica.

la riserva di spazi finanziari in favore dell'ente sciolto da parte della regione di appartenenza nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale (comma 4-quater); la norma si riferisce ad alcuni strumenti di flessibilità, in ambito regionale, introdotti nell'ordinamento per agevolare il raggiungimento dei vincoli finanziari del patto di stabilità interno, consistenti in meccanismi di compensazione di spazi finanziari tra gli enti all'interno del territorio regionale, per consentire agli enti di utilizzare gli spazi finanziari in base alle effettive esigenze di spesa, senza incorrere in violazioni del patto; segnala come anche tali misure di flessibilità siano venute meno a seguito del superamento del patto di stabilità interno e della sua sostituzione con la regola degli equilibri di bilancio;

l'obbligo, per gli enti sciolti ai sensi dell'articolo 143, di avvalersi della centrale di committenza della regione di appartenenza, ove costituita, ovvero della società Consip Spa per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordinaria di cui al medesimo articolo 143 (comma 4-quinquies); i contratti stipulati dagli enti locali in violazione di tali obblighi sono nulli (comma 4-sexies).

L'articolo 5 della proposta di legge C. 474, attraverso le modifiche introdotte

all'articolo 146 del TUEL, amplia il novero degli enti nei cui confronti possono essere effettuati controlli sulle infiltrazioni mafiose, con esplicita previsione delle società, consorzi o enti, comunque denominati, partecipati dagli enti locali, anche unitamente a partecipazione privata. Sono escluse unicamente le società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

C. 1794 Brescia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio scorso.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede al presidente e relatore quale sia l'ambito di operatività dell'Autorità oggetto dell'intervento legislativo, specificando a quale tipo di discriminazioni si rivolga la sua azione di contrasto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, evidenzia come il provvedimento in esame mira ad istituire un'Autorità che contribuisca a contrastare ogni tipo di discriminazione, garantendo il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2017, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018;

evidenziato come, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al Ministero dell'interno ammontano a complessivi 27.932 milioni di euro, con una variazione in aumento del 14 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali (+ 3,5 miliardi);

segnalato come l'incremento della spesa rispetto agli stanziamenti iniziali sia ascrivibile, in particolare, all'attribuzione di ulteriori risorse in corso di esercizio, soprattutto per i trasferimenti agli enti locali e per le politiche su immigrazione e accoglienza;

rilevato come la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2018, evidenzia che, per le risorse assegnate al Ministero dell'interno, il 2018 ha mostrato in generale buone *performance* finanziarie, anche in ragione della netta preponderanza di spese correnti obbligatorie e ricorrenti;

evidenziato come i residui risultino sostanzialmente stabili rispetto all'esercizio 2017;

segnalato come la Corte dei Conti abbia evidenziato la riduzione dei debiti fuori bilancio rispetto al 2017, principalmente in ragione della chiusura delle esposizioni debitorie che riguardavano

l'accoglienza dei migranti per 522 milioni (capitolo 2351 – spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari);

rilevato, in merito allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), con riferimento alla Missione 2, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (numerata Missione 3 nel bilancio dello Stato e condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze), come la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, sottolinei che la Missione mostra buone percentuali nei rapporti fra stanziato, impegnato e pagato di competenza, nonché una riduzione dello *stock* di residui;

rilevato, sempre nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con riferimento alla Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza (numerata Missione 7 nel bilancio dello Stato), come la Corte dei Conti sottolinei che la Missione presenta complessivamente buone percentuali nei rapporti tra stanziamenti, impegni e pagamenti, mentre rileva minor efficienza nella gestione dei residui, il cui ammontare complessivo risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente;

considerato il peso crescente della Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (numerata Missione 27 nel bilancio dello Stato), a cui è riconducibile la maggior parte della spesa per il sistema di accoglienza dei migranti, rispetto alla quale la Corte dei Conti sottolinea l'aumento delle risorse per le strut-

ture di accoglienza (*hotspot*, strutture straordinarie e temporanee, prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati), il significativo aumento dei residui passivi finali da competenza, in gran parte imputabili alle spese per i servizi di accoglienza e per l'asilo, l'incremento di risorse stanziata ed impegnate nel triennio 2016-2018 e la buona percentuale di pagamenti relativi alla gestione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (capitolo 2352), nonché i dati finanziari positivi in relazione alla gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020;

segnalati altresì i positivi risultati di gestione delle risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

rilevato il lieve aumento del peso finanziario della Missione 4, relativa al Soccorso civile (numerata Missione 8 nel bilancio dello Stato), rispetto alla quale la Corte dei Conti ha rilevato le buone per-

centuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza dei due programmi in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il lieve aumento dell'ammontare dei residui rispetto all'esercizio 2017 e la diminuzione dei debiti fuori bilancio;

rilevato, con riferimento ai profili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) relativi agli ambiti di competenza della I Commissione, come, nell'ambito della Missione 17, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1), il programma 17.1, relativo agli Organi costituzionali (1.1), esponga un ammontare di pagamenti in conto competenza e di impegni presi nel 2018 pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).****Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019.****RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2018, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019;

considerate, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato come il disegno di legge proponga, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), una riduzione di 34,2 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 159,1 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, in ragione delle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza;

segnalato come la riduzione delle dotazioni di competenza proposte con il

disegno di legge di assestamento riguardi principalmente la missione Soccorso civile, che registra una riduzione pari a circa 88 milioni di euro, riguardando quasi interamente il capitolo 1809 – Fondo per l'operatività del soccorso pubblico per la valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego;

rilevato, con riferimento ai profili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) relativi agli ambiti di competenza della I Commissione, come, nell'ambito della Missione 17, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri (1), il programma 17.1, relativo agli Organi costituzionali, non si registrino variazioni di rilievo rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio;

rilevato altresì come, nel quadro della medesima Missione 17, con riferimento al programma 17.2, relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il disegno di legge proponga un aumento delle previsioni iniziali di competenza – pari a 543,9 milioni di euro – di circa 60 milioni,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 »;

rilevato come il provvedimento non faccia riferimento ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di competenza della I Commissione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	48
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	53
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	54
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)	50
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	55
In memoria del consigliere Domenico Zotta	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.55.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 settembre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che non è stata presentata alcuna proposta emendativa al disegno di legge C. 2018 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 ».

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, presenta illustra le proposte di relazione favorevole sui due provvedimenti in esame (*vedi allegato 1 e allegato 2*), evidenziando come l'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia sfiori 1,4 per cento del bilancio dello Stato nel 2019. Osserva che tali somme sono prevalentemente destinate al personale del comparto giustizia e sottolinea come ciò significhi che l'Esecutivo stia investendo in risorse umane.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che i colleghi del gruppo del Partito democratico debbano trovarsi in enorme imbarazzo dovendo votare a favore delle due relazioni presentate dal relatore, consapevoli che prima della recente crisi di Governo il senatore Misiani, ora sottosegretario per l'economia e le finanze, aveva manifestato un orientamento contrario su entrambi i provvedimenti. Per quanto attiene al merito delle proposte di relazione testé illustrate, ritiene che lo scollamento in termini percentuali dell'1,4 non basti e si sarebbe aspettata qualcosa di ben diverso alla luce degli annunci da parte del Ministro della giustizia di una riforma epocale del comparto. Fa presente di aver richiesto agli uffici della Camera una ta-

bella comparativa dell'indice di scostamento per ciascun Ministero e ritiene che per migliorare il comparto Giustizia sia necessario investire maggiormente. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare alla collega Bartolozzi, sottolinea come sia evidente che il suo partito si trovi in una situazione contraddittoria rispetto alle posizioni assunte prima della crisi di Governo dell'estate appena trascorsa, dovendo votare favorevolmente l'assestamento di bilancio che si riferisce alla gestione delle politiche della giustizia svolta dall'esecutivo precedente, le cui azioni conferma di non condividere. Ciò nonostante, evidenzia come ci si trovi in un contesto politico diverso, alla luce di una maggioranza mutata, e come il voto sull'assestamento di bilancio, sul quale non si può intervenire, sia un passaggio tecnico necessario per prendere atto del bilancio precedente. Ribadisce, quindi, l'impegno del Partito Democratico a che l'indirizzo delle politiche della giustizia della nuova maggioranza sia diverso ed è convinto che si stia aprendo una stagione diversa per la giustizia che si tradurrà anche in una diversa scelta della allocazione delle risorse da destinare alle spese della giustizia stessa. Ribadendo che è evidente la discrasia presente in questo momento, sottolinea che la stessa non incrina la coerenza del percorso politico del partito democratico.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 » (*vedi allegato 1*) e la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (*vedi allegato 2*).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 settembre 2019.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella giornata odierna la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge di delegazione europea. Avverte che non è stata presentata alcuna proposta emendativa.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, propone di riferire favorevolmente sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare di nutrire perplessità in ordine alla trasformazione da obbligatorio a facoltativo del mandato di arresto europeo contemplato dal provvedimento in titolo, il cui esame in sede referente si sta svolgendo presso la XIV Commissione, preannuncia che il suo gruppo parlamentare presenterà alcuni emendamenti su tale disposizione. Invita pertanto il relatore ad esaminare già da ora la normativa in questione al fine di poter svolgere un esame completo al momento in cui la Commissione di merito trasmetterà tali emendamenti alla Commissione giustizia per il parere.

Jacopo MORRONE (LEGA), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede se tra i componenti della Commissione siano presenti anche parlamentari aderenti al gruppo Italia viva e se i componenti dello stesso sostengano o meno la maggioranza.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente che non è ancora stata comunicata alcuna costituzione del gruppo parlamentare Italia viva. Osserva pertanto che, ad oggi, tale gruppo non è presente in Parlamento.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore.

In memoria del consigliere Domenico Zotta.

Cosimo Maria FERRI (PD), desidera ricordare che quest'estate è mancato il consigliere parlamentare Domenico Zotta, per gli amici Mimmo: sottolinea come chi ha avuto nelle scorse legislature l'onore di sedere nei banchi parlamentari o, come nel suo caso, di ricoprire il ruolo di sottosegretario per la giustizia, abbia potuto imparare molto da lui, per le sue grandissime doti di professionalità, per la sua educazione ed umanità, per la sua disponibilità ad aiutare tutti i deputati a svolgere al meglio i propri incarichi istituzionali, con umiltà e senza far mai notare, né pesare le eventuali difficoltà incontrate dai parlamentari meno esperti.

Evidenzia come, nella sua esperienza di membro del Governo, abbia potuto apprezzare la delicatezza con la quale Domenico Zotta abbia accompagnato tutti i componenti della Commissione nello svolgimento delle proprie funzioni, non facendo mai sentire nessuno « non all'altezza » del proprio ruolo e rapportandosi sempre a tutti con leggerezza e al contempo con la forza dei contenuti. Rammenta, a tale proposito, come la Commissione Giustizia sia una Commissione in cui il tecnicismo è sempre alto e come all'interno di essa il diritto molto spesso prevalga sugli aspetti politici.

Fa presente di aver appreso la notizia della scomparsa del dottor Zotta dall'onorevole Zanettin che ha anche partecipato alle esequie e che durante le stesse è intervenuto con un discorso di commiato.

Nel desiderare che rimanga agli atti il proprio senso di gratitudine nei confronti del dottor Zotta, auspica un'iniziativa per ricordarne la memoria e per manifestare

in tale sede il senso di stima e di riconoscenza da parte dei parlamentari nei suoi confronti.

Non avendo potuto evidenziare questa riconoscenza durante la malattia, che Domenico Zotta ha con grande dignità mantenuto riservata, tanto che nessuno dei parlamentari ne aveva compreso la gravità, rinnova l'auspicio che possa presto esserci un'iniziativa per commemorarlo, a cui certamente non mancheranno i membri della Commissione Giustizia.

Alfredo BAZOLI (PD), nell'associarsi alle parole del collega Ferri, desidera lasciar traccia del suo personale e commosso ricordo di Mimmo Zotta, la cui scomparsa ha appreso con grande amarezza solo pochi giorni fa. Sottolinea che il dottor Zotta era un uomo di eccezionale competenza, professionalità e di grande umanità, che con delicatezza e generosità ha sempre accompagnato i parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni. Si unisce, quindi, alla richiesta di una iniziativa in sua memoria.

Giulia SARTI (M5S) desidera condividere con i colleghi il proprio ricordo di Mimmo Zotta, associandosi alla richiesta affinché si organizzi un'iniziativa per manifestare ai familiari quello che il dottor Zotta ha rappresentato per la Commissione. Sottolinea come la Commissione Giustizia sia una Commissione di particolare rilievo anche per la mole di lavoro che la caratterizza e come non sia facile per un parlamentare di prima nomina, come era lei nella scorsa legislatura, orientarsi all'interno della stessa. Evidenzia quindi come il dottor Zotta abbia rappresentato per i parlamentari di tutti gli schieramenti politici un punto di riferimento, dimostrando una disponibilità davvero incredibile. Nel sottolineare come non sia stato possibile manifestare appieno la propria riconoscenza durante il periodo della sua malattia, si associa all'auspicio di un'iniziativa per commemorarlo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ricordare di aver conosciuto il consigliere

Zotta nel corso della XVI legislatura, concorda con quanto detto dal collega Ferri, confermando che era una persona squisita, estremamente competente e disponibile nonché in grado, dall'alto della propria competenza, di accompagnare tutti nell'esercizio delle proprie funzioni. Desidera manifestare alla famiglia, per il tramite della presidenza, le pur tardive condoglianze da parte del suo gruppo, concordando sulla necessità di adottare una iniziativa per ricordare una persona di così grande spessore e di elevatissime qualità professionali e morali.

Roberto CASSINELLI (FI) si unisce alle considerazioni dei colleghi, ricordando di aver conosciuto Mimmo Zotta nel corso della XVI legislatura e di averne apprezzato, tra le altre qualità, la grande disponibilità che dimostrava a tutti i parlamentari. Fa presente che il gruppo di Forza Italia è ovviamente disponibile a partecipare a qualsiasi iniziativa che possa ricordare, come merita, un uomo di grandissima esperienza, disponibilità, professionalità e capacità che, ha fornito un contributo molto importante al funzionamento dell'istituzione parlamentare e che ha aiutato tutti i parlamentari a svolgere al meglio i propri doveri.

Franco VAZIO, presidente, ringrazia i colleghi per le belle parole rivolte a Mimmo Zotta, che condivide pienamente. Osserva come negli interventi precedenti siano state tratteggiate bene le qualità del dottor Zotta, alle quali ritiene che debba essere aggiunta quella di un'umiltà non comune ed una abnegazione al lavoro che andava ben oltre quanto legittimamente si possa richiedere a un consigliere della Camera dei deputati. Sottolinea come fosse sempre disponibile a fornire un importante contributo tecnico al lavoro parlamentare, a qualsiasi ora ed in qualsiasi giorno, nei confronti sia dei parlamentari della maggioranza sia di quelli dell'opposizione. Ritiene doveroso far pervenire le condoglianze di tutti i membri della Commissione ai familiari unitamente a questo ricordo, sottolineando come ciò

non possa comunque essere lenitivo del grande dolore conseguente alla sua scomparsa.

Condivide l'opportunità che la Camera dei deputati, per il tramite del Presidente e dell'Amministrazione, organizzi una iniziativa in memoria di questo grande uomo. Ritiene poi che il ricordo di oggi di una persona straordinaria, di grandissime capacità e di grandissima abnegazione, come il dottor Zotta, debba essere anche l'occasione per sottolineare come operino al servizio dell'istituzione parlamentare dipendenti di elevata professionalità e spes-

sore, come il dottor Zotta, i quali vengono spesso, purtroppo, non adeguatamente ringraziati per il lavoro silenzioso che svolgono al servizio dell'istituzione parlamentare.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 » (C. 2017);

rilevato che:

il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2018, a seguito della legge di assestamento e delle variazioni intervenute per atto amministrativo in corso d'anno, reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.877,3 milioni di euro;

le previsioni di cassa risultano pari a 9.169 milioni di euro;

l'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2018 dell'1,4 per cento;

con riguardo alle spese della missione 6 « Giustizia », che da sola assorbe il 98 per cento delle risorse assegnate al Ministero, gli stanziamenti definitivi di competenza sono stati pari a 8.687,7 milioni di euro, sui 8.877,3 milioni totali, di cui 3.037,8 milioni per l'amministrazione penitenziaria, 4.139,7 milioni per la giustizia civile e penale, 277,8 milioni per la giustizia minorile e di comunità e 1.232,4 milioni per i servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria;

rilevato altresì che:

nell'ambito del programma Giustizia civile e penale lo stanziamento defini-

tivo 2018 è pari a 4.139,7 milioni di euro, con un aumento delle spese di circa 200 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali e all'esercizio 2017;

tale stanziamento è assorbito in massima parte (74,7 per cento) da redditi da lavoro dipendente, che risultano anch'essi in aumento in ragione delle politiche di assunzione del personale intraprese nel 2018, che hanno riguardato sia magistrati che personale amministrativo;

parimenti in aumento, rispetto alle previsioni iniziali, anche lo stanziamento di 16,6 milioni di euro, relativo ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari;

rilevanti variazioni negli stanziamenti di competenza si registrano, inoltre, in riferimento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, in particolare per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a uffici giudiziari, laddove lo stanziamento definitivo (cap. 7200) risulta pari a 70, 1 milioni di euro contro i 37,2 milioni iniziali;

ritenuto, infine, che il settore giustizia debba essere dotato di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, al fine sia di rendere un servizio più rapido ed efficiente ai cittadini, sia di promuovere e incrementare la competitività del sistema economico nel suo complesso,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La II Commissione

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 », relativamente alla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 5, alla Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza;

rilevato che:

lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5) per l'anno finanziario 2018, approvato con la legge n. 145 del 2018, recava previsioni di competenza per un totale di 8.582,1 milioni di euro, di cui 8.153,0 di parte corrente e 429,1 in conto capitale;

il disegno di legge in discussione, nel correggere tali previsioni iniziali, propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 9,2 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 59,8 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa;

l'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2018 risulta pari all'1,4 per cento, rimanendo stabile rispetto all'esercizio 2018 ed in lieve aumento rispetto all'1,2 per cento degli esercizi precedenti;

l'aumento delle dotazioni di competenza riguarda esclusivamente la Missione 6 (*Giustizia*), che passa da uno stanziamento di 8.359, 2 milioni di euro delle previsioni iniziali a 8.568,5 milioni dell'assestamento, ed è imputabile essenzialmente a spese inerenti al personale;

in particolare, per quanto riguarda l'amministrazione penitenziaria, i principali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali sono imputabili all'avanzare delle procedure di reclutamento del personale di polizia penitenziaria e ad interventi sull'edilizia penitenziaria;

nel programma « giustizia civile e penale » le variazioni attengono nuovamente ai capitoli relativi al personale, al sistema informativo e alle spese per l'acquisto di beni e servizi;

ritenuto che:

l'efficienza del settore « Giustizia », che deve essere dotato di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, è strettamente correlata al potenziale di crescita economica del Paese, rappresentando una condizione imprescindibile per promuovere la competitività e la crescita del sistema economico nel suo complesso,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Giustizia,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6: stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio*)

56

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)

64

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)

66

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6: stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole con un'osservazione sul disegno di legge C. 2017 e relazione favorevole sul disegno di legge C. 2018*)

61

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. C. 1850-A Governo

63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

63

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 10.10.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6: stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in esame.

Marta GRANDE, *presidente*, con riferimento alle modalità di esame dei provvedimenti in titolo, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative eventualmente presentate e delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Nel ricordare che il termine di presentazione degli emendamenti è fissato in data odierna alle ore 12.30, per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, sottolinea che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare – tipologia di entrata o programma di spesa – e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di

cassa. Segnala che, in ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

Ricorda, inoltre, che è considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

Rileva che è comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, sottolinea che deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Fa presente, altresì, che tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio e che gli emendamenti approvati in sede consultiva sono

trasmessi alla V Commissione come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Evidenzia che sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente.

Ribadisce che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Ricorda che possono essere presentate relazioni di minoranza.

Con riferimento alla Tabella n. 6, recante lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allegata al disegno di legge di assestamento, segnala che, ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa, la normativa vigente in tema di contabilità e finanza pubblica consente di rimodulare in via compensativa le dotazioni finanziarie iscritte in programmi anche di missioni diverse (ed eventualmente appartenenti a differenti stati di previsione), restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Osserva che resta ferma, ovviamente, la regola generale sull'emendabilità delle previsioni di spesa secondo cui, ai fini del rispetto dei saldi-obiettivo indicati nella risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza, gli emendamenti in aumento (di maggiore spesa) devono essere compensati da corrispondenti diminuzioni di spesa.

Emilio CARELLI (M5S), *relatore*, ricorda preliminarmente che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, adempie all'obbligo

costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Ricorda che la disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196, che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei Conti per il giudizio di parificazione.

Segnala che i disegni di legge in titolo sono stati approvati, senza modificazioni, dall'Assemblea del Senato il 23 luglio 2019.

Evidenzia che, per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il suo stato di previsione per l'anno finanziario trascorso, di cui alla legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, prevedeva spese in conto competenza pari a 2.608,97 milioni di euro e pari a 2.668,58 milioni di euro in conto cassa.

Osserva che, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a complessivi 3.070,59 milioni di euro, con una variazione in aumento di 461,62 milioni di euro (+17,7 per cento) rispetto alle previsioni iniziali.

Segnala che, come rilevato dalla Corte dei Conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2018, l'incremento degli stanziamenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale anche per il 2018 conferma un *trend* pluriennale di crescita pressoché continua dal 2013 ad oggi, con l'unica eccezione rappresentata dalla flessione rilevata nel 2014.

Sottolinea che rispetto all'esercizio 2017, quando la quasi totalità degli stanziamenti (circa il 99,08 per cento sul totale) era destinata ad affrontare spese correnti, il 2018 registra una lieve inversione di tendenza portando le spese correnti al 98,57 per cento sullo stanziamento

definitivo del Ministero, mentre il restante 1,43 per cento è stato destinato a spese in conto capitale.

Evidenzia che, secondo quanto riportato nel disegno di legge di rendiconto, in termini di competenza, la spesa finale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il 2018 è pari a 2.879,31 milioni di euro ha un'incidenza sul bilancio dello Stato dello 0,5 per cento.

Rileva che, nel complesso, come sottolineato dalla Corte dei Conti nella Relazione già citata, la gestione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale evidenzia, con riferimento alle spese di parte corrente, il perdurare nel 2018 di una buona capacità di impegno, già riscontrata nell'esercizio precedente, pari al 93,7 per cento e di pagamento del 95,8 per cento.

Osserva che, quanto ai residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2018 erano pari a 182,42 milioni, al 31 dicembre 2018 ammontano a 184,75 milioni. Si registra, pertanto, un aumento dei residui finali totali di 2,33 milioni, pari a circa l'1,28 per cento. Essi sono costituiti per 153,24 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza e per 31,51 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti.

Segnala che gli aumenti si riscontrano nei seguenti programmi: 1.5 Integrazione europea, che passa dalla previsione iniziale (1° gennaio 2018) di 5,51 milioni a 7,72 milioni (+2,21 milioni); 1.7 Promozione del sistema Paese, da 13,66 milioni a 17,28 milioni (+3,62 milioni); 1.8 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, da 10,32 a 13,71 milioni (+3,39 milioni); 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, che passa dagli iniziali 22,81 milioni a 35,62 milioni (+12,81 milioni).

Evidenzia l'importanza, ai fini dell'attività di controllo e di indirizzo svolta dalla nostra Commissione, della Relazione sull'utilizzo degli stanziamenti per le politiche di cooperazione allo sviluppo, prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 125 del 2014, allegata al rendiconto

generale dello Stato, che consente una lettura complessiva delle politiche di cooperazione allo sviluppo adottate dal nostro Paese nel corso dell'esercizio finanziario trascorso.

Sottolinea che il documento, a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contiene i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti all'anno precedente, nonché l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 12 della citata legge di riforma del 2014.

Osserva che, secondo i dati riportati nella Relazione, l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) promosso dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l'anno 2018 è pari a 4.240,92 milioni di euro, corrispondenti allo 0,24 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL).

Rileva che si tratta di dati preliminari trasmessi al Comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel mese di marzo 2019. Tale dato, ove validato dall'OCSE, farebbe registrare un decremento di 0,06 punti percentuali del rapporto APS/RNL conseguito nel 2017, interrompendo la tendenza positiva del nostro APS osservata nel corso degli ultimi sei anni. Segnala che tale flessione è dovuta in particolare al sensibile calo delle spese destinate all'accoglienza temporanea in Italia dei rifugiati e dei richiedenti asilo notificate dal Ministero dell'Interno.

Ricorda che il secondo *target* dell'Obiettivo 17 dell'Agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 2015, prevede un preciso impegno quantitativo a carico dei Paesi donatori in termini di risorse da destinare, entro il 2030, all'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), ossia lo 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo, obiettivo confermato dal Documento di economia e finanza 2019.

Evidenzia che le leggi di bilancio approvate dal 2015 al 2017 hanno destinato

risorse crescenti alla Cooperazione italiana, in particolare per quanto concerne i fondi assegnati all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) da destinare ad iniziative di cooperazione internazionale. Si è potuto così registrare, fino al 2017, un considerevole incremento dell'APS italiano che è passato dai circa 2,1 miliardi di euro del 2012 ai circa 5,2 miliardi del 2017.

Sottolinea che il maggiore contribuente dell'APS italiano si conferma, anche per il 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze che, con erogazioni pari a 1.818,098 milioni di euro, determina il 42,87 per cento dell'APS complessivo. L'ammontare è comprensivo degli importi di competenza di Cassa depositi e prestiti e di SACE.

Segnala che le erogazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare, includono la quota parte del contributo al bilancio dell'Unione europea destinato a interventi di cooperazione allo sviluppo e i contributi a banche e fondi di sviluppo notificabili come APS.

Osserva che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si colloca in seconda posizione destinando alla cooperazione allo sviluppo, insieme all'AICS, poco più di 1,3 miliardi di euro, pari al 31 per cento circa dell'APS.

Rileva che nel 2018, la quota del Ministero dell'interno, pari al 22,73 per cento dell'APS, è costituita da circa 964 milioni di euro notificati destinati, in misura prevalente, all'assistenza temporanea in Italia dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Il restante 3,1 per cento dell'APS italiano, equivalente a 133 milioni di euro, è frammentato tra le altre Amministrazioni, centrali e locali.

Con riferimento ai canali di intervento, evidenzia che il canale multilaterale, con contributi pari a 2.528,57 milioni di euro, inclusi i contributi al bilancio dell'Unione europea (la quota notificabile come APS) e al Fondo europeo di sviluppo (FES), rappresenta il 60,90 per cento dell'APS complessivo.

Sottolinea che, quanto al posizionamento sul piano internazionale, sulla base

dei dati preliminari 2018 pubblicati dall'OCSE/DAC l'Italia si colloca all'ottavo posto nella classifica dei donatori del Comitato per l'aiuto allo sviluppo-DAC per ammontare netto di APS, e al diciottesimo posto con riferimento al rapporto APS/RNL.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi più dettagliata dell'evoluzione dell'APS italiano e degli stanziamenti erogati dalle singole Amministrazioni, con riferimento al disegno di legge di assestamento ricorda che tale istituto è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Segnala che la disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della citata legge di contabilità e finanza pubblica, che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Evidenzia che lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il 2019, approvato con la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, recava previsioni di competenza per un totale di 2.758,58 milioni di euro, di cui 2.723,22 milioni di parte corrente e 35,36 milioni in conto capitale.

Osserva che le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontavano complessivamente a 2.764,93 milioni di euro, dei quali 2.728,70 di parte corrente e 36,23 milioni in conto capitale.

Rileva che la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2019 era valutata, nella legge di bilancio, in 37,19 milioni, per lo più di parte corrente, nella misura di 36,23 milioni, e soltanto 0,95 milioni di euro in conto capitale. La massa spendibile (competenza più residui) ammontava quindi a 2.795,77 milioni di euro.

Sottolinea che tali previsioni hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio finanziario sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2019, che hanno già prodotto i

loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame.

Segnala che le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e quindi non soggette ad approvazione parlamentare, sono modifiche che interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale. Tali variazioni hanno determinato un aumento di 13,82 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di cassa.

Quanto alle variazioni proposte con il provvedimento in esame, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, evidenzia che si propone una diminuzione di 44,02 milioni di euro delle previsioni di competenza e di cassa, in gran parte riferita alle spese correnti (-43,77 milioni a fronte di -0,24 milioni in conto capitale).

Osserva che tali variazioni, sono imputabili in larga parte alla riduzione di 40 milioni degli stanziamenti del Programma 4.2 – Cooperazione allo sviluppo della Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo: più in dettaglio, la riduzione degli stanziamenti è posta a carico del capitolo 2185 (Somma da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative).

Quanto alla competenza, evidenzia che per effetto delle variazioni intervenute e di quelle proposte con il provvedimento in esame, le previsioni assestate per il bilancio 2019 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risultano pari a 2.728,39 milioni di euro; per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa le previsioni si assestano a 2.734,74 milioni.

Rileva che con il disegno di legge di assestamento è altresì proposto un aumento dei residui pari a 150,14 milioni, di cui 102,58 milioni per la parte corrente e 47,56 milioni nel conto capitale. Precisa che le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1° gennaio a quelli risultanti dal

rendiconto del 2018 e tengono conto, inoltre, delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di specifiche disposizioni legislative.

Conclusivamente, presenta una proposta di relazione favorevole per ciascun disegno di legge in titolo, che potrà recepire eventuali sollecitazioni derivanti dal dibattito (*vedi allegati 1 e 2*).

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si associa alle considerazioni del relatore.

Marta GRANDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 13.55

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6: stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole con un'osservazione sul disegno di legge C. 2017 e relazione favorevole sul disegno di legge C. 2018).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in esame, rinviato nella seduta odierna.

Marta GRANDE, *presidente*, segnala che non sono pervenuti emendamenti e che, dunque, l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo si concluderà con la deliberazione sulle due proposte di relazione favorevoli alla V Commissione presentate dal collega Carelli con riferimento ai due atti in esame e con la nomina del relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione Bilancio.

Laura BOLDRINI (LEU), ringraziando il collega Carelli per l'impegno profuso, anche in considerazione alla complessità dei provvedimenti in esame, esprime apprezzamento per i rilievi che il relatore ha esposto circa la necessità di invertire il *trend* negativo relativo al finanziamento della cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, ribadisce l'esigenza di perseguire con determinazione l'obiettivo, fissato dall'Agenda per lo sviluppo sostenibile, di destinare, entro il 2030, lo 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo all'Aiuto pubblico allo sviluppo. In vista della predisposizione del disegno di legge di bilancio, auspica che la Commissione possa approvare indirizzi al Governo volti ad assicurare un congruo finanziamento delle politiche di cooperazione, nonché delle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che mirano a rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo, compresa la promozione della lingua e della cultura italiana.

Emilio CARELLI (M5S), *relatore*, condividendo le osservazioni della collega Boldrini, ritiene che l'esperienza e l'autorevolezza della viceministra Del Re rappresentano un fattore rassicurante rispetto ai temi dell'impegno dell'Italia per il sostegno allo sviluppo e per l'attuazione dell'Agenda 2030 sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Propone, pertanto, di integrare la proposta di relazione favorevole al disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 con un'osservazione concernente l'auspicio affinché il Governo valuti l'opportunità di adottare misure necessarie ad invertire il *trend*

concernente l'investimento in Aiuto pubblico allo sviluppo al fine di realizzare l'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL entro il 2030.

Laura BOLDRINI (LEU) concorda con la proposta del relatore.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, associandosi alle considerazioni del relatore e dell'onorevole Boldrini, ribadisce che la cooperazione allo sviluppo, come sottolineato dallo stesso Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, costituisce una priorità per l'attuale Governo. Al riguardo, evidenzia che l'Esecutivo intende aumentare, già nella prossima legge di bilancio, i fondi destinati alla cooperazione, in conformità con l'impegno assunto dall'Italia nei confronti dell'Assemblea Generale dell'ONU e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole con un'osservazione presentata dal relatore con riferimento all'atto C. 2017.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con un'osservazione formulata dal relatore con riferimento al disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e nomina il deputato Emilio Carelli quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole predisposta dal relatore e riferita all'atto C. 2018.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore con riferimento al disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

e nomina il deputato Emilio Carelli quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 14.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 14.

Sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

C. 1850-A Governo.

Marta GRANDE, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta del 1° agosto scorso, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, conferendo mandato al relatore, deputato Cristian Romaniello, a riferire favorevolmente all'Assemblea.

A seguito della rinuncia al mandato di relatore comunicata oggi dall'onorevole Romaniello, propone che la Commissione, in sua sostituzione, deliberi il conferimento del mandato a riferire favorevolmente sul citato provvedimento al deputato Pino Cabras.

La Commissione approva.

Pino CABRAS (M5S) rinuncia a sua volta al mandato di relatore.

Marta GRANDE, *presidente*, a seguito della rinuncia dell'onorevole Cabras, propone che la Commissione, in sua sostituzione, deliberi il conferimento del mandato a riferire favorevolmente sul citato provvedimento al deputato Riccardo Olgiati.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 settembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, approvato dal Senato, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018;

evidenziato che:

lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018, di cui alla legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, prevedeva spese in conto competenza pari a 2.608,97 milioni di euro e pari a 2.668,58 milioni di euro in conto cassa;

per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a complessivi 3.070,59 milioni di euro, con una variazione in aumento di 461,62 milioni di euro (+17,7 per cento) rispetto alle previsioni iniziali, che per la relazione della Corte dei Conti per il 2018 conferma un *trend* pluriennale di crescita pressoché continua dal 2013 ad oggi, con l'unica eccezione rappresentata dalla flessione rilevata nel 2014;

rispetto all'esercizio 2017 si registra una lieve riduzione della quota parte destinata alle spese correnti, che rappresentano il 98,57 per cento sullo stanziamento definitivo del Ministero, mentre il restante 1,43 per cento è stato destinato a spese in conto capitale;

in termini di competenza, la spesa finale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il 2018 è pari a 2.879,31 milioni di euro ed ha un'incidenza sul bilancio dello Stato dello 0,5 per cento;

nel complesso, come sottolineato dalla Corte dei Conti, la gestione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale evidenzia, con riferimento alle spese di parte corrente, il perdurare nel 2018 di una buona capacità di impegno, già riscontrata nell'esercizio precedente, pari al 93,7 per cento e di pagamento del 95,8 per cento;

si registra un aumento dei residui finali totali di 2,33 milioni, pari a circa l'1,28 per cento, costituiti per 153,24 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza e per 31,51 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti;

evidenziati aumenti rispetto alla previsione iniziale nei programmi 1.5 Integrazione europea (+2,21 milioni); 1.7 Promozione del sistema Paese (+3,62 milioni); 1.8 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (+3,39 milioni); 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (+12,81 milioni);

evidenziate, d'altra parte, riduzioni dei residui nei programmi 1.2 Cooperazione allo sviluppo (-8,3 milioni); 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (-4,45 milioni); 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico consolari, da 32,25 a 27,15 milioni (-5,1 milioni);

quanto alla Relazione sull'utilizzo degli stanziamenti per le politiche di cooperazione allo sviluppo, prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 125 del 2014, allegata al Rendiconto generale dello Stato, emerge che l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) comunicato dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l'anno 2018 è pari a 4.240,92 milioni di euro, corrispondenti allo 0,24 per cento del Reddito nazionale lordo;

il maggiore contribuente dell'APS italiano si conferma, anche per il 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze che, con erogazioni pari a 1.818,098 milioni di euro, determina il 42,87 per cento dell'APS complessivo; il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si colloca in seconda posizione destinando alla cooperazione allo sviluppo, insieme all'AICS, poco più di 1,3 miliardi di euro, pari al 31 per cento circa dell'APS; nel 2018, la quota del Ministero dell'interno, pari al 22,73 per cento dell'APS, è costituita da circa 964 milioni di euro notificati destinati, in misura prevalente, all'assistenza temporanea in Italia dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

tale dato, ove validato dall'OCSE, farebbe registrare un decremento di 0,06 punti percentuali del rapporto APS/RNL conseguito nel 2017, interrompendo la ten-

denza positiva del nostro APS osservata nel corso degli ultimi sei anni rispetto all'obiettivo adottato dalla comunità internazionale dello 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo;

con riferimento ai canali di intervento, il canale multilaterale, con contributi pari a 2.528.57 milioni di euro, inclusi i contributi al bilancio dell'Unione europea e al Fondo Europeo di Sviluppo (FES), rappresenta il 60,90 per cento dell'APS complessivo;

quanto al posizionamento sul piano internazionale, sulla base dei dati preliminari 2018 pubblicati dall'OCSE/DAC l'Italia si colloca all'ottavo posto nella classifica dei donatori del Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo-DAC per ammontare netto di APS, e al diciottesimo posto con riferimento al rapporto APS/RNL,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di adottare misure necessarie ad invertire il *trend* concernente l'investimento in Aiuto pubblico allo sviluppo al fine di realizzare l'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL entro il 2030.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, approvato dal Senato, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019, con riferimento alla Tabella n. 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2019;

evidenziato che:

lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il 2019, approvato con la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, recava previsioni di competenza per un totale di 2.758,58 milioni di euro, di cui 2.723,22 milioni di parte corrente e 35,36 milioni in conto capitale;

le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontavano complessivamente a 2.764,93 milioni di euro, dei quali 2.728,70 di parte corrente e 36,23 milioni in conto capitale;

la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2019 era valutata, nella legge di bilancio, in 37,19 milioni, per lo più di parte corrente, nella misura di 36,23 milioni, e soltanto 0,95 milioni di euro in conto capitale). La massa spendibile (competenza più residui) ammontava quindi a 2.795,77 milioni di euro;

tali previsioni hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio finanziario sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2019, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza

delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame;

le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo nel periodo gennaio-maggio derivanti dall'applicazione di provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio hanno determinato un aumento di 13,82 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di cassa;

con il provvedimento in esame, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si propone una variazione in diminuzione di 44,02 milioni di euro delle previsioni di competenza e di cassa, in gran parte riferita alle spese correnti (-43,77 milioni a fronte di -0,24 milioni in conto capitale);

quanto alla competenza, per effetto delle variazioni intervenute e di quelle proposte con il provvedimento in esame, le previsioni assestate per il bilancio 2019 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risultano pari a 2.728,39 milioni di euro, per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa le previsioni si assestano a 2.734,74 milioni;

con il disegno di legge di assestamento è altresì proposto un aumento dei residui pari a 150,14 milioni, di cui 102,58 milioni per la parte corrente e 47,56 milioni nel conto capitale, per cui i residui si assestano a 187,33 milioni di euro di cui 138,81 milioni ricadono nella parte corrente e 48,51 milioni nel conto capitale,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	67
Variazione nella composizione della Commissione	67
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella 11 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	68
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella 11 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta

sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che i deputati Furgiuele, Marchetti, Paulini, Pettazzi, Rixi e Traversi cessano di far parte della Commissione ed entrano a farne parte i deputati Boniardi, Castiello, Piccolo, Tofalo, Tomasi e Raffaele Volpi.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella 11.

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che, al termine dell'esame preliminare congiunto dei disegni di legge, l'iter proseguirà distintamente e che l'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei provvedimenti.

Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame in sede consultiva, presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti.

In particolare, per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, fa presente che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto invece concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione Bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione Bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti che siano stati eventualmente approvati, sono trasmessi alla Commissione Bilancio.

Avverte, quindi, che tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza dell'11 settembre, il termine per la presentazione di emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di assestamento è fissato alle ore 12 della giornata odierna.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, introduce l'esame congiunto dei due disegni di legge recanti, rispettivamente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019, approvati in prima lettura dal Senato nello scorso mese di luglio, ricordando che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al

Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Riferisce, quindi, che l'articolo 35 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196, del 31 dicembre 2009) dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.

L'articolo 36 della citata legge precisa, poi, che il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; ed il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

In particolare, il conto del bilancio fornisce l'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione ed è costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

L'istituto dell'assestamento di bilancio è invece volto a consentire, a metà esercizio, un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Dunque, il disegno di legge di assestamento si collega strettamente al disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente in quanto l'entità dei residui sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Passando, quindi, all'esame congiunto dei due disegni di legge, con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, segnala che per quanto concerne il dicastero della Difesa, le variazioni degli stanziamenti di

competenza tra le previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), pari a 20.968,9 milioni di euro, e quelle definitive a seguito della legge di assestamento (legge n. 111 del 2018), pari a 24.044,4 milioni di euro, hanno determinato una variazione in aumento di circa 3.075,5 milioni di euro, di cui 2.826,4 milioni di euro di spese correnti e 249,1 milioni di euro di spese in conto capitale. Le spese finali definitive del Ministero della difesa per l'anno 2018 ammontano quindi al 3,9 per cento della spesa finale definitiva del bilancio dello Stato. Con riferimento alle previsioni definitive, rileva inoltre che la spesa del Ministero della difesa è prevalentemente di parte corrente (21.311 milioni di euro). Le spese correnti incidono, dunque, sugli stanziamenti complessivi per l'89 per cento, mentre la spesa in conto capitale (2.733,4 milioni di euro) incide per il restante 11 per cento.

Passando all'analisi delle spese di competenza definitive riferite alle 3 missioni del Ministero, evidenzia che la missione « Difesa e sicurezza del territorio » è quella che assorbe quasi totalmente il complesso delle spese totali del Ministero stesso (22.547,7 milioni di euro, pari al 94 per cento). Essa, inoltre, è la missione che presenta la variazione di competenza più importante, avendo fatto registrare un aumento pari a 3.097,2 milioni di euro. Infatti, tutti i programmi di tale missione subiscono una variazione di segno positivo. In particolare, il Programma 5.2 (Approntamento e impiego delle forze terrestri) ha visto un incremento maggiore rispetto agli altri, pari a 931 milioni di euro; a seguire vi è il Programma 5.1 (Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza), con un incremento di 819,9 milioni di euro; leggermente più contenuti risultano gli aumenti a carico del Programma 5.6 (Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari) pari a 485,3 milioni di euro, del programma 5.4 (Approntamento e impiego delle forze aeree) pari a 494,2 milioni di euro e, infine, del programma 5.3 (Ap-

prontamento e impiego delle forze navali) che presenta l'incremento minore, pari a 366,8 milioni di euro.

Ciò chiarito, sottolinea come dal confronto degli ultimi 5 anni emerga che la spesa definitiva di competenza del Ministero della difesa è passata dai 22.191,8 milioni di euro del 2013 ai 24.044,4 milioni di euro del 2018, dopo essere scesa, nel 2015, a 20.951,4 milioni di euro.

Segnala, quindi, con riguardo agli stanziamenti presenti nei rendiconti di altri ministeri che hanno interessato la Difesa, che nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze insiste il Fondo per le missioni internazionali, mentre nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico rileva la missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » del programma 5 (Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo), in particolare, con riguardo al capitolo 7419, sul quale gravano le spese necessarie alla conduzione del programma di ammodernamento della flotta navale, al capitolo 7420 relativo al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al capitolo 7421, per la parte che riguarda principalmente il settore aeronautico, e al capitolo 7485, per i programmi FREMM.

Infine, evidenzia che i residui totali della Difesa alla data del 31 dicembre 2018 risultano aumentati di 9,1 milioni di euro di euro rispetto a quelli presenti al 1° gennaio 2018, aumento imputabile esclusivamente alle spese in conto capitale.

Passando al disegno di legge di assestamento 2019, ricorda che la legge di bilancio 2019-2021 (legge n. 145 del 2018) ha autorizzato, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 21.432,2 milioni di euro nel 2019. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2019, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 1.269,7 milioni di euro di euro di cui 208,4 per la parte corrente e 1.061,3 per il conto capitale.

In particolare, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni

del bilancio dello Stato per il 2019, indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. Il disegno di legge reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento. Come evidenziato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, in linea con quanto convenuto dal Governo italiano nell'ambito della negoziazione avviata con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono volte ad ottenere un miglioramento del valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni stimato in circa 5,6 miliardi.

Con specifico riguardo al Ministero della difesa, sottolinea che il disegno di legge di assestamento 2019 interviene sulle previsioni iniziali del dicastero sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2019 che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge in esame. In particolare, le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 792,1 milioni di euro delle previsioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa, mentre la variazione proposta con il disegno di legge di assestamento 2019, prevede, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, un decremento di 155,9 milioni di euro per la competenza e 156,3 milioni di euro per la cassa, dovuta principalmente alla variazione della missione Difesa e sicurezza del territorio pari a -126,3 milioni di euro; segue poi una variazione pari a -26,8 milioni di euro per la Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ed, infine,

una variazione negativa, pari a -2,7 milioni di euro, per la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

In conclusione, le previsioni iniziali per il bilancio 2019 pari a 21.432,2 milioni di euro vengono ad assestarsi in 22.068,4 milioni di euro, per la competenza, in 23.113,3 milioni di euro per la cassa e in 2.450 milioni di euro per i residui. Pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 636 milioni di euro in termini di competenza.

Si sofferma, da ultimo, sulla relazione sul rendiconto generale dello Stato 2018 con cui la Corte dei conti ha analizzato la gestione finanziaria del Ministero della difesa con riferimento alle spese allocate nelle missioni e nei programmi, indicando i principali risultati.

In particolare, rileva che la Corte ha osservato che la spesa militare attualmente sostenuta dall'Italia continua ad essere sbilanciata a favore delle spese di personale. Nel 2018 le percentuali di ripartizione degli impegni assunti per la Funzione difesa sono risultate pari al 71,7 per cento per il personale (66,8 nel 2014), al 14,1 per l'esercizio (14,5 nel 2014) ed al 14,2 per l'investimento (18,6 nel 2014), allontanandosi dall'obiettivo che si era prefissata la legge di riforma in senso riduttivo dello strumento militare (legge n. 244 del 2012) che fissava il rapporto tendenziale nella combinazione percentuale 50-25-25, rispettivamente tra spese di personale, di esercizio ed investimento. La Corte osserva anche che, al fine di contrarre gli oneri, il personale di truppa dovrebbe rappresentare i tre quinti del complesso delle Forze armate.

Inoltre, il budget assegnato alla Difesa continua a rivelarsi non adeguato agli obiettivi fissati in ambito NATO. Infatti, sulla base del dato stimato per il 2018, l'Italia avrebbe assestato il rapporto tra le spese per la difesa ed il Pil a prezzi costanti intorno all'1,15 per cento, come nel 2017, restando sempre lontana dal 2

per cento fissato come obiettivo per il 2024 dalle linee guida NATO assunte nella riunione del 2014 in Galles.

Con riguardo, poi, alle missioni internazionali, la Corte evidenzia che anche nel 2018 l'attuazione della legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016) ha continuato a manifestare alcuni problemi di finanziamento, in quanto il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali è risultato insufficiente al soddisfacimento del fabbisogno annuale programmato dai dicasteri interessati, rendendo necessario reperire ulteriori risorse nel corso dell'esercizio finanziario.

Infine, con riguardo agli investimenti della Difesa, la Corte sottolinea che circa i due terzi dei principali programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa sono sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico: dei 3.402,6 milioni di pagamenti destinati ai programmi d'armamento 2.067,7 milioni sono imputabili al MISE e 1.334,9 milioni alla Difesa.

Tutto ciò considerato, si riserva di presentare una relazione favorevole a conclusione del dibattito.

Renzo TONDO (MISTO-NCI-USEI) osserva come la discussione sui due provvedimenti di bilancio in esame non possa esimersi dall'effettuare una valutazione politica sulla recente sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente condannato un alto ufficiale a risarcire civilmente le famiglie dei Caduti di Nassiriya.

Ritiene inconcepibile la pronuncia della Corte e sottolinea come questa costituisca un fatto particolarmente grave sul quale sarebbe opportuno che la politica intervenga prendendo posizioni a favore di tutti quei militari che hanno trascorso l'intera carriera a servizio dello Stato.

Salvatore DEIDDA (FDI) evidenzia come, con riguardo al dicastero della Difesa, la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato rilevi le stesse criticità che il proprio gruppo ha denunciato sin dall'inizio della legislatura.

Si sofferma, in particolare, sulla carenza di risorse finanziarie stanziata nel bilancio che rimangono lontane dall'obiettivo del 2 per cento del PIL, stabilito in ambito Nato, sulla sproporzione esistente nell'allocazione delle risorse tra le tre fondamentali voci del bilancio (personale, investimenti ed esercizio) ancora troppo sbilanciate a favore del personale, nonché sulla mancata adozione di misure strutturali in grado di migliorare gli standard della Difesa.

In questo contesto, ribadisce quanto più volte affermato riguardo alla necessità di assegnare direttamente alla Difesa le risorse economiche stanziata nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico e destinate agli investimenti tecnologici della Difesa.

Ritiene, inoltre, che non sia più possibile continuare a sostenere che la carenza della dotazione strumentale possa essere compensata attraverso l'elevata qualità del capitale umano a disposizione ed auspica, anche se nutre forti perplessità, che il nuovo Governo voglia invertire la tendenza incrementando le spese per la Difesa anche sostenendo, presso l'Unione europea, l'opportunità di non far rientrare le spese militari nell'ambito di quelle soggette ai limiti stabiliti dal patto di stabilità.

Francesco ZICCHIERI (LEGA) manifesta lo stupore del proprio gruppo per la modalità con cui sono ripresi i lavori dopo una crisi di governo che ha condotto ad un cambio di maggioranza.

Sarebbe stato logico attendersi una comunicazione sulla quale poter svolgere un dibattito e lamenta che, invece, si è preferito andare avanti come se non fosse cambiato nulla.

Ringrazia, quindi, il deputato Raffaele Volpi per l'impegno e il lavoro svolto in qualità di sottosegretario nel precedente Governo e assicura che il gruppo della Lega continuerà a lavorare con impegno ed assiduità in Commissione come forza di opposizione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, sottolinea come l'intervento del collega Zicchieri non

rientri nell'ambito della materia oggetto dei provvedimenti in esame e ricorda che il dovere della presidenza è quello di garantire lo svolgimento dei lavori parlamentari della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella 11.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di

emendamenti è scaduto alle ore 12 di questa mattina.

Comunica, quindi, che non sono pervenute proposte emendative riferite ai disegni di legge in esame.

Ricorda, infine, che l'esame si concluderà con la votazione di due relazioni alla V Commissione, una per ciascun provvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI condivide la proposta di relazione presentata dal relatore.

Salvatore DEIDDA (FDI) osserva, innanzitutto, che il provvedimento si riferisce all'azione di governo di una maggioranza diversa da quella che sostiene l'attuale Esecutivo.

Sottolinea, quindi, che la proposta di relazione testé presentata non reca alcun riferimento alle criticità manifestate dal bilancio della Difesa e riportate anche nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2018 con cui la Corte dei conti ha analizzato la gestione finanziaria del medesimo dicastero.

Preannuncia, pertanto, un voto contrario da parte del gruppo di Fratelli d'Italia, auspicando che la nuova maggioranza voglia finalmente avviare un percorso volto a incrementare la spesa per la Difesa.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) preannuncia un voto favorevole da parte del gruppo della Lega che, coerentemente, sostiene la linea di comportamento assunta dal precedente Governo di cui faceva parte.

Sottolinea, tuttavia, che anche durante l'esperienza di Governo il proprio gruppo non si è mai sottratto dall'evidenziare le criticità che gravano sul bilancio della Difesa, svolgendo un'azione di pungolo confermata anche dalle dichiarazioni del precedente Ministro, Elisabetta Trenta, che più volte ha lamentato le difficoltà provenienti dall'azione degli alleati di Governo.

Conclude auspicando che il nuovo Ministro della difesa voglia riferire quanto prima alla Commissione sulle linee programmatiche del dicastero e che si possa avviare una proficua interlocuzione per lavorare nel migliore dei modi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI condivide la proposta di relazione presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2018 (C. 2017 Governo) approvato dal Senato;

evidenziato che il conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per il 2018 reca quantificazioni definitive di competenza per complessivi 24.044,4 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni iniziali, di circa 3.075,5 milioni di euro;

evidenziato, altresì, che la spesa definitiva del Ministero della difesa di parte corrente è pari a 21.311 milioni di euro, mentre quella in conto capitale ammonta a 2.733,4 milioni di euro;

sottolineato che le più consistenti variazioni di competenza hanno interessato la missione «Difesa e sicurezza del territorio», che ha registrato un incremento di 3.097,2 milioni di euro;

considerato che, dal confronto negli ultimi 5 anni, la spesa definitiva di competenza del Ministero della difesa è passata dai 22.191,8 milioni di euro del 2013 ai 24.044,4 milioni di euro del 2018, dopo essere scesa, nel 2015, a 20.951,4 milioni di euro;

preso atto delle valutazioni formulate dalla Corte dei conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2017 per la parte di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. Tabella 11 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo) approvato dal Senato;

rilevato che:

le variazioni disposte con atto amministrativo, già introdotte in bilancio e non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, un aumento di 792,1 milioni di euro nelle previsioni di competenza e di cassa, mentre la variazione proposta con il disegno di legge di assestamento 2019 prevede un decremento di 155,9 milioni di euro per la competenza e 156,3 milioni di euro per la cassa;

le previsioni assestate per il 2019 ammontano a 22.068,4 milioni di euro, a fronte di previsioni iniziali pari a 21.432,2 milioni di euro;

sottolineato che la Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame precisa che, in linea con quanto convenuto dal Governo italiano nell'ambito della negoziazione avviata con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono volte ad ottenere un miglioramento del valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni stimato in circa 5,6 miliardi,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	77
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	77

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	88

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	91

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 96 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	92
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	93

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Atto n. 95 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	95
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99 (Rilievi alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	104
SEDE REFERENTE:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	133

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 10.15.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che entrano a far parte della Commissione bilancio i deputati Massimo GARAVAGLIA e Vannia GAVA del gruppo Lega e Carmelo Massimo MISITI, del gruppo M5S, in sostituzione del deputato Federico D'INCÀ, che ha assunto un incarico di Governo. Comunica altresì che cessano di far parte della Commissione bilancio i deputati Maura TOMASI e Alberto RIBOLLA, del gruppo Lega.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, rivolge un saluto al Viceministro Misiani e augura buon lavoro al nuovo Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, si associa all'augurio formulato dal relatore.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, ricorda che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, il cosiddetto anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è formato da due parti, costituite rispettivamente dal conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle

entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e dal conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

In attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – come riformulato a seguito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, attuata con il decreto legislativo n. 90 del 2016 – al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, che, oltre ad esporre le risultanze della gestione per ciascun programma di spesa, è elaborata in modo confrontabile con la corrispondente nota al bilancio di previsione, anche al fine della valutazione dell'operato delle Amministrazioni.

Esso è inoltre corredato del Rendiconto economico, in linea con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).

L'analisi delle risultanze del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2018 consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nell'ambito del perimetro dell'amministrazione statale. A tale fine le risultanze del rendiconto vengono sottoposte a trattamenti contabili che rispondono all'applicazione delle regole standardizzate del Sistema Europeo dei Conti – SEC e che hanno lo scopo di trasformare i dati di contabilità pubblica

(impegni, pagamenti, accertamenti e incassi) nei corrispondenti aggregati espressi in termini di competenza economica, che costituisce il criterio di riferimento della contabilità nazionale.

Il Rendiconto viene, in tal modo, raccordato con il Conto economico dello Stato, che costituisce un sottosettore di rilievo del più generale Conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, nel quale confluiscono, altresì, i conti delle amministrazioni locali e quello degli enti di previdenza. Tale Conto, com'è noto, è utilizzato come esclusivo quadro di riferimento per la verifica del rispetto dei vincoli europei in termini di indebitamento netto e di debito pubblico.

È pertanto opportuno, al fine di meglio contestualizzare il Rendiconto nel quadro di finanza pubblica, integrarne l'analisi con una sintetica ricognizione delle risultanze dei principali saldi di finanza pubblica in riferimento al medesimo esercizio.

A tal fine riporta i dati definitivi di consuntivo per il 2018 relativi al conto economico della Pubblica Amministrazione (PA), che costituisce l'aggregato di riferimento per i parametri di finanza pubblica (indebitamento netto e debito) assunti nelle regole della *fiscal governance* adottata nell'ambito dell'Unione europea (UE).

A questo riguardo, evidenzia che nel 2018 il PIL nominale è stato pari a 1.756,982 miliardi di euro, con una crescita dell'1,7 per cento rispetto all'anno precedente, mentre in termini di volume (PIL reale) la crescita è stata dello 0,9 per cento rispetto al 2017.

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica, segnala che i dati riferiti all'esercizio 2018 concluso, resi noti dall'ISTAT, attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a -37,505 miliardi, corrispondente al 2,1 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento di circa 3,8 miliardi rispetto all'anno 2017, anno nel quale l'indebitamento è risultato pari a -41,285 miliardi, corrispondente al 2,4 per cento del PIL.

Dal confronto fra il 2018 e il 2017 emerge che hanno contribuito al predetto miglioramento sia un incremento del saldo primario (+3,1 miliardi), sia una riduzione della spesa per interessi (-0,6 miliardi). In termini relativi, il saldo primario è cresciuto all'1,6 per cento del PIL (a fronte del +1,4 per cento registrato nel 2016 e nel 2017), mentre la spesa per interessi è diminuita dal 3,8 per cento del 2017 al 3,7 per cento del PIL del 2018.

Limitando l'analisi ai principali aggregati del conto economico della pubblica amministrazione, rileva che al miglioramento del saldo concorre principalmente un incremento delle entrate (per 12,5 miliardi), che determina effetti più che compensativi rispetto all'incremento delle spese (per 8,7 miliardi).

Il saldo di parte corrente nel 2018 è stato positivo e pari a 17,168 miliardi, a fronte dei 19,295 miliardi del 2017. Tale peggioramento di 2,1 miliardi (pari all'11 per cento) è il risultato di un aumento delle entrate correnti di circa 15,4 miliardi, a fronte di un incremento delle uscite correnti di circa 17,5 miliardi.

Le entrate totali del 2018 delle amministrazioni pubbliche registrano rispetto all'anno 2017, in valore assoluto, un incremento di 12,5 miliardi di euro (da 803,6 miliardi a 816,1 miliardi di euro). Poiché tale incremento (+1,6 per cento) risulta proporzionalmente inferiore all'incremento del PIL nominale (+1,7 per cento), l'andamento delle entrate totali rispetto al prodotto interno lordo registra una contrazione, attestandosi al 46,4 per cento del PIL (-0,1 punti percentuali rispetto al 2017).

In particolare, le entrate correnti evidenziano, rispetto al 2017, un incremento di circa 15,4 miliardi (+1,9 per cento), determinato da un aumento delle imposte indirette (+2,1 per cento) e dei contributi sociali (+4,3 per cento), a fronte di una riduzione delle imposte dirette (-0,7 per cento). In rapporto al PIL, le entrate correnti registrano un incremento di 0,1 punti percentuali, passando dal 46,1 per cento al 46,2 per cento del prodotto in-

terno lordo. Le imposte in conto capitale registrano, invece, una contrazione di 840 milioni di euro (-36,2 per cento).

La pressione fiscale nel 2018 resta invariata rispetto al 2017, al 42,1 per cento del PIL, mentre le spese finali del 2018 hanno mostrato un incremento in valore assoluto rispetto al 2017, impatto che è stato parzialmente stemperato, nei suoi effetti peggiorativi sui saldi, dalla crescita economica registrata nell'anno, da cui è conseguito un netto incremento delle entrate correnti rispetto al 2017.

In valore assoluto, le spese si attestano nel 2018 a 853,6 miliardi, in aumento dell'1 per cento rispetto al 2017, anno in cui l'analogo valore era stato di 844,9 miliardi.

Nel complesso, diminuisce leggermente l'incidenza delle spese complessive rispetto al PIL, passando dal 48,9 per cento del 2017 al 48,6 per cento del 2018. La variazione « complessiva » è il prodotto dell'incremento di 2,3 punti di PIL della spesa corrente, a fronte di una riduzione dello 0,9 per cento della spesa per interessi e una riduzione del 13,1 per cento della spesa in conto capitale.

Per quanto riguarda, infine, il debito pubblico, a fine 2018 era pari a 2.321,957 miliardi di euro (132,2 per cento del PIL), in aumento di 52,947 miliardi di euro rispetto ai 2.269,01 del 2017 (131,4 per cento del PIL), con un incremento del rapporto debito/PIL dello 0,8 per cento. Segnala che si tratta di una inversione di tendenza rispetto alla progressiva, sebbene contenuta, riduzione intervenuta dopo la rapida crescita verificatasi nel periodo 2008-2013, durante il quale il debito è passato dal 99,8 al 129,0 per cento del PIL, con una crescita media annua di circa 4,2 punti percentuali.

Venendo ora al contenuto del disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, osserva che la gestione di competenza ha fatto conseguire, nel suo insieme, un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive.

Anche a raffronto con l'esercizio precedente, i dati di consuntivo evidenziano un miglioramento sia del saldo netto da

finanziare che del ricorso al mercato. Più contenuto risulta il valore positivo del risparmio pubblico.

In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2018 un valore negativo per circa 20 miliardi di euro (pari all'1,1 per cento del PIL, mentre era l'1,7 per cento nel 2017), con un miglioramento di oltre 9 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2017 (-29,1 miliardi), dovuto al sensibile aumento delle entrate finali (+8,6 miliardi) ed alla riduzione delle spese finali (-473 milioni). Il miglioramento del saldo è ancora più evidente (circa 24 miliardi) se confrontato con le previsioni definitive, che prevedevano un valore negativo del saldo di -43,9 miliardi.

Si registra, invece, un peggioramento del risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti), il quale passa dai 31,6 miliardi di euro registrati nel 2017 ad un valore di 27,4 miliardi (corrispondente all'1,6 per cento del PIL), con una riduzione di circa 4,2 miliardi rispetto al 2017. Tale situazione è determinata dal maggior incremento delle spese correnti (+13 miliardi) rispetto al complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+8,9 miliardi). Se confrontato con le previsioni definitive, il risparmio pubblico presenta, invece, un miglioramento di quasi 22 miliardi.

Il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2018 a 225,1 miliardi (con un'incidenza sul PIL del 16,6 per cento), evidenziando un miglioramento di 44,8 miliardi rispetto al 2017, riprendendo quindi, dopo il dato del 2017 (in cui tale saldo si era assestato a oltre 271 miliardi di euro), il *trend* in discesa registrato negli ultimi anni (260,4 miliardi nel 2014, 257,1 miliardi nel 2015, 207,1 miliardi nel 2016).

Il valore del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato registrati nel 2018 si mantengono comunque al di sotto del limite massimo fissato dalla legge di bi-

lancio per il 2018 (tetto stabilito, rispettivamente, in -45.470 milioni e in 274.000 milioni).

Il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2018 che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali (+8,6 miliardi) rispetto all'anno precedente, ascrivibile alle entrate tributarie, ed una lieve flessione (-474 milioni) degli impegni delle spese finali.

Guardando alle entrate complessive, l'entità degli accertamenti (comprensivi delle entrate per accensione di prestiti) è risultata nel 2018 pari a 840,7 miliardi di euro, con una diminuzione rispetto al 2017 (-2,8 per cento, circa -23,9 miliardi), che trae origine soprattutto dalla dinamica degli accertamenti delle entrate del Titolo IV – accensione prestiti (-32 miliardi rispetto al 2017).

Dal lato della spesa, la flessione degli impegni finali nel 2018 è frutto di una contrazione delle spese in conto capitale (-13,6 miliardi) e di un incremento della spesa corrente (+13,1 miliardi) rispetto al 2017.

Relativamente agli impegni complessivi di spesa, essi ammontano nel 2018 (incluse le spese per rimborso prestiti) a 816,7 miliardi. Rispetto ai risultati dell'anno precedente, la gestione presenta una riduzione degli impegni complessivi di spesa di -37,4 miliardi di euro (-4,4 per cento), determinata, in particolare, oltre che dalle spese in conto capitale, dal rimborso delle passività finanziarie (-37 miliardi). Questo dato si riflette in una diminuzione della « Capacità d'impegno » (cioè del rapporto tra le somme impegnate e gli stanziamenti definitivi) nel 2018 rispetto al 2017.

Passando ad esaminare la gestione dei residui, rileva che il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti presentava, al 1° gennaio 2018, residui attivi per 204 miliardi di euro e residui passivi per 137,9 miliardi, con un'eccedenza attiva di 66 miliardi di euro. Nel corso dell'esercizio la situazione delineata si è modificata: infatti, dal lato delle entrate, si sono registrate variazioni in diminuzione pari a 46 miliardi di euro e

dal lato delle uscite si è registrata una analoga diminuzione di 17,5 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi eliminati per perenzione amministrativa. A seguito di tali variazioni, gli accertamenti di residui attivi provenienti dai precedenti esercizi ammontano a 158 miliardi di euro, mentre i residui passivi ammontano a 120 miliardi di euro.

Con riguardo, poi, ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2018, le somme rimaste da riscuotere e da versare ammontano a 88 miliardi di euro e quelle rimaste da pagare raggiungono 68,3 miliardi di euro. In termini di tasso di formazione di nuovi residui passivi, questo aumenta dall'8,2 per cento registrato nel 2017, all'8,4 per cento registrato nel 2018. Tale aumento è riconducibile al maggiore tasso di riduzione dei pagamenti di competenza rispetto al tasso di riduzione degli impegni.

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2018 espone residui attivi per 203,9 miliardi di euro e residui passivi per 140,36 miliardi di euro, con un'eccedenza attiva di 63,57 miliardi di euro. Quest'ultima presenta, rispetto all'inizio dell'esercizio, una diminuzione di 2,6 miliardi di euro circa, dovuto ad una riduzione del volume dei residui attivi per 136 milioni di euro e un aumento dei residui passivi per 2,4 miliardi di euro.

Venendo alla gestione di cassa – alle cui risultanze concorrono la gestione di competenza e la gestione dei residui – la stessa è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.

In termini di cassa, come già riscontrato per la gestione di competenza, i saldi registrano un peggioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2017.

Passando in rassegna i saldi della gestione di cassa al lordo delle regolazioni contabili, osserva che nel 2018 il saldo netto da finanziare è risultato pari a 45,9 miliardi, con un miglioramento di 16,3 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era attestato a -62,2 miliardi di euro).

Il risparmio pubblico risulta di -9,5 miliardi di euro, con un miglioramento di oltre 2,9 miliardi rispetto al dato del 2017. Esso indica che i pagamenti per spese correnti hanno superato gli incassi registrati sulle entrate correnti.

Il ricorso al mercato si attesta nel 2018 su di un valore di circa -251 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di 53,1 miliardi) rispetto al 2017, anno in cui tale saldo aveva raggiunto il valore assoluto più elevato degli ultimi anni (pari a -304 miliardi). Si ricorda che nel 2015 era stato di 300,9 miliardi, di 286,4 miliardi nel 2014 e di 248,0 miliardi di euro nel 2013).

Tutti e tre i saldi registrano valori migliori rispetto alle previsioni, sia iniziali che definitive.

Per quanto concerne il Conto generale del patrimonio, lo stesso, com'è noto, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio. Secondo quanto dispone l'articolo 36, comma 2, della legge n. 196 del 2016, esso comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2018 si rileva che le attività finanziarie hanno presentato nel 2018 un aumento complessivo di 20,1 miliardi di euro, passando da 636 a 656 miliardi di euro; nello specifico, va registrato un aumento delle attività finanziarie di breve termine (+7.131 milioni di euro) dovuto all'aumento registrato nei « residui attivi per denaro da riscuotere » (+5.386 milioni) e nei « crediti di tesoreria » (+7.267 milioni), compensato in parte da una diminuzione nei « residui attivi per denaro presso gli agenti della riscossione » (-5.522 milioni).

Quanto alle attività finanziarie di medio-lungo termine, si è assistito ad un aumento complessivo di 13.029 milioni.

Va altresì ricordato che nel ciclo del bilancio 2018, con riferimento al triennio

di programmazione 2018-2020, è stato integrato per la prima volta il processo di revisione della spesa, così come previsto dall'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ottica di un rafforzamento della programmazione finanziaria e con l'obiettivo di conseguire un maggior grado di sistematicità del processo di revisione della spesa. Tale disposizione richiede la fissazione di obiettivi di spesa per i ministeri, coerenti con gli obiettivi programmatici, a monte della fase di formazione ed esame delle proposte di bilancio e assicura il monitoraggio delle misure amministrative e legislative previste per consentire correzioni tempestive in corso d'opera. Si mira, da una parte, ad invertire l'ordine con il quale si assegnano le risorse alle diverse finalità e alle strutture amministrative con il bilancio di previsione, ancorando il processo di predisposizione dello stesso alle compatibilità macro-economiche e alle priorità indicate nel Documento di economia e finanza, approvato dal Parlamento, e dall'altra, a garantire una effettiva ed efficace attuazione. Le proposte di risparmio dei Ministeri sono confluite nella legge di bilancio, attraverso specifiche disposizioni normative, con le quali sono stati rivisti i parametri che determinano la spesa e, in più ampia misura, tramite azioni di razionalizzazione delle strutture e dei processi. A fronte dell'obiettivo di 1 miliardo in termini di indebitamento netto, gli stanziamenti del bilancio sono stati ridotti per circa 1,3 miliardi di euro che decorrono – in base al diverso impatto delle spese e secondo la loro natura – in conformità ai criteri di contabilità nazionale.

Infine, ritiene utile ricordare che il 2018 è il secondo esercizio finanziario consecutivo in cui, in via sperimentale, è stata introdotta l'«azione» come ulteriore livello di articolazione dei programmi di spesa. Per quanto riguarda il contenuto delle azioni dei programmi trasversali, la Nota metodologica fornisce apposite indicazioni sui contenuti.

Per quanto attiene al ricorso a strumenti di flessibilità di bilancio in fase gestionale, il disegno di legge contiene una illustrazione delle diverse forme di flessibilità e dei conseguenti esiti. L'analisi dei dati per l'esercizio 2018 conferma la tendenza dell'esercizio precedente, mostrando come le nuove forme di flessibilità vengano utilizzate soprattutto dai responsabili delle strutture in cui si articolano le Amministrazioni (direttori generali), che colgono l'opportunità di vedere ampliata la propria autonomia di intervento sul bilancio, mentre più difficoltà incontra l'adozione dei nuovi strumenti di flessibilità destinati ad una gestione trasversale all'intera Amministrazione, per la quale è necessario un superiore coordinamento e una più ampia programmazione delle risorse stesse.

Il disegno di legge di assestamento ha la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Per questo profilo, esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene poi definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione:

per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, che costituiscono le unità di voto, ed è predisposto nell'ambito del quadro normativo definito dalla legge di contabilità.

Come previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge di contabilità, anche in sede di assestamento possono essere modificati gli stanziamenti di spese predeterminate per legge in virtù della c.d. flessibilità di bilancio, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. I margini di flessibilità in sede di assestamento sono stati ampliati a seguito delle modifiche introdotte prima dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e poi dall'articolo 5 della legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge di contabilità prevedendo la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra unità di voto diverse (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione), ferma restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

La legge n. 163 del 2016 ha inoltre introdotto la previsione, a partire dal 2017, che anche il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Tale relazione è aggiornata

nata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2019 (approvato con la legge n. 145 del 2018) indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. Il disegno di legge reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento. In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.

L'articolo 2 dispone la riduzione degli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge di contabilità e finanza pubblica rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). In particolare si tratta del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il cui importo viene ridotto di 130 milioni di euro; dei Fondi speciali per la riscrittura in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, ridotti di 50 milioni di euro; del Fondo di riserva per le spese impreviste, ridotto di 150 milioni; del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, ridotto di 500 milioni. I citati fondi sono inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Passando all'analisi dei risultati finanziari determinati dal disegno di legge di assestamento per il 2019, la relazione allo stesso evidenzia, in termini di competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che si attesta ad un valore di -58,9 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -59,4 miliardi.

Il miglioramento di 435 milioni di euro del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali è dovuto essenzialmente all'effetto positivo per 1,92 miliardi di euro derivante dalle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, in parte compensato per -1,48 miliardi dalle variazioni per atto amministrativo.

Anche gli altri saldi evidenziano un andamento positivo: il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un miglioramento di 364 milioni rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto positivo sul saldo, per complessivi 5,3 miliardi, passando da circa -290,9 miliardi di euro a circa -285,6 miliardi.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento risultano coerenti con i livelli programmatici di saldo netto programmatico fissati con la legge di bilancio e, nel complesso, riflettono in larga parte l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle stime già formulate con il Documento di economia e finanza (DEF) 2019. Per altra parte, le maggiori spese trovano corrispondente compensazione in un aumento delle entrate o nella riduzione di altre voci di spesa.

Il miglioramento del saldo netto da finanziare che si determina nelle previsioni assestate, in termini di competenza, rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto essenzialmente ad un decremento delle spese finali per 668 milioni di euro (che passano da 637.991 a 637.323 milioni di

euro), parzialmente compensato da una riduzione delle entrate finali di 232 milioni di euro (che scendono da 578.638 a 578.406 milioni di euro).

Il miglioramento deriva dall'effetto congiunto delle variazioni per atto amministrativo adottate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2018 che, in realtà, determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di quasi 1,5 miliardi in termini di competenza, connesso principalmente all'incremento delle spese finali (+2,3 miliardi), e delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, che invece determinano un miglioramento del saldo netto pari a 1,9 miliardi in termini di competenza rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, derivante da una proposta di riduzione delle spese finali (-2,9 miliardi) parzialmente compensata da una proposta di diminuzione delle entrate finali (-1 miliardo).

Sottolinea che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono volte ad ottenere un miglioramento del valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di circa 5,6 miliardi, secondo quanto stimato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, in linea con quanto convenuto dal Governo italiano nell'ambito della negoziazione avviata con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018.

In particolare, le proposte di variazioni delle entrate del provvedimento di assestamento (sebbene negative in termini di saldo netto da finanziare per -1.022 milioni) determinano un miglioramento dell'indebitamento netto di complessivi 4.965 milioni di euro, derivante interamente dall'aumento delle entrate risultante dal monitoraggio degli introiti (non incidono, infatti, sull'indebitamento netto le riduzioni di entrate per l'adeguamento alle nuove stime del DEF 2019, in quanto già scontate nelle previsioni tendenziali).

Le proposte di riduzione delle spese (-2.941 milioni in termini di saldo netto da

finanziare) determinano un miglioramento dell'indebitamento netto di 626 milioni di euro. Anche per le spese si sottolinea che le riduzioni degli stanziamenti di spesa proposte con il disegno di legge di assestamento afferenti agli accantonamenti indisponibili costituiti dalla legge di bilancio 2019 (ai sensi dell'articolo 1, comma 1117, legge n. 145 del 2018), per circa 2 miliardi di euro, non hanno effetti sull'indebitamento netto in quanto già scontati nelle previsioni tendenziali del DEF 2019.

In relazione alla correzione complessiva dei saldi di finanza pubblica, la Relazione tecnica precisa inoltre che ulteriori 0,5 miliardi di euro di riduzione dell'indebitamento netto derivano dai maggiori introiti delle c.d. «Aste CO2» e dalle maggiori entrate per flussi con la UE. Si tratta di misure i cui effetti finanziari non incidono tuttavia sul disegno di legge di assestamento in esame, in quanto agiscono al di fuori dal perimetro del bilancio dello Stato.

Ricorda, infine, che il 30 luglio è stato convertito in legge dal Parlamento il decreto-legge n. 61 del 2019 che, insieme al disegno di legge di assestamento in esame, completa l'insieme delle misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018, per ulteriori 1,5 miliardi di euro di risparmi.

Con riguardo alle proposte di variazioni formulate con il disegno di legge di assestamento, le stesse vanno distinte tra quelle concernenti le entrate e quelle relative alle spese.

Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 1.022 milioni di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio.

La Relazione illustrativa al disegno di legge specifica che le variazioni alle entrate del bilancio dello Stato disposte con il provvedimento di assestamento in esame sono state elaborate per tenere conto del quadro macroeconomico definito nel DEF di aprile 2019, assunto a base per l'ag-

giornamento delle stime per l'anno 2019, nonché degli andamenti effettivi del gettito registrati a tutto maggio dell'esercizio in corso. Dal monitoraggio emerge, in particolare, un miglioramento delle entrate finali tale da compensare, in larga parte, la contrazione scontata nelle stime dello scorso aprile, derivante dal nuovo quadro macroeconomico.

Per quanto riguarda la variazione complessiva delle entrate si evidenzia che 6.716 milioni di euro riguardano la riduzione delle entrate tributarie, determinata, da un lato, dall'adeguamento in riduzione per 9.191 milioni della stima al quadro più aggiornato del DEF 2019 e, dall'altro lato, dall'andamento più favorevole per 2.475 milioni registrato nei primi mesi dell'anno. In termini di composizione, la variazione totale si distribuisce sostanzialmente in egual misura tra imposte dirette e imposte indirette. Per le imposte dirette, la riduzione complessiva è di 3.713 milioni, di cui 5.413 milioni già considerati nelle stime dei tendenziali di finanza pubblica. Quanto alle imposte indirette, la flessione complessiva è di 3.000 milioni, per lo più ascrivibile all'adeguamento al quadro di previsione del DEF, solo in parte mitigata dall'andamento più favorevole atteso sulla base dei risultati già conseguiti, in particolare, per i proventi del gioco del lotto (per 475 milioni), al lordo delle maggiori spese per gli aggi da corrispondere ai concessionari del gioco e per il pagamento delle relative vincite (per 270 milioni), nonché per il gettito IVA. Si evidenzia, quindi, che 5.594 milioni di euro si riferiscono invece all'incremento delle entrate extra-tributarie, spiegato in larga parte dai maggiori utili di gestione della Banca d'Italia già versati allo Stato per l'importo complessivo di 5.710 milioni, di cui 1.710 milioni quali maggiori entrate rispetto alle previsioni del DEF. Ulteriori 1.915 milioni di euro riguardano le maggiori entrate per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche, di cui 1.430 non previsti nelle stime del DEF. Infine, 100 milioni di euro riguardano le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti.

Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento, che determinano una complessiva riduzione di 2.941 milioni di euro, interessano le spese correnti, che diminuiscono di 1.441 milioni di euro (al netto degli interessi) e di quasi 1 miliardo per la parte relativa agli interessi, ma anche le spese in conto capitale, che si riducono di 541 milioni.

La relazione illustrativa chiarisce che concorrono alla riduzione complessiva della spesa le riduzioni disposte in relazione agli accantonamenti operati con la legge di bilancio 2019 (ai sensi dell'articolo 1, commi 1117-1120, della legge n. 145 del 2018), disposti per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Al riguardo si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 tali accantonamenti sono stati confermati per l'anno 2019, come rimodulati dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze n. 111962 del 23 maggio 2019.

A fronte di tale conferma, il disegno di legge di assestamento in esame, oltre a effettuare ulteriori rimodulazioni degli accantonamenti – con riferimento ad alcune specifiche appostazioni di bilancio, quali gli stanziamenti del Fondo per le politiche sociali (40 milioni), diritto allo studio (30 milioni), funzionamento università (40 milioni) e alta tecnologia (50 milioni) e, per 300 milioni, per il finanziamento del trasporto pubblico locale – dispone le relative riduzioni degli stanziamenti di competenza e di cassa, da cui deriva il corrispondente miglioramento del saldo netto da finanziare.

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2019 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 1.929 milioni di euro, derivante da una riduzione delle entrate finali per 232 milioni e da una variazione in diminuzione delle spese finali per 2.160 milioni.

Migliorano anche gli altri saldi: il saldo primario di 158 milioni di euro, il risparmio pubblico di 2.055 milioni e il ricorso al mercato di 6.586 milioni.

In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -134,7 miliardi, con un miglioramento di quasi 2 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, dovuti alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (+3.393 milioni), in parte compensate dalle variazioni per atto amministrativo che incidono negativamente per 1,5 miliardi.

Per quanto concerne gli altri saldi, il ricorso al mercato (al lordo delle regolazioni debitorie) aumenta di 6,6 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -361,6 miliardi; il saldo primario, partendo dal valore negativo di 56,7 miliardi, raggiunge l'importo di 56,6 miliardi; il risparmio pubblico migliora di oltre due miliardi, attestandosi nelle previsioni assestate a -82,8 miliardi di euro.

Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca, in termini di cassa, variazioni del tutto analoghe a quelle previste in termini di competenza, ossia una riduzione per 1.022 milioni di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio, con una riduzione delle entrate tributarie di 6.716 milioni e un incremento delle entrate extra-tributarie di 5.594 milioni.

Riguardo alle spese finali, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento delle spese di circa 2,3 miliardi, parzialmente compensato da una diminuzione delle spese finali dovute alle proposte del disegno di legge di assestamento (-4,4 miliardi circa). Le spese in conto capitale aumentano, in complesso, in termini di dotazioni di cassa, di 226 milioni; le spese correnti al netto degli interessi aumentano di 616 milioni, mentre diminuiscono gli interessi (-1,8 miliardi circa).

Nell'ambito della dotazione di cassa della spesa corrente, va segnalata la proposta di riduzione della spesa per interessi, per un totale di 1.824 milioni di euro, rispetto alla riduzione di soli 959 milioni riferita alla gestione di competenza, conseguente ad una previsione più aggiornata rispetto a quella iniziale della dinamica dei tassi di interesse.

Venendo infine all'accertamento dei residui passivi, rammenta previamente che nel bilancio di previsione l'entità degli stessi viene stimata, in modo presuntivo, all'atto dell'elaborazione del disegno di legge di bilancio, ossia alcuni mesi prima della conclusione dell'esercizio. Solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente (vale a dire quello per il 2018).

Ciò precisato, evidenzia che nel complesso le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finali attivi al 31 dicembre 2018 pari a 203.940 milioni di euro, a fronte dei 245.604 milioni di residui inizialmente previsti.

Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 99.831 milioni, con una variazione in diminuzione di 30.754 milioni rispetto alle previsioni iniziali di 130.585 milioni. Per le entrate extra-tributarie, i residui ammontano a 103.421 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 10.985 milioni rispetto alla previsione iniziale di 114.406 milioni.

Con riferimento alla spesa complessiva, l'ammontare dei residui passivi (ivi compresi, dunque, quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 509 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2018 è pari a 140.364 milioni.

Con riferimento ai residui delle spese finali, in base al Rendiconto 2018 (Tabella n. 25 della Relazione al disegno di legge di Rendiconto), alla fine dell'esercizio 2018 (31 dicembre), a seguito dei risultati di gestione, la consistenza dei residui passivi per le spese finali è risultata pari a 139.855 milioni (al netto di 509 milioni relativi al rimborso prestiti), di cui 71.971 milioni che residuano dalla gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (residui pregressi) e 67.884 milioni che derivano dalla gestione di competenza 2018 (residui di nuova formazione).

Dei suddetti residui passivi per le spese finali, rileva che circa il 59 per cento del totale sono ascrivibili alle spese di parte

corrente (82.319 milioni) e il 41 per cento a quelle di conto capitale (57.536 milioni).

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2018 espone un aumento dei residui passivi, rispetto all'esercizio precedente, di 2.425 milioni (passando da 137.430 milioni nel 2017 ai 139.855 milioni nel 2018, pari a +1,8 per cento).

L'aumento della consistenza dei residui finali nel 2018 è imputabile interamente ai residui di conto capitale (+7.317 milioni, circa +14,6 per cento), mentre quelli di parte corrente si riducono di 4.892 (-5,6 per cento).

Conclude esprimendo un giudizio favorevole sui provvedimenti in esame, di cui auspica una tempestiva approvazione.

Il Viceministro Antonio MISIANI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12

febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 1476-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato esaminato, nella seduta del 2 luglio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha deliberato in quella sede un parere favorevole con una condizione, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 3 luglio 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

Il Viceministro Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, rammenta che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato e che il testo originario risultava corredato di relazione tecnica.

Evidenzia che non risulta pervenuta la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, rilevando che, durante l'esame presso il Senato è stata presentata una relazione tecnica relativa all'emendamento 1.3, del Governo, che modifica l'Allegato A al disegno di legge (rinviando in proposito alla scheda relativa a tale Allegato) mentre gli altri emendamenti non sono corredati di relazione tecnica e non risulta presentata ulteriore documentazione tecnica del Governo presso la 5^a Commissione.

Passando all'esame delle sole modifiche introdotte dal Senato oggetto della predetta relazione tecnica, nonché delle ulteriori modifiche che presentano profili di carattere finanziario, quanto alla verifica delle quantificazioni, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 4, commi da 3 a 9, recanti procedura per la designazione di tre candidati al posto di procuratore europeo, con riferimento alla soppressione della norma che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo – computando anche l'eventuale trattamento o rimborso di spese a carico dell'EPPO – non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, rileva che all'introduzione della stessa non erano stati ascritti effetti di minore spesa. Osserva, inoltre, che la soppressione dell'innovazione normativa non muta la situazione prevista a legislazione vigente: dalla modifica non sembrano pertanto derivare effetti di maggiore spesa. In proposito appare comunque utile acquisire una conferma.

Non ha alcunché da osservare con riguardo alla disposizione che stabilisce che al magistrato nominato procuratore europeo non si applichino le norme che limitano il periodo temporale di collocamento fuori ruolo dei magistrati, considerato che la disposizione non incide sul numero di massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo che attualmente è fissato a duecento unità ai sensi del decreto-legge n. 143 del 2008.

In merito all'articolo 6, recante adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, in considerazione dell'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, non formula osservazioni nel presupposto dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla delega utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti a legislazione vigente. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma.

Con riguardo all'articolo 12, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, recante delega in materia di prodotti fitosanitari, rileva che la norma in esame attribuisce specifiche funzioni amministrative al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Reputa pertanto necessario che il Governo fornisca indicazione degli elementi innovativi rispetto ad attività già attualmente esercitate dal medesimo Ministero in base alla vigente normativa, al fine di chiarire l'impatto organizzativo che lo svolgimento delle attività in esame potrebbe comportare e le eventuali implicazioni di carattere finanziario.

In ordine all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pur tenendo conto che il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (contenuto all'articolo 1 del disegno di legge in esame) consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, sarebbe a suo giudizio utile acquisire elementi per una valutazione del possibile impatto finanziario derivante dall'attuazione dei criteri di delega relativi alla predisposizione di misure per favorire il riutilizzo dei componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il ritiro, su base volontaria, dei piccolissimi rifiuti RAEE – comma 1, lettera *c)*, n. 3) e n. 4) – nonché alla disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014.

In relazione all'articolo 16, comma 1, lettere *e)* e *g)*, concernente rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio, pur tenendo conto che il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, contenuto all'articolo 1 del disegno di legge in esame, consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, ritiene che sarebbe utile acquisire elementi per una valutazione riguardo ai possibili oneri derivanti dall'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate – lettera *e)* – nonché dall'introduzione di misure incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità – lettera *g)*.

Con riferimento all'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che la normativa delegata possa essere applicata con le risorse già previste a legislazione vigente, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo in esame. In proposito reputa utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.

Per quanto attiene all'articolo 25, recante delega in materia di mercato interno del gas naturale, osserva che la norma risulta corredata di una specifica clausola di neutralità e che le deroghe, previste al sussistere dei relativi presupposti, riguardano disposizioni di derivazione europea alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma ad invarianza di risorse, come previsto dall'apposita clausola.

A proposito dell'Allegato A, n. 25, recante delega in materia di efficienza energetica, evidenzia che, in mancanza di criteri specifici di delega e di indicazioni da parte della relazione tecnica, non risulta possibile verificare la possibile portata finanziaria del recepimento della direttiva in questione direttiva (UE) 2018/2002. Pur

prendendo atto del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (contenuto all'articolo 1 del disegno di legge in esame), che consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, sarebbe a suo avviso utile acquisire elementi per una valutazione, anche di massima, del possibile impatto finanziario derivante dal recepimento della predetta direttiva.

Il Viceministro Antonio MISIANI segnala che, all'articolo 4, comma 3, la soppressione da parte del Senato della lettera *d*) del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'*European Public Prosecutor's Office* (EPPO), e i relativi emolumenti sono a totale carico del bilancio dell'EPPO, che è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea.

Con riferimento all'articolo 6, che reca una delega legislativa per il compiuto adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, evidenzia che il medesimo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata. Le amministrazioni interessate provvederanno pertanto ai compiti derivanti da tali disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Assicura quindi che l'articolo 12, comma 3, lettere *d*) ed *e*), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, non

comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali compiti saranno svolti dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conferma inoltre che le modifiche introdotte dal Senato ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), che prevede una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure previste, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore.

Evidenzia poi che l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), avrà luogo nell'ambito delle risorse che saranno iscritte – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 – sul capitolo di nuova istituzione per il funzionamento del nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare precisa che il costo stimato per la realizzazione del *database* in questione ammonta a 100.000 euro e, tenuto conto che il registro previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 non è stato ancora istituito, le risorse destinate a tale registro saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica. Inoltre le risorse per eventuali interventi di manutenzione saranno reperite nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 « Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature » nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare destinato alla Direzione generale per l'economia circolare, competente in materia.

Assicura che le misure di incentivazione economica di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio secondo la logica tariffaria della copertura dei costi.

Rileva quindi che l'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché prevede un riordino e un adeguamento della materia in questione di carattere prettamente normativo.

Infine segnala che l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/692, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 25, sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva medesima,

Comunica infine che nel corso della giornata odierna sarà presentata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Andrea MANDELLI (FI) fa presente che, in merito al disegno di legge riguardante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, le proposte emendative del gruppo Forza Italia si concentreranno su tre obiettivi: rafforzare gli interventi di sostegno alle imprese tramite il sistema della fiscalità, potenziare le politiche sociali e il sostegno delle famiglie e, infine, garantire maggiore sicurezza. Infine, non ritiene adeguati gli stanziamenti destinati a sostenere le fusioni di comuni realizzate nell'anno 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti in oggetto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 96.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare e che il provvedimento è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15, commi 2, 5 e 7, della legge n. 154 del 2016 (semplificazione settore agricolo). In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 74 del 2018 che ha ridefinito il riparto delle funzioni e delle competenze tra il Ministero delle politiche agricole e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), incorporando in quest'ultima la società AGECONTROL Spa e prevedendo l'inquadramento nei ruoli di AGEA del personale a tempo indeterminato in servizio presso AGECONTROL.

Il provvedimento in esame – corredato di clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 3 – prevede, invece, all'articolo 2, l'assorbimento di AGECONTROL Spa nella società SIN Spa; tale società, in base alla vigente disciplina, risulta partecipata al 51 per cento da AGEA e al 49 per cento da un soggetto privato e costituisce lo strumento operativo di AGEA nella gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Rileva che l'assorbi-

mento è disposto con il contestuale avvio di una procedura finalizzata alla trasformazione di SIN Spa in società *in house* del Ministero con trasferimento a titolo gratuito delle azioni di SIN detenute da AGEA al Ministero (articolo 2, comma 1, lettera *h*), capoverso Art. 15-*bis*). Fa presente che l'operazione comporterà, altresì, l'inquadramento in SIN del personale AGECONTROL, senza distinzione tra personale a contratto e a tempo indeterminato, con applicazione allo stesso del trattamento economico e del regime previdenziale spettante al personale della società ricevente e con attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile, qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore rispetto a quello di destinazione (articolo 2, comma 1, lettera *l*), capoverso Art. 16, comma 3).

Segnala come venga infine demandata ad un decreto interministeriale la quantificazione degli « eventuali maggiori oneri » derivanti dalle misure in materia di personale, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole. Al riguardo, osserva che la norma ha l'effetto di demandare la quantificazione di oneri, sia pur definiti come « eventuali », e l'individuazione della relativa copertura finanziaria ad una fonte subordinata (decreto interministeriale): evidenzia in proposito che, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica – dettata in attuazione del disposto dell'articolo 81 della Costituzione –, l'individuazione di tali effetti onerosi e la conseguente copertura devono invece essere rimessi alla fonte legislativa e, quindi, allo stesso provvedimento in esame, anche al fine di assicurare la prescritta verifica in sede parlamentare.

A tal fine, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che riferisce che la riorganizzazione prevista dalla norma comporta risparmi di spesa – appare necessario, a suo avviso, altresì indicare i possibili profili di onerosità derivanti dalla medesima riorganizzazione, con particolare riferimento alle

misure per il personale interessato, sia a contratto che a tempo indeterminato, al quale sarà applicato il trattamento economico ed il regime previdenziale spettante al personale della società ricevente, con eventuale attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile. Ciò in quanto il provvedimento in esame, sebbene mediante rinvio ad un decreto interministeriale, pone gli eventuali oneri in questione a carico dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di cui all'articolo 2, lettera *l*), capoverso Art. 16, comma 4.

Quanto ai menzionati risparmi, connessi alla riduzione degli organi societari nonché al dimezzamento dei costi di funzionamento della nuova società rispetto alle due società originarie, che la relazione tecnica quantifica in circa 32 milioni di euro annui, pur prendendo atto che gli stessi non appaiono scontati ai fini dei saldi, ritiene che sarebbe opportuno acquisire gli specifici elementi utilizzati per tale stima.

Infine, considerato che AGECONTROL è attualmente inserita nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità europea, andrebbero acquisite, a suo avviso, le valutazioni del Governo riguardo ai possibili effetti dell'assorbimento della stessa nella società SIN Spa, attualmente non ricompresa nel predetto elenco. In particolare, segnala che andrebbe verificato se l'operazione in esame sia suscettibile di determinare l'eventuale inclusione della società SIN nel conto della pubblica amministrazione e, in tal caso, quali siano gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici, anche con riguardo alla configurazione del rapporto di impiego del personale SIN e all'inclusione dei conti pubblici delle relative spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, lettera *l*), capoverso Art. 16, comma 4, recante disciplina del trattamento economico e del regime previdenziale applicabile al personale di Agecontrol.Spa, oggetto di inquadramento nella SIN Spa, nel ribadire le considerazioni già

esposte in ordine ai profili di quantificazione circa la necessità di una maggiore aderenza alle prescrizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, rileva altresì che l'imputazione degli « eventuali maggiori oneri » derivanti dall'attuazione della predetta disciplina a carico degli « stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo » non appare conforme alle modalità di copertura indicate dal citato articolo 17, comma 1, in considerazione del fatto che l'individuazione degli effetti onerosi e la conseguente copertura finanziaria viene rimessa ad una fonte subordinata a quella legislativa, in tal modo tra l'altro precludendone la compiuta verifica in sede parlamentare.

Inoltre, dal punto di vista meramente formale – anche tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), recante attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di funzioni in precedenza esercitate da Agecontrol.Spa – rileva come andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3 nei termini seguenti: « 4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, segnala che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 167 del 2015 – reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 167 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante il codice della nautica da diporto. Rileva che il medesimo articolo ha anche stabilito che dai decreti legislativi emanati in virtù dell'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica e che questi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. Fa presente che la delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, evidenzia che andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.

Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-*septies* e 49-*octies* relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Fa presente, peraltro, che le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, in mancanza di indicazioni di dettaglio – anche in considerazione del richiamato rinvio a un decreto interministeriale – ritiene utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo. Segnala, inoltre, che la nuova disciplina sulle scuole nautiche e sui centri di istruzione prevede interventi sulle sanzioni pecuniarie comminate in caso di gestione non conforme di tali strutture; in proposito, non ha osservazioni da formulare in quanto le modifiche comportano il rafforzamento delle sanzioni (nel caso delle scuole nautiche) o la specifica di sanzioni non previste nella formulazione attuale del testo (nel caso dei centri per l'istruzione).

Relativamente all'articolo 21, che inserisce il Ministero della difesa e della marina tra i soggetti che possono essere coinvolti nei progetti formativi riguardanti l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara nell'ambito dei piani formativi degli istituti scolastici, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere facoltativo di tale attività.

Per quanto attiene all'articolo 23, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica volti a confermare che detta istituzione e la re-

lativa gestione potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come prescritto dall'articolo 29 del provvedimento.

Infine, con riferimento all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche, ritiene utile acquisire una conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-*sexies*, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 – introdotti dall'articolo 23 – anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio, ovvero l'obbligo di denuncia di eventi straordinari avvenuti nel corso della navigazione o durante la sosta in porto. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-*sexies* segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria sostituendo le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare ».

Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la

rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Atto n. 95.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che l'esame del provvedimento era stato, da ultimo, rinviato in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che,

nel frattempo, è stato trasmesso. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Atto n. 95);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 1), che prevede la facoltà per il Nucleo speciale di polizia valutaria di acquisire dati e informazioni presso i soggetti obbligati, anche in assenza di una segnalazione di operazione sospetta, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per acquisire i dati e le informazioni in argomento non sarà necessario utilizzare risorse umane e finanziarie aggiuntive, essendo tali attività demandate proprio al Nucleo speciale di polizia valutaria, reparto specialistico del Corpo della guardia di finanza, preposto, ai sensi della legislazione vigente, allo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

l'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 2), che affida al Nucleo speciale di polizia valutaria l'ulteriore compito di svolgere gli approfondimenti investigativi delle informazioni provenienti dalla cooperazione internazionale, in analogia a quanto già previsto per le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai soggetti obbligati, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno ordinariamente

svolte con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;

l'articolo 1, comma 2, lettera h), che prevede l'accesso del Nucleo speciale di polizia valutaria ai dati e alle informazioni contenuti nell'anagrafe immobiliare integrata, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo la Guardia di finanza già attualmente abilitata all'accesso alla citata banca dati;

l'articolo 1, comma 3, lettera a), numeri 2) e 3) e lettera b), che rafforza la cooperazione, anche in deroga al segreto d'ufficio, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, le autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza, avrà effetti positivi sull'efficienza e l'efficacia della circolarità informativa, contraendone i tempi, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

le attività attribuite alla Direzione investigativa antimafia dal presente schema di decreto costituiscono una sorta di « corollario » rispetto a compiti già svolti dalla predetta Direzione, sicché le stesse potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile.

Atto n. 99.

(Rilievi alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2019.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che non sono ancora stati trasmessi gli elementi di chiarimento richiesti al Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari europei, Laura Agea, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Villarosa.

La seduta comincia alle 17.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

La sottosegretaria Laura AGEA depositata agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*).

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella odierna seduta antimeridiana nonché dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, comma 3, la soppressione da parte del Senato della lettera d) del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei

sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'*European Public Prosecutor's Office* (EPPO), e i relativi emolumenti sono a totale carico del bilancio dell'EPPO, che è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea;

l'articolo 6, che reca una delega legislativa per il compiuto adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata;

le amministrazioni interessate, pertanto, provvederanno ai compiti derivanti da tali disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 12, comma 3, lettere *d*) ed *e*), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali compiti saranno svolti dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le modifiche introdotte dal Senato ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), che prevede una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure previste, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore;

l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), avrà luogo nell'ambito delle risorse che saranno iscritte – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 – sul capitolo di nuova istituzione per il funzionamento del nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il costo stimato per la realizzazione del *database* in questione ammonta a 100.000 euro e, tenuto conto che il registro previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 non è stato ancora istituito, le risorse destinate a tale registro saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica;

le risorse per eventuali interventi di manutenzione saranno reperite nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 «spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature» nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinato alla Direzione generale per l'economia circolare, competente in materia;

le misure di incentivazione economica di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *g*), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio secondo la logica tariffaria della copertura dei costi;

l'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché prevede un riordino e un adeguamento della materia in questione di carattere prettamente normativo;

l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/692,

relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 25, sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva medesima,

delibera di riferire favorevolmente ».

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), con riferimento all'articolo 12, recante delega in materia di prodotti fitosanitari, esprime perplessità circa l'asserita invarianza finanziaria in ordine all'adempimento dei compiti ivi attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche in considerazione del fatto che le modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato appaiono in realtà suscettibili di comportare un incremento quantitativo e qualitativo delle attività di controllo, con conseguente presumibile necessità di avvalersi di personale aggiuntivo all'uopo destinato.

La sottosegretaria Laura AGEA fa preliminarmente presente che la disposizione richiamata dalla deputata Comaroli è stata positivamente verificata, al pari dell'intero provvedimento in esame, dalla Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base dell'istruttoria compiuta, sotto il profilo finanziario, dal competente Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Rileva peraltro che, a garanzia della neutralità finanziaria, l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame prevede in via generale che all'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilendo altresì che, nel caso in cui la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, qualora i decreti legislativi attuativi delle deleghe comportassero nuovi o maggiori oneri, la loro

adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie.

Si limita, infine, a segnalare l'opportunità che il Parlamento possa procedere ad una spedita approvazione definitiva del presente disegno di legge di delegazione europea 2018, ciò alla luce del crescente numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia già avviate ovvero in fase di potenziale avvio.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel condividere le perplessità manifestate dalla collega Comaroli in relazione all'attuazione della delega di cui all'articolo 12, richiama altresì l'attenzione del Governo sulla soppressione, operata nel corso dell'esame presso il Senato, della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d*), secondo cui il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo presso la Procura europea (EPPO) non avrebbe dovuto eccedere il limite massimo stabilito dalla legislazione vigente in relazione agli stipendi nel settore pubblico. A suo avviso, appare al riguardo necessario chiarire preliminarmente la natura della nomina a procuratore europeo, ciò in particolare al fine di valutare gli eventuali risvolti di carattere finanziario di tale previsione normativa, dal momento che essendo il procuratore europeo qualificato dalla relazione tecnica di passaggio testé depositata dal Governo alla stregua di un agente temporaneo dell'EPPO, qualora il soggetto incaricato dovesse porsi in posizione di aspettativa potrebbero determinarsi oneri a carico della finanza pubblica connessi al riconoscimento di contributi previdenziali figurativi.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, con riferimento alla questione da ultimo avanzata dal deputato Garavaglia, si limita a rilevare *ad adiuvandum* che il citato articolo 4, comma 3, lettera *d*), soppresso nel corso dell'esame presso il Senato, costituiva comunque un principio e criterio

direttivo nell'ambito della relativa delega, la cui attuazione soggiace comunque al rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – peraltro richiamato in via generale dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del presente provvedimento –, ai sensi del quale i decreti legislativi attuativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. In secondo luogo, osserva come, fermo restando che – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica di passaggio – gli oneri relativi al magistrato nominato procuratore europeo (dalla retribuzione agli emolumenti accessori e alle indennità di vario genere) risultano posti a totale carico del bilancio dell'EPPO, gli oneri connessi al riconoscimento di eventuali contributi previdenziali figurativi in favore del magistrato stesso si configurano come meramente eventuali e comunque di trascurabile entità, in quanto, rispetto al testo licenziato dalla Camera, si manifesterebbero solo con riferimento alla parte del trattamento retributivo eccedente il predetto limite massimo.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), osservando come la trascurabile entità degli oneri eventualmente derivanti dalla soppressa disposizione non possa naturalmente costituire una valida argomentazione ai fini del rispetto della disciplina contabile in tema di corretta quantificazione e copertura degli stessi, ravvisa l'opportunità, stante la palese incompletezza dell'istruttoria al riguardo svolta dal Governo, di modificare la proposta di parere dianzi formulata dalla relatrice Madia al fine di introdurre, perlomeno tra le premesse dello stesso, una specifica volta ad esplicitare che, qualora i decreti legislativi attuativi comportassero nuovi o maggiori oneri, anche in relazione ad eventuali contributi previdenziali figurativi, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con

provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che una analoga precisazione dovrebbe essere inserita tra le premesse della proposta di parere anche con riferimento al dianzi citato articolo 12, dal momento che l'asserita circostanza secondo cui la sua attuazione non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo i compiti ivi attribuiti al competente Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non appare pienamente conforme a quanto invece riportato nella relazione tecnica di passaggio, laddove in proposito si afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della citata delega e che pertanto, qualora i decreti legislativi attuativi della predetta delega comportassero nuovi o maggiori oneri, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, preso atto dei rilievi sollevati dai deputati Garavaglia e Comaroli con riferimento, rispettivamente, alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 12, riformula quindi la proposta di parere nei seguenti termini:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, comma 3, la soppressione da parte del Senato della lettera *d*) del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'*European Public Prosecutor's Office* (EPPO), e i relativi emolumenti sono a totale carico del bilancio dell'EPPO, che è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, fermo restando che, qualora i relativi decreti legislativi attuativi comportassero nuovi o maggiori oneri, anche in relazione ad eventuali contributi previdenziali figurativi, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie;

l'articolo 6, che reca una delega legislativa per il compiuto adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata;

le amministrazioni interessate, pertanto, provvederanno ai compiti derivanti da tali disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

per quanto concerne l'articolo 12, comma 3, lettere *d*) ed *e*), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della citata delega;

pertanto, qualora i decreti legislativi attuativi della predetta delega comportassero nuovi o maggiori oneri, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie;

le modifiche introdotte dal Senato ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), che prevede una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure previste, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore;

l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), avrà luogo nell'ambito delle risorse che saranno iscritte – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 – sul capitolo di nuova istituzione per il funzionamento del nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il costo stimato per la realizzazione del *database* in questione ammonta a 100.000 euro e, tenuto conto che il registro previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 non è stato ancora isti-

tuito, le risorse destinate a tale registro saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica;

le risorse per eventuali interventi di manutenzione saranno reperite nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 «spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature» nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinato alla Direzione generale per l'economia circolare, competente in materia;

le misure di incentivazione economica di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio secondo la logica tariffaria della copertura dei costi;

l'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché prevede un riordino e un adeguamento della materia in questione di carattere prettamente normativo;

l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/692, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 25, sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva medesima,

delibera di riferire favorevolmente ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice, come testé riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 17.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 17.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame.

Comunica inoltre che le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.

Avverte altresì che con riferimento al disegno di legge di rendiconto non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 2017, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Claudio BORGHI, *presidente*, con riferimento al disegno di legge C. 2018, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, segnala che sono state presentate quindici proposte emendative (*vedi allegato 2*). Al riguardo, comunica che tutte le predette proposte emendative risultano ammissibili.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate, altrimenti esprimendo parere contrario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gelmini Tab.2.1,

Tab.2.2 e Tab.2.3, Silvestroni Tab.2.4, Lucaselli Tab.2.5, Tab.3.1 e Tab.4.4, Gelmini Tab.4.1, Tab.4.2 e Tab.4.3, Montaruli Tab.5.1, Gelmini Tab.8.1, Prisco Tab.8.3, Gelmini Tab.8.2 e Lucaselli Tab.8.4.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Claudio BORGHI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

4606



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, 17.8 SET, 2019

Prot. N. 213618
Prot. Entrata N. 213539
Allegati:
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Atto Camera 1201-B – Legge delegazione europea 2018. Relazione tecnica definitiva.

Si fa riferimento alla relazione tecnica definitiva al disegno di legge in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio legislativo, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione in esame positivamente verificata.

9

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0213539/2019

RELAZIONE TECNICA

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

Nel corso della seconda lettura, sono state aggiunte nell'allegato A la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

L'articolo 1 prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i

Prot: RGS 0213539/2019

commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'articolo 3 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari).

Lo scopo finale è quello di allineare per tutti gli Stati membri dell'Unione, la materia penalistica concernente la repressione di tali tipologie di condotte fraudolente, in particolare delle condotte ritenute più gravi, così da conseguire la tutela degli interessi unionali anche ai sensi del diritto civile e del diritto amministrativo evitando eventuali incongruenze nei vari settori del diritto.

La citata direttiva sostituisce la Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i protocolli allegati alla stessa e ha effetto vincolante per gli Stati membri a decorrere dal 6 luglio 2019.

Inoltre, deve considerarsi che la direttiva in esame è stata emanata in concomitanza al regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri attraverso l'istituzione dell'*European Public Prosecutor Office (EPPO)*, competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal regolamento e loro complici.

La direttiva indicata determina, comunque, alcune ricadute all'interno del nostro ordinamento a cominciare dalla previsione di un obbligo di criminalizzazione esteso nei confronti delle persone giuridiche con riferimento a tutte le ipotesi di reato che rientrano nel suo campo di applicazione.

Va tuttavia rappresentato che l'adeguamento operato con il provvedimento in esame tiene conto del quadro normativo nazionale in gran parte già allineato a quello che richiede la direttiva, in virtù di precedenti interventi normativi, ivi compreso quello di cui alla legge 29 settembre 2000, n. 300, con le limitazioni o le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva.

Nel voler seguire le disposizioni della direttiva, si può dire che l'articolo 1 ne definisce l'oggetto, come sopra ben individuato, mentre all'articolo 2, che contiene delle clausole definitorie, è di particolare interesse il par. 2 che limita l'ambito di applicazione del diritto sovranazionale "*unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA*": nella specie, la gravità dipende dal fatto che le condotte fraudolente siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un elevato pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione europea, danno pari ad almeno 10 milioni di euro. Per quanto riguarda le fattispecie illecite per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per importi inferiori a quello indicato o per dichiarazioni irregolari o omesse dichiarazioni, la normativa nazionale è già conforme alle prescrizioni internazionali, attraverso le previsioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

L'articolo 3 della direttiva individua la casistica generale delle fattispecie illecite relative alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Riguardo alle ipotesi descritte alle lettere a), b) e c) dell'articolo in esame la legislazione nazionale già contempla le previsioni ivi descritte negli articoli 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche) e 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), mentre per le ipotesi ritenute di maggiore gravità di cui alla lettera d), che si riferiscono alle violazioni in materia fiscale e tributaria, riferite all'imposta

Prot: RGS 0213539/2019

sul valore aggiunto, commessi in sistemi fraudolenti transfrontalieri (riguardo a: utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, mancata comunicazione di informazioni in violazione di obblighi specifici, presentazione di dichiarazioni per dissimulare mancati pagamenti o per ottenere illeciti rimborsi) sono contemplate negli articoli 2 e seguenti del predetto decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. A tale proposito si ritiene che la normativa interna sia già in armonia con quella internazionale, fatto salvo il regime sanzionatorio, che, invece, necessita di adeguamento.

L'articolo 4, inerente altre tipologie di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, fa riferimento ai profili illeciti del "riciclaggio di denaro", della "corruzione attiva", della "corruzione passiva" nonché a quello "dell'appropriazione indebita" da parte dei funzionari pubblici. Anche per tali tipologie di reati c'è da compiere il discorso appena illustrato: si tratta di fattispecie già ampiamente previste da singoli articoli o da più articoli del codice penale, soprattutto ricompresi nelle norme che caratterizzano i reati contro la pubblica amministrazione, norme che, peraltro, oltre ad elencare ulteriori violazioni oltre quelle già indicate, sono già allineate con la definizione di "funzionario pubblico" contenuta nella direttiva (v. l'articolo 357 c.p.) nella quale è ricompresa altresì l'attività di tutti i soggetti dotati di prerogative pubblicistiche di carattere esecutivo, amministrativo o giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che rivestano lo *status* di funzionario, ma siano semplicemente degli incaricati di un pubblico servizio (v. art. 358 c.p.).

In quest'ottica, pertanto, il Governo, in conformità alla norma di delega di cui alla lettera a) del presente schema, è tenuto ad individuare in una norma specifica che li elenchi o li definisca espressamente come "reati PIF" gli illeciti ritenuti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea - sebbene questi siano già presenti nel nostro ordinamento - organizzandone per ragioni sistematiche, il regime e le sanzioni, anche in considerazione del fatto che sugli stessi si estenderà la competenza dell'EPPO (*European Public Prosecutor Office*).

Nella stessa direzione devono inquadarsi i richiami operati dalla direttiva PIF nell'articolo 5, alle fattispecie di istigazione, al favoreggiamento, al concorso nei reati e al tentativo. Si tratta per lo più di ipotesi contemplate sia nel codice penale che a livello di legislazione interna per le stesse tipologie di reati contro la p.a., sebbene per i reati tributari e fiscali gli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 74/2000 escludano la configurabilità del tentativo e del concorso di persone nel reato, che quindi necessitano di apposita previsione per un'armonizzazione con la normativa internazionale.

Significativa è, invece, la norma contemplata all'articolo 6 della direttiva nella quale è prevista la responsabilità delle persone giuridiche in ordine ai reati sopra indicati (articoli 3, 4 e 5).

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nel nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, una sorta di responsabilità per tali soggetti di diritto ed è, dunque, in grado di soddisfare - sebbene non completamente - le richieste di adeguamento ai principi dell'Unione europea che non prevedono una espressa e precisa responsabilità penale in capo ad esse, riconducendo il fatto reato alle persone giuridiche come definite dagli articoli della direttiva in esame. L'intervento normativo del decreto legislativo sopra citato copre in buona parte l'ambito dei reati che qui interessano, ma ha necessità di essere integrato con i reati che in materia fiscale riguardano le frodi in materia IVA di cui si è detto e la cui responsabilità sia riconducibile agli enti collettivi, con la sola esclusione dal novero dello Stato, degli altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. In tal caso, quindi, si rende necessario, secondo il criterio di cui alla lettera e) della norma di delega in esame, integrare le previsioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (vale a dire i reati fiscali contro l'imposta sul valore aggiunto) che non risultino già compresi nelle disposizioni dello stesso provvedimento.

Pertanto, seguendo sempre il criterio della catalogazione sistematica dei reati anche riguardo alle persone giuridiche è dato introdurre nel sistema dell'ordinamento interno anche le norme che

Prot: RGS 0213539/2019

possano prevedere nei loro confronti sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di carattere pecuniario e di natura sia penale che non, quali quelle indicate dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371. Queste ultime, poi, saranno supportate dalle fattispecie di illecito che danno luogo, nel nostro ordinamento, alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al predetto decreto legislativo n. 231/2001 che hanno come conseguenza l'applicazione di sanzioni interdittive e amministrative pecuniarie previste per violazioni comunque accertate dal giudice penale competente per gli illeciti fiscali in questione, con correlata previsione ed introduzione nell'ambito della legislazione nazionale delle ipotesi di circostanze aggravanti per gli stessi reati.

Per quanto concerne le persone fisiche, invece, le tipologie dei reati inerenti la frode fiscale e tributaria e le ipotesi di tentativo, concorso, istigazione, favoreggiamento come intese dagli articoli 3, 4 e 5 della direttiva sono già ampiamente previste dalle norme di diritto penale interno. Anche a livello punitivo, le sanzioni comminate dalle fattispecie incriminatrici dell'ordinamento nazionale sono parametrate al più rigoroso criterio della "gravità" richiamato dal diritto internazionale, prevedendo nell'ipotesi base già la pena edittale della reclusione pari o non inferiore a quattro anni.

La normativa nazionale in materia, dunque, non richiede alcun adeguamento, fatti salvi i casi in cui la suddetta pena sia, nel massimo, non superiore alla soglia dei quattro anni: vale a dire, per la c.d. "dichiarazione infedele" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74/2000, il peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 c.p. e l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ai sensi dell'articolo 316-ter c.p.: tale armonizzazione è espressamente consentita dalla lettera f) del presente provvedimento di delega.

In ordine al regime delle circostanze aggravanti -di cui all'articolo 8 della direttiva - atteso che il diritto interno già reprime ipotesi associative ed organizzative criminali anche di notevole rilievo sul piano giuridico (ossia quelle di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.) per le quali sono previsti trattamenti sanzionatori anche più severi di quelli contemplati dalla direttiva (con pene non inferiori nel massimo a quattro anni di reclusione) spetta al legislatore nazionale valutare la effettiva possibilità di applicare le ipotesi regolamentate dal nostro diritto penale anche ai reati di natura fiscale/tributaria di frode internazionale ovvero di creare nuove circostanze aggravanti che possano armonizzare la normativa interna con la definizione dettata dalla direttiva riferita ad "un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato", allargando le previsioni anche agli Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Riguardo, poi, alle misure cautelari e di prevenzione reali, la direttiva, all'articolo 10, lascia ai singoli Stati di disporre circa l'adozione delle misure necessarie per consentire il "blocco" dei beni strumento o provento dei reati di frode fiscale internazionale. In tal senso, il nostro ordinamento aveva già previsto, anche per tale tipologia di reati, il sistema della confisca obbligatoria, estesa a quella per equivalente dall'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74/2000, nonché quello della confisca facoltativa ex articolo 240, comma 1, c.p. Il sistema, attualmente ricondotto sotto il regime della riserva di codice ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 21/2018, è stato implementato con le disposizioni di cui all'articolo 240-bis del c.p. che, oltre alla confisca per equivalente, prevede ipotesi di confisca allargata per una vasta serie di reati - ivi ricompresi quelli in materia di evasione fiscale qui in esame - con conseguenziale abrogazione delle norme precedenti o con esse in contrasto. Si ritiene, pertanto, che il recente adeguamento del panorama interno legislativo in materia non necessiti di alcuna ulteriore armonizzazione o adeguamento con la normativa internazionale.

Inoltre, in tema di giurisdizione, ai fini di uniformarsi anche in materia di reati contro la frode internazionale commessa ai danni degli interessi unionali a quanto previsto dall'articolo 11 paragrafi 1 e 2 della direttiva, le norme interne necessitano di essere armonizzate o adeguate alle previsioni internazionali. Circostanza non richiesta riguardo al paragrafo 4 dove la normativa nazionale già interviene in materia, mentre riguardo al paragrafo 3 dello stesso articolo, è sufficiente ritenere la possibilità di estendere la giurisdizione dello Stato anche alle situazioni ivi previste.

L'articolo 12 della direttiva contiene le disposizioni dirette ad indicare a ciascuno Stato membro i termini di prescrizione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, in maniera da dettare

Prot: RGS 0213539/2019

anche i tempi di adeguamento ed armonizzazione della normativa nazionale alle previsioni del diritto internazionale.

Gli articoli seguenti, dal 13 al 18, sono norme di carattere precettivo e procedimentale che non dispongono né richiedono alcun adeguamento né incidono sotto il profilo economico sulla finanza pubblica. Gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente l'entrata in vigore e i soggetti destinatari della direttiva (UE) 2017/1371.

Nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, la lettera d) del comma 1 è stata modificata al fine di coordinare le previsioni della lettera in questione con le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge n. 3/2019, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2019, la quale, nel modificare l'articolo 322-bis c.p., ha già esteso l'ambito soggettivo di applicazione del reato di corruzione passiva ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblici servizi appartenenti ad organizzazioni pubbliche internazionali, ampliando, inoltre, l'ambito oggettivo dei reati di corruzione passiva mediante la soppressione delle parole: « in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» previste dall'articolo 322-bis c.p. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala che al comma 2 dell'articolo in esame, il presente schema di decreto stabilisce che i decreti legislativi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, il comma 3 contiene la clausola d'invarianza, in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si specifica che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si confermano gli effetti di neutralità per la finanza pubblica recati dal provvedimento in esame, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo o procedimentale.

Nello specifico, sotto il profilo finanziario, si rileva che il provvedimento in esame, è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, soprattutto laddove si introduce la perseguibilità di reati di frodi fiscali di particolare gravità o compiuti attraverso una rete di organizzazioni criminali, per i quali sono previste sanzioni di importi elevati dalle quali deriverà un maggior gettito in entrata per l'erario, allo stato non quantificabile. Inoltre, altri effetti positivi affluiranno alla finanza pubblica grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro preventivo che congeleranno i beni di soggetti implicati in questioni penali-tributarie nonché dai collegati provvedimenti di confisca che attingeranno su vari fronti (si pensi alle somme di dubbia provenienza della confisca allargata) dai patrimoni delle persone prevenute e condannate a seguito dei sopracitati illeciti fiscali.

La nuova normativa non comporta un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle autorità inquirenti e giudicanti e pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

L'articolo 4 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»).

Il Regolamento citato costituisce un'importante novità nello scenario processuale continentale e nasce dalla necessità di incrementare e rendere più efficiente, tramite la costituzione di un'autorità *ad hoc*, la persecuzione di reati potenzialmente molto dannosi per l'Unione, per i quali gli Stati membri dispongono di apparati di contrasto limitati e frammentari, rispetto alla dimensione transfrontaliera degli stessi.

L'obiettivo del rafforzamento della cooperazione trova infatti ragione nella constatazione, presente fin dalla proposta originaria di Regolamento, di quanto l'attività di repressione condotta dai soli Stati, seppur coadiuvati da *Eurojust*, *Europol* e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), risulti comunque deficitaria di un compiuto livello di coordinamento, cooperazione e scambio di

Prot: RGS 0213539/2019

informazioni che solo un organismo unitario può assicurare per garantire l'adeguato livello di protezione e contrasto.

Da qui l'istituzione della Procura Europea che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, il cui termine di recepimento è stabilito al 6 luglio 2019 e per il recepimento della quale è conferita una delega con principi e criteri specifici di cui all'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea 2018 di cui trattasi.

Va notato da subito che l'operatività dell'EPPO - che secondo quanto indicato nell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939, è organo dell'Unione ed avrà sede a Lussemburgo - è fissata a decorrere dal 21 novembre 2020 secondo l'esplicito richiamo contenuto nel Regolamento citato che stabilisce che debbano decorrere "almeno tre anni" dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 ottobre 2017, è entrato in vigore il 20 novembre 2017.

La struttura e la composizione dell'EPPO ha una definizione progressiva come indicato dal Regolamento di attuazione in quanto sono previsti due livelli uno centrale ed uno decentrato.

A livello centrale la sua composizione è formata dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai suoi sostituti, dai procuratori europei (almeno uno per ciascun Stato partecipante) e dal direttore amministrativo, oltre al personale dell'EPPO che assiste i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il livello decentrato è composto dai cd. procuratori europei delegati (PED), che secondo l'articolo 13 del Regolamento devono essere almeno due per ciascuno Stato partecipante, hanno la caratteristica di essere parte integrante dell'EPPO, ma potranno continuare ad esercitare le loro funzioni di magistrati nazionali.

Il procuratore capo viene nominato secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento attraverso una procedura gestita dall'apposito Comitato di selezione che propone una rosa tra i candidati fornita dagli Stati membri al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Il collegio, che si riunisce periodicamente, è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per stato membro. Si segnala che la delega normativa, **al comma 3, lettera a)** del presente articolo, prevede che deve essere individuata, a livello nazionale l'autorità competente a designare i tre candidati che potranno concorrere alla nomina di "procuratore europeo" - in qualità di membro del predetto collegio - nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento. Da notare che il collegio adotta il regolamento dell'EPPO secondo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 9, che dovrà disciplinare gli aspetti organizzativi ed operativi nonché meglio definire la struttura e le attività interne e di collegamento della stessa.

Si rappresenta, come precisato al comma 4 del presente articolo, che fino all'attuazione delle disposizioni da adottare alla luce del criterio di delega sopra previsto al comma 3 lett.a), la scelta della terna di procuratori europei è affidata al Ministro della giustizia, nell'ambito della rosa di nove candidati proposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, evidenziando che tale proposta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai medesimi procuratori europei si applica il regime previsto dall'articolo 96 del Regolamento 2017/1939 UE in qualità di funzionari dell'Unione europea. La procedura di designazione di cui al presente comma è regolata dalle pertinenti disposizioni della legge 14 marzo 2005, n. 41 in quanto compatibili. Anche per il procuratore europeo, così nominato, si adotta la previsione di cui all'articolo 1, comma 70 della legge 6 novembre 2012, n. 190 inerente la deroga all'applicabilità dei commi da 66 a 72 dello stesso articolo 1 della citata legge, equiparando il personale dell'EPPO ai componenti delle Corti internazionali.

Le "camere permanenti", il cui numero non è stato ancora precisato perché avviene su proposta del procuratore capo europeo e in conformità al Regolamento interno dell'EPPO, sono composte dagli stessi procuratori europei e si occupano di monitorare e indirizzare le indagini e le azioni penali svolte dai procuratori europei delegati.

Prot: RGS 0213539/2019

Quanto ai procuratori europei, va segnalato che tra le funzioni e i compiti assegnati, questi svolgono quello di collegamento e di “canale di informazioni” tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati.

Occorre notare che sia il procuratore capo che i procuratori europei sono in organico alla struttura dell’Unione, in qualità di agenti temporanei dell’EPPO: ad essi si applicano il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Pertanto, gli oneri relativi a tali magistrati (dalle retribuzioni ad accessori ed indennità di vario genere) saranno a totale carico del bilancio dell’EPPO, il quale è alimentato da un contributo del bilancio dell’Unione europea, secondo quanto stabilito al considerando 111 del Regolamento, per garantire la piena autonomia e indipendenza dell’organismo.

Con riferimento alla competenza per materia l’EPPO è competente per tutti i fatti relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale, se l’attività del “gruppo” è incentrata sulla commissione dei reati attribuiti alla procura europea, cui si aggiunge qualsiasi reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento *de quo* che demanda riguardo alla competenza ai reati definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. PIF).

Si noti che qualora il danno per gli interessi finanziari dell’Unione sia inferiore a 10 milioni di euro e non vi siano ripercussioni tali da richiedere l’intervento del pubblico ministero europeo, ovvero sussista il sospetto che il reato sia stato commesso da funzionari o altri agenti comunitari, la competenza resta a livello nazionale che, al limite, dovrà solo essere adeguata per quanto concerne il regime sanzionatorio.

Con riferimento alla struttura dell’EPPO va evidenziato che dal vertice costituito dal procuratore capo, e dai livelli di controllo intermedio costituiti dai procuratori europei e dalle camere permanenti, sempre organi dell’Unione, i soggetti che operano sul territorio per conto dell’Ufficio sono i procuratori europei delegati, cui devono essere attribuiti gli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagini e di esercizio dell’azione penale, sommati a quelli riconosciuti e allo status conferito loro dal regolamento EPPO.

I procuratori delegati sono infatti magistrati che mantengono la loro appartenenza all’organigramma degli uffici del pubblico ministero nazionali e possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché ciò non gli impedisca di assolvere agli obblighi derivanti dall’incarico sovranazionale; questi sono responsabili delle indagini e delle azioni penali personalmente avviate, a loro assegnate, ovvero di quei procedimenti per i quali si sono avvalsi del diritto di avocazione.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, in ciascuno Stato aderente alla costituzione della procura europea devono essere nominati due o più procuratori delegati, in base a un accordo tra le autorità competenti dei diversi Paesi ed il procuratore capo, accordo che avrà ad oggetto anche la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati in ogni Stato (*comma 3.lett. b del presente articolo*). **Nel corso dell’esame in prima lettura della Camera dei deputati, dalla lettera b) è stato eliminato il limite massimo di 10 procuratori europei delegati designabili nel sistema nazionale, dando al Governo la possibilità, in sede di esercizio della delega, di nominare un procuratore europeo delegato per ciascun distretto di Corte d’Appello.** Innanzitutto, deve segnalarsi che tali procuratori europei delegati, attesa l’attinenza dei reati con quelli nazionali perseguiti dai procuratori presso i tribunali ordinari, saranno individuati tra i pubblici ministeri in organico presso gli uffici di tribunale indicati e si atterranno alle norme del diritto processuale ordinario. Tuttavia, sono figure dotate di loro specificità, in quanto, attenendosi agli atti di indirizzo del collegio della struttura unionale, devono operare secondo le previsioni di delega del procuratore europeo, il quale mantiene la supervisione delle operazioni. A tal riguardo, quindi, sono dettate specifiche disposizioni di delega al fine di disciplinare le indagini transnazionali e i doveri del procuratore europeo delegato perché cooperi con i procuratori europei delegati degli altri Stati membri mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza. Altri punti della delega riguardano la possibilità di assunzione della prova con iniziative autonome in attesa del vaglio del procuratore europeo capo e la possibilità di seguire il procedimento anche in fase d’impugnazione e di legittimità nonché di intervenire sugli obblighi di denuncia da parte della

Prot: RGS 0213539/2019

polizia giudiziaria e di segnalazione dei reati da parte degli uffici del pubblico ministero qualora i reati perseguiti siano potenzialmente di competenza dell'EPPO. Ai fini della completa applicazione della normativa internazionale si rende, pertanto, necessaria una modifica ed implementazione sia delle norme del diritto processuale penale che di norme ordinamentali del sistema giuridico nazionale, mentre altri interventi s'impongono in materia disciplinare e di trasferimenti ed eventuali rimozioni dall'incarico e, anche, in tema di valutazione di professionalità.

Nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, la lettera d) del comma 3, aggiunta dalla Camera dei deputati, è stata soppressa. Tale modifica apportata in seconda lettura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'EPPO: ad essi si applicano il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Pertanto, gli oneri relativi a tali magistrati (dalle retribuzioni agli emolumenti accessori ed alle indennità di vario genere) saranno a totale carico del bilancio dell'EPPO, il quale è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, secondo quanto stabilito al considerando 111 del regolamento, per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'organismo.

Per garantire un'efficiente ripartizione delle predette competenze sia a livello funzionale che territoriale, si formula l'ipotesi prudenziale della nomina di 26 procuratori europei delegati (1 per ogni distretto di Corte d'Appello) e si stima per gli stessi un numero pari a 2 missioni mensili della durata di 3 giorni ciascuna come da tabella di seguito riportata:

EPPO - Rimborso spese per il trattamento di missione nazionale dei Procuratori Europei Delegati

Numero Procuratori europei delegati EPPO	Aereo A/R	Costo aereo totale unitario mensile (2 missioni)	Alloggio (gg)	Vitto (gg)	Totale vitto e alloggio (gg)	Numero giorni per la missione	Missioni mensili	Costo vitto e alloggio unitario mensile	Totale costo missione per singolo procuratore europeo delegato (mensile)	Totale annuo missione per singolo procuratore europeo delegato (11 mesi)	ONERE COMPLESSIVO ANNUO (10 Procuratori europei)
26	300,00	600,00	150,00	61,10	211,10	3	2	1.266,60	1.866,60	20.532,60	533.847,60

Al riguardo si specifica, che l'onere finanziario relativo all'anno 2020, in considerazione della decorrenza dell'EPPO prevista a partire dal novembre dell'anno 2020 è da determinarsi in 2/12 dell'onere annuo a regime (pari a euro 88.974,60). Pertanto, secondo la stima prudenziale sopraesposta, la spesa annuale per i 26 PED è pari ad euro 533.847,60 onere che, come espressamente indicato nel comma 4, con decorrenza dall'anno 2020, potrà essere sostenuto attraverso specifica autorizzazione di spesa.

In relazione a quanto sopra evidenziato, con riferimento all'onere, il comma 5 del presente articolo prevede infatti che, per l'attuazione della delega è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848, a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41- bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Pertanto, si assicura che, ad eccezione degli oneri attinenti le spese autorizzate, come sopra specificatamente descritte, l'espletamento dell'attività giurisdizionale prevista dal presente articolo, potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0213539/2019

L'articolo 5 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Il Regolamento citato introduce una procedura univoca per il sequestro conservativo di depositi bancari superando le attuali disomogeneità derivanti da differenti regolamentazioni proprie degli Stati membri. La funzione del nuovo istituto europeo è, infatti, quella di assicurare una tutela uniforme dei crediti pecuniari attraverso una misura *lato sensu* cautelare, facoltativa, alternativa e speciale rispetto ai sequestri conservativi nazionali.

Nello specifico, con tale tipologia di ordinanza, applicabile a livello europeo, è possibile, nei casi transazionali, procedere al recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in modo efficiente e veloce, avvalendosi del sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili ad un «debitore», che nel provvedimento in esame, è individuato in una persona fisica o persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro.

Lo scopo della predetta misura è, quindi, dichiaratamente quello di far sì che il creditore di somme di denaro sottoponga a vincolo i conti bancari del debitore, senza che questi, avendone ricevuto notizia, possa compromettere la successiva soddisfazione del credito mediante assegnazione delle somme così vincolate, fino a concorrenza dell'importo indicato nell'ordinanza autorizzativa del sequestro conservativo europeo.

Va rilevato che l'ordinanza europea di sequestro conservativo è misura facoltativa e alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale del giudice dello Stato membro adito per l'esecuzione della misura.

In estrema sintesi, si rappresenta che, nei casi transazionali, il creditore può chiedere al giudice, competente per il merito della causa, di emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credito risultante da atto pubblico. Si rappresenta che l'ordinanza in questione può essere richiesta parallelamente o in cumulo con misure conservative nazionali, con l'obbligo di dichiararlo nella richiesta.

Da quanto rappresentato si evince che la disposizione disciplina l'attività del giudice nella fase di adozione dei provvedimenti a tutela di crediti pecuniari in materia civile e commerciale, di sequestro conservativo di somme di denaro presenti su conti bancari esteri, pertanto si rileva in via preliminare, il carattere precettivo e procedurale della norma che non produce effetti per la finanza pubblica.

Nel dettaglio va specificato che secondo quanto previsto dal regolamento *de quo* n. 655/2014, nell'ordinanza europea di sequestro conservativo, a differenza del sequestro conservativo di natura interna, il conto bancario del debitore deve essere identificato, perché la misura deve riguardare specificamente uno o più conti bancari ben determinati, che abbiano un saldo in attivo e le cui somme di denaro - di qualsiasi valuta - siano di appartenenza del debitore, o crediti analoghi, certi, liquidi ed esigibili considerati equivalenti alla restituzione di denaro quali, ad esempio, i depositi sul mercato monetario, detenuti presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore.

Con riferimento alla possibilità di acquisire le informazioni necessarie a rintracciare i conti bancari, il provvedimento in esame prevede che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applichino anche per l'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 14 del citato regolamento unitario n. 655 del 2014, e che concorrano alla formazione del convincimento del giudice sulla opportunità dell'emissione della ordinanza in questione. In ordine alla normativa di cui si discute, si applica l'articolo 492-i c.p.c. (introdotto dal decreto - legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014 di riforma del processo esecutivo) alla luce del quale il creditore procedente deve depositare un'istanza, corredata con il contributo unificato di € 43,00, per avere l'autorizzazione del Presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia, il quale deve verificare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata. La predetta

Prot: RGS 0213539/2019

decisione giudiziaria deve poggiarsi sulla verifica delle prescritte condizioni al fine di garantire “un opportuno equilibrio tra interesse del creditore ad ottenere un’ordinanza e l’interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa”.

Va notato, infine, con riferimento al contributo unificato, che con il provvedimento in esame si applicano gli importi previsti dal T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002, in relazione alla presentazione della domanda di sequestro conservativo nonché per qualsiasi istanza da presentare nell’ambito dei processi speciali previsti dal codice di procedura civile e per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 898/1970 (in tema di domande sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio). Al riguardo, si segnala che, con la disposizione contenuta al comma 3 lett. i) punto 3 si applicano, anche ai procedimenti previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014, gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1, del citato testo unico D.P.R. 115 del 2002. Anche in ordine ai ricorsi avverso l’ordinanza di sequestro conservativo nonché avverso il rifiuto di emissione del provvedimento cautelare o altri mezzi di ricorso sono applicabili le medesime norme previste dal citato D.P.R. n. 115/2002, segnatamente: le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all’articolo 13, comma 3, per i procedimenti di cui agli articoli 8, 33, 35 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all’articolo 13, comma 1, per i procedimenti di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014.

Sotto il profilo finanziario si rileva, pertanto, che il provvedimento è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, seppur allo stato non quantificabile, sia con riferimento al maggior gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per la ricerca telematica dei beni ai sensi dell’articolo 492-bis c.p.c., sia per il gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi che gli interessati avranno la facoltà di esperire, allo scopo applicando i corrispettivi previsti dai deputati articoli del D.P.R. n. 115/2002.

In relazione alle restanti disposizioni ed alla procedura di adozione dell’ordinanza, si osservano effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dall’adeguamento al Regolamento “*de quo*”, trattandosi precipuamente di disposizioni normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale.

Si assicura, inoltre, che l’introduzione delle procedure in esame non comporterà effetti negativi sui carichi di lavoro del processo esecutivo civile, in quanto rimedio processuale cui ricorreranno un numero contenuto di creditori e, soprattutto, esperibile sempre con modalità telematiche.

Si tratta, dunque, di attività che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si segnalano in particolare gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia a legislazione vigente alla U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – C.d.R. “Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” - Azione: Funzionamento uffici giudiziari, sul capitolo 1550 “Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari” che reca uno stanziamento di euro 257.581.728 per l’anno 2019, di euro 261.691.728 per l’anno 2020 e di euro 262.641.728 per l’anno 2021.

La nuova normativa non comporta un’estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle autorità inquirenti e giudicanti e pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

Si fa riferimento in particolare alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 1550 “Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari”, iscritto nello stato di previsione della spesa di questa amministrazione alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – C.d.R. Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di euro 259.783.509 per l’anno 2018, di euro 275.581.728 per l’anno 2019 e di euro 276.191.728 per l’anno 2020.

Prot: RGS 0213539/2019

L'articolo 6, introdotto in seconda lettura dal Senato, delega il Governo al compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e prevede altresì, nelle more dell'esercizio di tale delega, disposizioni di diretta attuazione che, in conformità alla citata decisione, rendono facoltativi, anziché obbligatori, i motivi che possono giustificare il rifiuto a consegnare soggetti per i quali sia stato emesso un mandato di arresto europeo da un altro Stato membro.

Il mandato di arresto europeo è una decisione giudiziaria che uno Stato appartenente all'Unione Europea (Stato membro di emissione) emette in vista dell'arresto e della consegna, da parte di altro Stato membro (Stato membro di esecuzione), di una persona affinché possa essere esercitata l'azione penale ovvero possa essere data esecuzione a una pena o a un'altra misura che priva della libertà personale.

Con la legge n. 69/2005 si è andata quindi a sostituire l'antecedente disposizione sulla estradizione nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, introducendo una nuova disciplina sulla consegna tra autorità giudiziarie di soggetti che hanno subito una sentenza passata in giudicato o nei confronti dei quali è stata applicata una misura cautelare, al fine di renderla più semplice.

Tuttavia, si rappresenta che la disciplina recata dalla succitata legge è stata fonte di problematiche soprattutto riguardo all'applicabilità dei motivi di rifiuto c.d. "obbligatori" della consegna del soggetto destinatario di mandato di arresto, motivi che, al contrario, il diritto dell'Unione prevede come facoltativi affidandoli alla discrezionale valutazione dell'autorità giudiziaria. Tra i motivi obbligatori sopra indicati vi è soprattutto quello previsto all'articolo 18 della suddetta legge relativo al rifiuto della consegna in esecuzione di mandato avente ad oggetto reati commessi anche solo in parte nel territorio dello Stato italiano. Tale tipologia di rifiuto è tra le cause più frequenti di rigetto del mandato di arresto europeo da parte dello Stato italiano e, a causa dell'automatismo con cui viene data applicazione al criterio indicato è suscettibile di compromettere importanti indagini condotte anche mediante l'ausilio di squadre investigative comuni, alle quali partecipano personale di altri Stati con coinvolgimento di mezzi e risorse finanziarie estere.

L'articolo in esame è, quindi, finalizzato a ridefinire la disciplina dei motivi di rifiuto della consegna delle persone interessate dal MAE, in aderenza alla decisione quadro del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI) - la quale già operava una distinzione tra motivi obbligatori e motivi facoltativi di rifiuto - almeno transitoriamente, in attesa dell'attuazione del principio di delega che consenta al Governo di intervenire sulla materia per restituire efficacia al principio del mutuo riconoscimento. Viene, pertanto, riscritto l'articolo 18 della legge n. 69 del 2005 in relazione alla casistica dei motivi di rifiuto obbligatorio, mentre con l'introduzione dell'articolo 18-bis sono previsti i motivi di rifiuto facoltativo della consegna, tra i quali viene ricompreso anche il caso di reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato italiano o in luogo a questo assimilato, ovvero reati che sono commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, qualora la legge italiana non consenta l'azione penale per tali reati se commessi fuori dal suo territorio.

Si rappresenta che l'articolo in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata.

Si conferma, pertanto, che le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0213539/2019

L'**articolo 7** contiene principi e criteri direttivi al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Tali disposizioni recanti criteri di delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

L'**articolo 8** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, c.d. direttiva DRM - *dispute resolution mechanism*), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

La direttiva DRM si pone in linea con gli obiettivi perseguiti nell'ambito del Progetto BEPS OCSE/G20 dall'Azione 14 - volta ad una maggiore efficacia dei meccanismi per la risoluzione delle controversie già previsti nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni - e dalla Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, fatta a Parigi il 7 giugno 2017, che modificherà le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia secondo il minimum standard previsto dalle Azioni del predetto Progetto BEPS.

Costi della Procedura

Quantificazione dei costi dei compensi del collegio arbitrale.

L'articolo 12 (Costi della Procedura) della direttiva (UE) 2017/1852 prevede che i costi dell'arbitrato siano divisi equamente tra i due Stati e che il compenso giornaliero sia limitato a 1.000 euro a persona al giorno.

L'articolo 8 prevede che la Commissione consultiva sia composta da un Presidente, da un rappresentante di ciascuna autorità interessata, e da una personalità indipendente per ciascuno Stato per un totale di 5 membri.

La regola generale prevista dall'articolo 10 prevede l'adozione della procedura con "Parere Indipendente" (*Independent Opinion*).

Ipotesi "*independent opinion*"

Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 10.000 euro (1.000 x 10gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è pari a 5.000 euro (1.000 euro x 10)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da 5 arbitri, il costo complessivo è di 50.000 euro (10.000 euro x 5) da dividere tra i due Stati per un totale di 25.000 euro a Stato.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea siano circa 25 in ragione di anno.

Pertanto, la stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati "*independent opinion*" risulta pari a 625.000 euro (25.000 euro x 25) per ciascun Stato.

Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento:

80 euro al giorno, per due pasti;

250 euro al giorno, per l'albergo;

1.000 euro forfetariamente, per l'aereo.

Si stimano spese per una missione del Collegio in 21.500 euro - $5 \times [10 \times (80 + 250) + 1000]$.

Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure arbitrali (25), si ottiene una stima di 537.500 euro (21.500 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Prot: RGS 0213539/2019

Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati di tipo "*independent opinion*" ammontano a 268.750 euro per un singolo Stato.

Il costo totale complessivo della fase arbitrale di tipo "*independent opinion*", comprensivo delle spese di missione ammonterebbe a 893.750 euro (625.000 euro + 268.750 euro) per ogni singolo Stato.

L'articolo 10 della Direttiva prevede la possibilità per gli Stati di adottare una commissione alternativa per la risoluzione delle controversie con composizione e procedura decisionale diversa (*Final offer*) rispetto alla Commissione consultiva prevista dall'articolo 8.

Ipotesi "*Final offer*".

Si ipotizza in tre il numero dei componenti del Collegio arbitrale.

Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 5.000 euro (1.000 x 5gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è pari a 2.500 euro (1.000 euro x 5)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da tre arbitri, il costo complessivo è di 7.500 euro.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea siano circa 25 in ragione di anno. La stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati risulta pari a 187.500 euro (7.500 euro x 25).

Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento:

80 euro al giorno, per due pasti;

250 euro al giorno, per l'albergo;

1.000 euro forfetariamente, per l'aereo.

Le spese di missione per l'intero Collegio (relativamente ad un singolo arbitrato) sono stimate in 7.950 euro - $3 \times [5 \times (80 + 250) + 1.000]$.

Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure (25), si ottiene una stima di 198.750 euro (7.950 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati ammontano a 99.375 euro per un singolo Stato in ragione di anno.

Il costo totale complessivo dei processi arbitrali di tipo *Final Offer*, comprensivo delle spese di missione, ammonta a 286.875 euro (187.500 euro + 99.375 euro) in ragione di anno.

In conclusione qualora tutte le procedure fossero decise con la metodologia *Independent Opinion* il costo complessivo per ogni Stato della fase arbitrale ammonterebbe a 893.750 euro.

In alternativa qualora tutte le procedure fossero decise con la metodologia *Final Offer* il costo complessivo per ogni Stato della fase arbitrale ammonterebbe a 286.875 euro.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che è dotato delle sufficienti disponibilità.

Il **comma 4**, aggiunto in prima lettura dalla Camera dei deputati, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 9** conferisce una delega al Governo finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1129, pubblicato nella GUUE del 30.6.2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, in quanto la disciplina sul prospetto è già presente nel TUF e si applica agli emittenti vigilati dalla Consob che già dispone, a legislazione vigente, dei poteri di vigilanza, di indagine, regolamentari e sanzionatori previsti dal regolamento prospetto.

Prot: RGS 0213539/2019

Si rappresenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob sono interamente a carico dell'autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avendo le disposizioni del presente articolo sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, al comma 4 viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 10** reca una delega finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, pubblicato nella GUUE del 30.6.2017.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti.

Le autorità interessate sono Banca d'Italia e Consob che già svolgono, a legislazione vigente, i compiti di:

- autorizzare la gestione di un fondo di investimento da parte di un gestore e di approvare il regolamento del fondo;
- iscrivere i gestori autorizzati nell'apposita sezione degli albi previsti dal TUF;
- ricevere dai gestori la notifica prevista per la commercializzazione in Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- ricevere dai gestori la notifica prevista per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore la notifica per la commercializzazione in Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio.
- adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA;
- ricevere il prospetto, e le relative modifiche;

Esse già dispongono, ai sensi del TUF, dei poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi, regolamentari e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati; si tratta, pertanto di un'estensione di tali poteri, ai sensi della normativa vigente italiana ed europea e dei criteri di delega, ai fondi qualificati come FCM.

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico delle suddette autorità che vi provvedono, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. Le autorità possono, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avendo le disposizioni del presente articolo sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, al comma 4 viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 11** reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare applicazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa per dare applicazione alle disposizioni del regolamento (UE)

Prot: RGS 0213539/2019

2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e per l'effettuazione dei controlli ufficiali in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

Il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che ha istituito il nuovo regime fitosanitario europeo, entrerà in vigore il 14 dicembre 2019 per dare modo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose novità normative introdotte.

Il nuovo regime, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici Piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli, la modifica della struttura del passaporto delle piante, ma, soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità per gli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale.

A decorrere dal 14 dicembre 2019 entrerà in applicazione anche il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, tra l'altro, in materia di sanità delle piante in applicazione del citato regolamento (UE) 2016/2031.

Per dare applicazione alle novità normative introdotte dai regolamenti sopraindicati, appare necessario un riordino normativo del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), istituito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, identificando l'autorità competente e le sue varie articolazioni, nonché le norme per l'applicazione delle misure di protezione introdotte.

La disposizione in questione è finalizzata sia all'adeguamento normativo nei settori sopra richiamati, la cui disciplina di base ha subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni a causa del susseguirsi dei regolamenti dell'Unione europea in materia e all'attuazione dei nuovi obblighi introdotti a livello europeo in ambito fitosanitario e dei controlli ufficiali sia alla riorganizzazione delle disposizioni nazionali, non soltanto risalenti ma anche obsolete.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 12** reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio - regolamento sui controlli ufficiali.

Il regolamento (UE) n. 625/2017 ha modificato una parte rilevante del *corpus* normativo esistente ed ha abrogato ben dieci provvedimenti di matrice europea.

L'obiettivo è di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali, in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari e fornendo agli esecutori nazionali e alla Commissione europea i poteri necessari per assicurare l'efficacia delle prescrizioni emanate nei diversi ambiti, con meccanismi che consentano la collaborazione dei soggetti coinvolti.

Prot: RGS 0213539/2019

Inoltre, l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 comporterà il necessario adeguamento delle disposizioni vigenti a livello nazionale che andranno revisionate o integrate, individuando quale unica Autorità competente il Ministero della Salute, nei settori di competenza.

La delega è finalizzata a modificare la normativa nazionale in contrasto con la nuova formulazione. Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 13** contiene una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814 nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 e della decisione (UE) n. 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE.

La direttiva (UE) 2018/410 ha radicalmente rivisto la direttiva di riferimento per l'*Emission trading system* (di seguito EU ETS), ovvero la 2003/87/CE, al fine di rafforzare il meccanismo del sistema ETS per contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in linea con il quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della Unione europea e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21).

Attualmente, per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera a), lo stesso è disciplinato dall'articolo 19 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che stabilisce come devono essere ripartiti e secondo quali finalità i proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

Nel corso del 2017, ai sensi del comma 5 del citato articolo 19, la metà dei proventi è stata riassegnata al Ministero dello sviluppo economico per attività connesse al sistema ETS, mentre la restante parte è stata versata nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

L'altra metà dei proventi, nella misura del 70%, è stata destinata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al Ministero dell'Ambiente per finanziare attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa allora vigente, mentre la restante parte (30%) è stata destinata per le medesime finalità al Ministero dello sviluppo economico.

Sempre ai sensi del citato comma 6, lettera i), alla metà dei proventi destinati ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico vengono preliminarmente decurtate le spese amministrative connesse al sistema, come, ad esempio, i costi dei compensi dei membri appartenenti al Comitato ETS, (Consiglio direttivo e Segreteria tecnica), che vengono imputati su apposito capitolo istituito sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

Si riporta, di seguito, a titolo meramente indicativo, l'ammontare del 50% dei proventi delle aste assegnato ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico relativo agli ultimi quattro anni, con la precisazione che su tale importo gravano gli oneri sostenuti per il pagamento dei compensi dei componenti il Comitato ETS.

50% proventi aste	anno	disponibilità
-------------------	------	---------------

Prot: RGS 0213539/2019

€ 213.213.757,42	2013	2014
€ 201.011.552,57	2014	2015
€ 263.867.567,13	2015	2016
€ 203.251.736,27	2016	2017

Per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera b), si richiamano le disposizioni previste dall'articolo 41 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che individua le attività espletate per il funzionamento del sistema ETS i cui costi sono coperti da tariffe. Nelle predette attività sono da ricomprendere anche quelle finalizzate all'ottimizzazione ed alla informatizzazione delle procedure rientranti nel predetto sistema.

Infine, il criterio specifico di cui alla lettera e) prevede l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

L'**articolo 14** definisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, il Governo è stato incaricato di valutare la possibilità di realizzare un unico sistema di gestione dei rifiuti che includa i rifiuti di pile e accumulatori con quelli di apparecchiature elettriche.

Con riferimento al punto n. 4) del criterio di cui alla lettera c) del comma 1, inserito nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato che prevede misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, « uno contro zero » dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), si rappresenta che la misura non impatta sulla finanza pubblica in quanto le misure, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In seconda lettura è stato pure introdotto il punto 6) al criterio di cui alla lettera c) del comma 1 contenente l'indicazione a disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 15** definisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Nel corso dell'esame in seconda lettura della 14^a Commissione si è deciso d'integrare un criterio direttivo nell'esercizio della delega che consenta la definizione di modalità, criteri generali ed obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento dei target fissati dalla direttiva citata, in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della

Prot: RGS 0213539/2019

stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 16** definisce i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, di modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.

Il **comma 1** detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/851 relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.

In particolare, si prevede che il Governo sia tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

lettera a): riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore. **Nel corso dell'esame in seconda lettura della 14^a Commissione si è adottata la riformulazione del punto 6) del comma 1 prevedendo che nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, l'informazione sia univoca, chiara ed immediata e riguardi non solo l'attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti, ma anche l'attività di raccolta differenziata.**

lettera b): modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti; **durante l'esame in seconda lettura del Senato, il sistema di tracciabilità informatica è stato finalizzato ad agevolare l'adozione di analisi di sostenibilità ambientale ed economica;**

lettera c): riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti e degli imballaggi di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;

lettera d): razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario;

lettera e): riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto. **Nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, è stata prevista, con riferimento alla disciplina dell'end of waste, la garanzia, nelle more dell'adozione delle linee guida nazionali, del rinnovo delle autorizzazioni in corso e l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate.**

Con riferimento al numero 2 della medesima lettera e) che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta che il costo stimato per la realizzazione del database ammonta a circa 100.000 euro. Tenuto conto che il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti previsto all'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 (c.d. DL semplificazioni) gestito dalla medesima Direzione del Ministero non è stato ancora istituito, le risorse destinate a tale registro dal comma 3-*quater* del citato articolo per l'anno 2019, saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione anche del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica.

Gli eventuali oneri per interventi di manutenzione, laddove necessari, saranno coperti con le risorse disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 "spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gestito dalla Direzione generale per i rifiuti e inquinamento (che, ai sensi del DPCM 19 Giugno 2019, n. 97, di riorganizzazione del Ministero, sarà rinominata Direzione generale per l'economia circolare), competente in materia.

lettera f): prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per favorire il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;

Prot: RGS 0213539/2019

lettera g): prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici; **durante l'esame in seconda lettura del Senato, è stato previsto che entro la medesima data occorrerà prevedere misure atte ad incentivare pratiche di compostaggio di prossimità, come quello domestico e di comunità.**

Con riferimento a tali misure di incentivazione, si rappresenta che eventuali forme di incentivo economico saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo a carico dei soggetti destinatari della TARI secondo la logica tariffaria della copertura dei costi.

lettera h): prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati;

lettera i): riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti anche regolamentando le modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra;

lettera l): riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo;

lettera m): razionalizzare il sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto;

lettera n): disciplinare la raccolta di particolare tipologie di rifiuti presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

Il **comma 2** indica il Ministro competente all'adozione dei decreti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 17** contiene la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, che avverrà apportando le dovute modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e, comunque, non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate; pertanto, non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica. Le competenze attribuite al Capo del Compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 è dettata dalla specificità tecnica della tipologia delle violazioni. Pur non essendo possibile determinare ex ante il numero delle sanzioni amministrative che potranno essere irrogate alla luce della normativa in questione, si evidenzia che le stesse non costituiscono fonte di criticità nel quadro delle capacità di trattazione delle pratiche cui l'Amministrazione è in grado di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Capo del Compartimento marittimo esercita già la funzione sanzionatoria per altre materie (pesca, diporto, sicurezza della navigazione, etc.) per cui è già dotato di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. A ciò occorre aggiungere che a seguito della contestazione delle infrazioni previste dalla normativa in questione,

Prot: RGS 0213539/2019

permane in capo al trasgressore la facoltà di definire il contenzioso, in via amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione, quindi senza l'avvio del procedimento sanzionatorio ed estinguendo immediatamente il procedimento medesimo, senza alcuna incombenza, in tal caso, in capo al Capo del Compartimento marittimo.

L'**articolo 18** contiene la delega per la predisposizione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della comunità e relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri. L'attuazione comporterà la modifica del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare nei commi 10 e seguenti dell'articolo 8, e l'abrogazione delle vigenti disposizioni (decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999) non adeguate alle sopraggiunte esigenze di coordinamento e armonizzazione, al fine di ridefinire il nuovo assetto normativo alla luce delle nuove tecnologie a supporto.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica. Anche in relazione al principio e criterio direttivo di cui alla lettera b), si conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri. Le richieste deleghe di adeguamento delle disposizioni normative esistenti (decreto legislativo n. 196 del 2005) nascono dall'esigenza di allineare l'attuale cornice legislativa nazionale ai nuovi requisiti in materia di comunicazioni del numero delle persone a bordo delle navi passeggeri, in alternativa all'utilizzo dell'interfaccia unica nazionale istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE. Tali adeguamenti non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato in quanto si tratta di modifiche tecniche legate al funzionamento di sistemi di interfaccia già presenti a bordo delle unità. Gli eventuali allineamenti tecnici, anche qualora dovessero risultare necessari a predisporre un sistema di comunicazione nave/terra per comunicare/ricevere dichiarazioni in merito al numero di persone imbarcate, saranno a carico delle Compagnie di Navigazione/Società di armamento, proprietarie dei sistemi medesimi, senza alcun onere in capo alla pubblica amministrazione.

In tema di potestà sanzionatoria, si evidenzia che le competenze attribuite al Capo del Compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 è dettata dalla specificità tecnica della tipologia delle violazioni. Pur non essendo possibile determinare ex ante il numero delle sanzioni amministrative che potranno essere irrogate alla luce della normativa in questione, si evidenzia che le stesse non costituiscono fonte di criticità nel quadro delle capacità di trattazione delle pratiche cui l'Amministrazione è in grado di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Capo del Compartimento marittimo esercita già la funzione sanzionatoria per altre materie (pesca, diporto, sicurezza della navigazione, etc.) per cui è già dotato di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. A ciò occorre aggiungere che a seguito della contestazione delle infrazioni previste dalla normativa in questione, permane in capo al trasgressore la facoltà di definire il contenzioso, in via amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione, quindi senza l'avvio del procedimento sanzionatorio ed estinguendo immediatamente il procedimento medesimo, senza alcun onere, in tal caso, in capo al Capo del Compartimento marittimo.

L'**articolo 19** contiene la delega per la predisposizione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 sulla sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri in servizio di linea, apportando le dovute modifiche alle pertinenti norme dell'ordinamento vigente.

Prot: RGS 0213539/2019

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

Le competenze attribuite al Capo del Compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 è dettata dalla specificità tecnica della tipologia delle violazioni. Pur non essendo possibile determinare ex ante il numero delle sanzioni amministrative che potranno essere irrogate alla luce della normativa in questione, si evidenzia che le stesse non costituiscono fonte di criticità nel quadro delle capacità di trattazione delle pratiche cui l'Amministrazione è in grado di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Capo del Compartimento marittimo esercita già la funzione sanzionatoria per altre materie (pesca, diporto, sicurezza della navigazione, etc.) per cui è già dotato di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. A ciò occorre aggiungere che a seguito della contestazione delle infrazioni previste dalla normativa in questione, permane in capo al trasgressore la facoltà di definire il contenzioso, in via amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione, quindi senza l'avvio del procedimento sanzionatorio ed estinguendo immediatamente il procedimento medesimo, senza alcuna incombenza, in tal caso, in capo al Capo del Compartimento marittimo.

L'**articolo 20** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

La direttiva 2013/59/Euratom reca le norme fondamentali ed uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Essa si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione "in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine".

Tale direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive - abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici.

La direttiva 2013/59/Euratom conferma e rafforza quanto già previsto dal decreto legislativo n. 187 del 2000 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. In tal senso, la radioprotezione del paziente risulta dal concorso di tutti gli attori coinvolti, ovvero ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico specialista; lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche, quali i tecnici sanitari di radiologia medica impegnati nelle diverse branche dell'area radiologica, partecipano al processo di ottimizzazione.

L'ampio e consolidato quadro giuridico vigente per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, è basato principalmente sulle cinque direttive abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom.

In particolare, per quel che riguarda le esposizioni in ambito medico, è vigente il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 che recepisce le disposizioni della direttiva 97/43/Euratom. Nel settore delle sorgenti sigillate e ad alta attività e sorgenti orfane, è vigente il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recepimento della direttiva 2003/122/Euratom. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (apportate in primo luogo dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241) reca altresì le disposizioni derivanti dalla direttiva 96/29/Euratom su sistema regolatorio, protezione dei lavoratori e del pubblico, emergenze, oltre che dalla direttiva 89/618/Euratom sull'informazione della popolazione e dalla direttiva 90/641/Euratom sui lavoratori esterni.

Prot. RGS 0213539/2019

Per l'esercizio della delega sono stati, **in oltre**, conferiti i seguenti principi e criteri specifici:

- prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
- provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;
- prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;
- procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, **con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario, come stabilito dalle modifiche apportate in seconda lettura dal Senato.**
- prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230;
- provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
- nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;
- provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
- destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

Considerata la *ratio legis* della direttiva, non si può non immaginare che la sua attuazione implicherà il coinvolgimento, oltreché dello scrivente Ministero, di altri Dicasteri. Anche a tale riguardo sono stati predisposti i richiamati principi e i criteri direttivi in relazione ai quali si rappresenta quanto segue.

Si rende necessario procedere alla modifica del decreto legislativo n. 230 del 1995, **anche prevedendone l'abrogazione, come stabilito dalle modifiche apportate in seconda lettura nel corso dell'esame del Senato, in modo da introdurre un nuovo testo normativo che attui tutte le** disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom; si prevede, inoltre, la contestuale abrogazione del decreto legislativo n. 187/2000 e del decreto legislativo n. 52/2007, assumendo un principio di

Prot: RGS 0213539/2019

invarianza dell'assetto delle competenze rispetto alla legislazione vigente, anche attraverso la coproponenza dei Ministeri degli affari europei, della salute, del lavoro, dello sviluppo economico e dell'ambiente, e il concerto dei Ministeri dell'interni, degli affari esteri, delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, in considerazione della varietà e ampiezza dei settori e ambiti di applicazione interessati.

E' utile ad ogni modo precisare che la disciplina vigente, in attuazione delle cinque direttive abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom, è nella sostanza già rispondente ai requisiti di quest'ultima per una rilevante frazione di ambiti e contesti, per i quali la nuova direttiva non ha introdotto modifiche rispetto alle precedenti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 21 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

La valutazione di impatto realizzata in preparazione del Regolamento stima che circa 300 commercianti e una ventina di fonderie/raffinerie dell'Unione importano minerali metalliferi e metalli ricavati da stagno, tantalio, tungsteno e oro, oggetto del Regolamento, e che oltre 100 produttori di componenti dell'UE importino metalli derivati. A livello mondiale esistono circa 140 fonderie d'oro e 280 raffinerie per gli altri tre minerali. Questa stima non include altri operatori economici che potrebbero trovarsi a ricoprire il ruolo di "importatori" in situazioni specifiche pur essendo, ad esempio, produttori di beni.

In considerazione delle disposizioni del Regolamento, che si riferiscono al ruolo degli importatori lungo tutta la catena di approvvigionamento e, dunque, implicano il coinvolgimento di tutti gli operatori economici coinvolti nelle attività di commercio e lavorazione, si esortano i commercianti (che acquistano dagli importatori) e coloro che sono coinvolti in attività di lavorazione di metalli e minerali a dotarsi dello stesso sistema di analisi di rischio e a richiedere certificazioni agli importatori presso cui si riforniscono. La Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio (JOIN 2014) 8 final, "Approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio - Verso un approccio integrato dell'UE" quantifica l'ambito e la consistenza dei settori industriali che partecipano al commercio o alla lavorazione dei summenzionati minerali, incluse le imprese nella catena di approvvigionamento, e cita quali settori prevalentemente impattati l'industria automobilistica, l'elettronica, l'industria aerospaziale, il settore degli imballaggi, l'edilizia, l'illuminazione, l'industria dei macchinari e delle attrezzature industriali, oltre alla gioielleria¹. Secondo dati derivanti dallo studio alla base della predetta Comunicazione le aziende UE potenzialmente interessate sarebbero circa 880.000, per la maggior parte di piccole o medie dimensioni.

La stima del numero di importatori e dei relativi volumi di minerali importati a livello italiano non risulta di facile operazione data la complessità nella raccolta dei dati e l'ampiezza della portata del Regolamento. Più in dettaglio, l'Allegato I fa riferimento a codici di nomenclatura combinata che presentano difficoltà interpretative, come già segnalato da alcune associazioni di categoria

¹ Sui dati relative alla quantificazione delle imprese coinvolte nelle attività di cui al regolamento ed all'impatto del dello stesso vedasi: "COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT - Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict affected and high-risk areas (COM(2014) 111) (SWD(2014) 52)" e "Assessment of Due Diligence cost, benefit and related effects on selected operators in relation to the responsible sourcing of selected minerals - Final report - Reutlingen/Vienna", 25 September 2013, EC - DG Trade - Autori: Katie Bohme, Katrina Bugajski-Hochriegle, Maria Dos Santos.

Prot: RGS 0213539/2019

nazionali. Inoltre, il Regolamento stesso prevede l'adozione di atti delegati entro il 2020 per stabilire le soglie mancanti di quei minerali e metalli di cui all'allegato I del Regolamento in relazione ad alcuni codici della NC (Nomenclatura combinata) che non sono sufficientemente disaggregati², di conseguenza saranno create nuove suddivisioni in base alla nomenclatura TARIC. Le Autorità doganali dei Paesi membri dovranno quindi utilizzare questi nuovi codici TARIC per rilevare i relativi volumi delle importazioni. Inoltre, in dogana operano intermediari che non rappresentano necessariamente la produzione e le stesse operazioni in dogana possono essere di diversa natura, come importazioni temporanee, immissioni in libera pratica o a transito.

Gli operatori economici, ivi inclusi i soggetti a monte e a valle dell'importatore, hanno espresso interesse per l'approvvigionamento responsabile pur segnalando le notevoli difficoltà e le sfide incontrate all'atto pratico nell'esercizio del dovere di diligenza³ nella catena di approvvigionamento, data la complessità e lunghezza di tale catena e la specificità dei controlli richiesti, difficoltà ancora più elevata per le piccole e medie imprese.

Tale complessità è rilevata anche dal sistema produttivo nazionale - consultato dal MiSE in fase di stesura del Regolamento e successivamente all'entrata in vigore dello stesso - che dovrà adeguarsi alle disposizioni sia in qualità di importatore, adempiendo agli obblighi previsti, sia come componente della catena di approvvigionamento, dovendo, dunque, assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali (art. 2, lettera e). Occorre considerare che le pratiche gestionali richieste dal Regolamento risultano al momento poco diffuse a livello italiano e la loro adozione implica anche una diffusa conoscenza delle evoluzioni in materia a livello internazionale, in particolare in ambito OCSE o presso altri organismi privati.

Le summenzionate preoccupazioni sono state accolte nel Regolamento dove si prevede, in particolare, la predisposizione di una forma di assistenza per le PMI da parte della Commissione. La Commissione dovrebbe assicurarsi che le micro imprese e le piccole e medie imprese beneficino di un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata, nonché dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del Regolamento. Le micro imprese e le piccole e medie imprese stabilite nell'Unione che importano minerali e metalli dovrebbero di conseguenza beneficiare del programma COSME. Strumenti che in ogni caso necessitano di una diffusione di un efficace utilizzo da parte delle PMI italiane.

Il MiSE sarà, dunque, chiamato in primo luogo a mettere in piedi un sistema di controllo che possa efficacemente rispondere alla complessità della materia, nel contenuto e nella articolazione, prevedendo anche dei controlli di soggetti terzi e agendo in collaborazione con altre Amministrazioni nazionali. Tale azione richiede, oltre che conoscenze e competenze adeguate, l'utilizzo estensivo delle strumentazioni informatiche.

Allo stesso tempo occorre operare (a monte) sugli importatori, affinché siano informati e si attivino per tempo per agire in conformità con il Regolamento e operare altresì su tutti gli operatori economici della catena di approvvigionamento, nei diversi settori coinvolti, anche diffondendo e affiancando l'azione della Commissione in favore delle PMI e collaborando con le grandi aziende di produzione nazionali per poter garantire l'affidabilità del sistema.

Tutto quanto sopra considerato e avendo riguardo alla tempistica di attuazione del Regolamento, il MiSE/autorità nazionale competente procederà a:

- assicurare la partecipazione al gruppo di esperti degli Stati membri e all'istituendo Comitato che a livello europeo riunisce rappresentanti delle autorità competenti nazionali e assiste la Commissione europea nell'attuazione del Regolamento;
- supportare il Comitato per il coordinamento delle attività volte ad assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento (UE) 2017/821, coinvolgendo le altre Amministrazioni competenti (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle dogane) oltre alle associazioni di categoria ed altri eventuali portatori di interesse, anche ai fini della relazione da presentare alla

² Articolo 1 comma 4 del Regolamento

³ Cfr. Anche Regolamento, Considerando 15.

Prot: RGS 0213539/2019

Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche sulle misure correttive e le relazioni sugli obblighi di audit svolti da soggetti terzi indipendenti in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;

- realizzare un'analisi del contesto italiano per valutare il grado di diffusione delle pratiche gestionali richieste dal Regolamento presso il bacino di riferimento;
- divulgare la conoscenza degli obblighi derivanti dal Regolamento presso gli operatori economici nei settori coinvolti attraverso: attività d'informazione, accompagnamento e sensibilizzazione per la comprensione delle disposizioni del Regolamento, supporto all'adozione di meccanismi di dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento (analisi del contesto e del rischio, trasparenza, relazione con i fornitori, audit etc);
- progettare e definire un sistema di controllo adeguato ad assicurare l'applicazione del Regolamento;
- formare ad hoc le figure professionali coinvolte nelle attività di attuazione del Regolamento, specie in relazione ai controlli, con particolare riferimento ai sistemi e processi di gestione a livello aziendale;
- creare una piattaforma web sia front-end per fini informativi presso le imprese e divulgativi presso il pubblico più vasto, sia back-end per la gestione delle attività dell'autorità competente in collegamento con le altre amministrazioni coinvolte e per realizzare i controlli ex-post;
- realizzare, a partire dal 2021, i controlli ex post sugli importatori di metalli e minerali dell'Unione originari dal territorio nazionale;
- supportare le imprese per l'accesso alle misure di sostegno dell'Unione europea previste a favore delle Piccole e Medie Imprese per facilitarle nella applicazione delle disposizioni del Regolamento;
- monitorare e valutare nell'ambito delle previste attività di "Relazione e riesame" per l'efficiente e uniforme attuazione del Regolamento a livello europeo.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli oneri dagli stessi recati.

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013

Il regolamento consente agli Stati membri di mantenere invariati i tassi di cambio dei contingenti tariffari, di agevolare chi effettua frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione e di fissare importi forfettari per le spese di importazione.

In particolare, il comma 1 prevede l'esercizio della delega entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 reca una disposizione meramente procedimentale.

Il comma 3 impone al Governo, nell'esercizio della delega, di seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio specifico: rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il

Prot: RGS 0213539/2019

contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo. L'intervento di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, trattandosi di un riordino di carattere prettamente ordinamentale, non comporta effetti finanziari.

L'articolo 23 contiene principi e direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Tale direttiva ha modificato le precedenti con l'obiettivo di incrementare i tassi di ristrutturazione degli edifici, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica e rendendo il parco immobiliare più "intelligente" tramite integrazione dell'evoluzione tecnologica e sostegno alla promozione dell'elettromobilità.

Infatti, sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore grazie all'applicazione delle direttive precedenti (in seguito all'entrata in vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione della direttiva pubblicata nel 2010 la Commissione europea ha valutato che l'efficientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all'enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione ed è pertanto intervenuta per contribuire alla rimozione degli ostacoli specifici all'efficienza energetica e all'uso di energia rinnovabile negli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in discussione.

A tal fine, sono state introdotte ulteriori misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici in una prospettiva 2030 ed è stato migliorato l'accesso ai finanziamenti per stimolare gli investimenti. Secondo le stime della Commissione europea il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell'Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro.

L'obiettivo generale della direttiva è, quindi, quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuendo al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Gli obiettivi specifici della direttiva sono i seguenti:

- 1) garantire che lo strumento continui a essere utile allo scopo (incrementando i tassi di ristrutturazione, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica negli edifici e inoltre rendendo il parco immobiliare più intelligente, integrando l'evoluzione tecnologica e sostenendo la promozione dell'elettromobilità);
- 2) esaminare la necessità di ulteriori misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici in una prospettiva 2030;
- 3) migliorare l'accesso ai finanziamenti e stimolare gli investimenti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 24 contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare compiutamente attuazione al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. In particolare da questo regolamento discendono

Prot: RGS 0213539/2019

precisi obblighi in carico agli Stati Membri, per l'attuazione dei quali sarà necessario anche modificare alcune disposizioni normative interne.

In sintesi il regolamento (UE) n. 2017/1938 prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015. In particolare, il regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento di gas, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive interruzioni di approvvigionamento di gas, in particolare a tutela dei clienti protetti (sostanzialmente coincidenti con i consumatori domestici).

Pertanto la norma prevede la possibilità per il Governo di riordinare il quadro normativo in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, modificando ove necessario le norme del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 e la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate. Il Governo è delegato inoltre, in attuazione dei meccanismi di solidarietà, ad individuare i compiti da affidare ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati, nonché a determinare i criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri, anche su indicazione dell'Autorità di regolazione per i soli aspetti di competenza di quest'ultima. Infine è prevista la delega per la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che non dovessero attenersi alle misure adottate in conformità al regolamento (UE) n. 2017/1938.

Con riferimento ad eventuali oneri per la finanza pubblica, le disposizioni di cui alla norma in esame non vanno ad aggravare il bilancio pubblico; esse infatti contengono la delega al Governo per la predisposizione, con propri decreti legislativi, di criteri direttivi per l'implementazione di meccanismi di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale, sulla scorta di quanto già previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2017/1938. Il coinvolgimento degli operatori e dei gestori del sistema di trasporto sono già contemplati dal Regolamento europeo che prevede altresì la compensazione economica per i soggetti che partecipano alla solidarietà, i cui costi sono a carico dell'Autorità competente dello Stato Membro che richiede la solidarietà. Nel caso in cui sia l'Italia a richiedere l'attivazione del meccanismo di solidarietà saranno previsti metodi di copertura finanziaria per i costi compresi nella compensazione economica, che saranno stabiliti anche con l'Autorità di regolazione.

L'Autorità è, infatti, soggetto istituzionale coinvolto nell'implementazione dei meccanismi di solidarietà per gli aspetti propriamente tariffari. Tale attività rientra nei compiti dell'Autorità di cui alla legge istitutiva dell'Autorità n. 481/1995 ed è finanziata, in base a tale legge, dai contributi dovuti dagli operatori dei settori regolati e versati a copertura dei costi di funzionamento.

Il comma 4 prevede pertanto la consueta clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/ 73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

L'articolo delega il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2019/692 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, esercitando la facoltà, prevista dalla direttiva stessa, di rifiutare ai Paesi terzi, che ne facciano richiesta l'accesso alle sezioni italiane dei gasdotti di trasporto completati prima del 23 maggio 2019. L'attuazione sarà esercitata apportando le modifiche necessarie al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 che ha recepito la direttiva 2009/73/CE, ora modificata dalla direttiva (UE) 2019/692. Le modifiche riguardano, in particolare, la nuova definizione di interconnettore, con la conseguente applicazione del sistema di accesso dei terzi all'infrastruttura di trasporto (cd. Third Party Access) nel caso di

Prot: RGS 0213539/2019

gasdotti di trasporto da e verso paesi terzi e modifiche ai meccanismi procedurali del settore regolato, già esistenti, derivanti dall'applicabilità della normativa vigente anche ai gasdotti di trasporto da e verso paesi terzi. È, altresì, prevista la definizione di specifiche deroghe, nei limiti stabiliti dalla direttiva, per i gasdotti di trasporto che sono stati completati prima della data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/692, vale a dire completati prima del 23 maggio 2019.

Considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva, l'attuazione della stessa sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 26 contiene principi e criteri direttivi specifici per il governo nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159. Tale direttiva reca attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).

In sintesi, l'Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca è volto a garantire che i pescatori godano di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di lavoro a bordo, condizioni di servizio, alloggio e alimentazione, protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, cure mediche e sicurezza sociale. La norma prevede che il governo, nell'esercizio della delega, assicuri che i provvedimenti introdotti garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca. Inoltre, particolare attenzione deve essere posta nella promozione di azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna attraverso il contrasto di ogni forma di discriminazione.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

17.8 SET, 2019

Il Ministro Generale dello Stato
Fucini

ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 7 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 7.2 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +500.000.000;
CS: +500.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.

Tab. 2. 1. Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –153.000.000;
CS: –153.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +153.000.000;
CS: +153.000.000.

Tab. 2. 2. Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –100.000.000;
CS: –100.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previ-

denziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.

Tab. 2. 3. Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –3.000.000;
CS: –3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.

Tab. 2. 4. Silvestroni, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.2 – Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –5.000.000;
CS: –5.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca, programma 1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000.

Tab. 2. 5. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi.

TAB. 3.

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 3 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 3.2 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –50.000.000;
CS: –50.000.000.

Tab. 3. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi.

TAB. 4.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.1 – Terzo settore (associa-

zionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –50.000.000;
CS: –50.000.000.

Tab. 4. 4. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +600.000.000;
CS: +600.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –600.000.000;
CS: –600.000.000.

Tab. 4. 1. Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +500.000.000;
CS: +500.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.

Tab. 4. 2. Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'interno missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –100.000.000;

CS: –100.000.000.

Tab. 4. 3. Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

TAB. 5.

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –80.000.000;

CS: –80.000.000.

Tab. 5. 1. Montaruli, Varchi, Maschio, Lucaselli, Lollobrigida, Zucconi.

TAB. 8.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.3 – Elaborazione, quantifica-

zione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, apportare le seguenti variazioni:

CP: +31.631.951;

CS: +31.631.951.

Conseguentemente:

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

CP: –10.000.000;

CS: –10.000.000;

allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche,

al programma 6.1 – Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

CP: –11.631.951;

CS: –11.631.951;

al programma 6.2 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

CP: –10.000.000;

CS: –10.000.000.

Tab. 8. 1. Gelmini, Mugnai, Cattaneo, Cortelazzo, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +500.000.000;

CS: +500.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori,

interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000.

Tab. 8. 3. Prisco, Donzelli, Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000.

Conseguentemente al medesimo stato di previsione, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza:

al programma 3.2 – Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +250.000.000;

CS: +250.000.000;

al programma 3.3 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +250.000.000;

CS: +250.000.000.

Tab. 8. 2. Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

Tab. 8. 4. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	138
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	142
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	145
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	145
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	147
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	148
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	146
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 10.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza)

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 », con particolare riferimento allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 (Tabella n. 1), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di propria competenza.

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare, la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto

che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammon-tare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispet-

tive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 della giornata odierna e che la Commissione dovrà esprimersi sui provvedimenti nella seduta già fissata alle ore 14.30 di oggi.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commis-

sione è chiamata ad esaminare congiuntamente, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 2017, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, e il disegno di legge C. 2018, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019. Com'è noto, il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Passando a sintetizzare il contenuto del Rendiconto 2018, gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e sono riferiti rispettivamente alle entrate, alle spese e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 23.975,6 milioni di euro.

Per quanto concerne il Conto generale del patrimonio, dai risultati generali della gestione patrimoniale 2018 si rileva che le attività finanziarie hanno presentato nel 2018 un aumento complessivo di 20,1 miliardi di euro, passando da 636 a 656 miliardi di euro.

L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2018, un disavanzo di 185.154,5 milioni di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » e l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2018,

da cui risultano attività per un totale di circa 976,1 miliardi di euro e passività per un totale di circa 2.879 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2017 di 1.902,9 miliardi.

Infine, l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Il disegno di legge di assestamento ha la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Per questo profilo, esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene poi definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2019 (approvato con la legge n. 145 del 2018) indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.

L'articolo 2 dispone la riduzione degli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge di contabilità e finanza pubblica rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Venendo ora all'analisi dei risultati finanziari determinati dal disegno di legge di assestamento per il 2019, la relazione allo stesso evidenzia, in termini di competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che si attesta ad un valore di -58,9 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -59,4 miliardi.

Anche gli altri saldi evidenziano un andamento positivo: il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un miglioramento di 364 milioni rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto positivo sul saldo, per complessivi 5,3 miliardi, passando da circa -290,9 miliardi di euro a circa -285,6 miliardi.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento risultano coerenti con i livelli programmatici di saldo netto programmatico fissati con la legge di bilancio e, nel complesso, riflettono in larga parte l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle stime già formulate con il DEF 2019.

Si sottolinea che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono volte ad ottenere un miglioramento del valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di circa 5,6 miliardi, secondo quanto stimato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, in linea con quanto convenuto dal Governo italiano nell'ambito della negoziazione avviata con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018.

Si ricorda, infine, che il 30 luglio è stato convertito in legge dal Parlamento il decreto-legge n. 61 del 2019 che, insieme al disegno di legge di assestamento in esame, completa l'insieme delle misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018, per ulteriori 1,5 miliardi di risparmi.

Con riguardo alle proposte di variazioni formulate con il disegno di legge di assestamento, le stesse vanno distinte tra quelle concernenti le entrate e quelle re-

lative alle spese. Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 1.022 milioni di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio.

Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento, che determinano una complessiva riduzione di 2.941 milioni di euro, interessano le spese correnti, che diminuiscono di 1.441 milioni di euro (al netto degli interessi) e di quasi 1 miliardo per la parte relativa agli interessi, ma anche le spese in conto capitale, che si riducono di 541 milioni.

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2019 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 1.929 milioni di euro, derivante da una riduzione delle entrate finali per 232 milioni e da una variazione in diminuzione delle spese finali per 2.160 milioni. Migliorano anche gli altri saldi: il saldo primario di 158 milioni di euro, il risparmio pubblico di 2.055 milioni e il ricorso al mercato di 6.586 milioni.

Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca, in termini di cassa, variazioni del tutto analoghe a quelle previste in termini di competenza, ossia una riduzione per 1.022 milioni di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio, con una riduzione delle entrate tributarie di 6.716 milioni e un incremento delle entrate extra-tributarie di 5.594 milioni.

Riguardo le spese finali, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento delle spese di circa 2,3 miliardi, parzialmente compensato da una diminuzione delle spese finali dovute alle proposte del disegno di legge di assestamento (4,4 miliardi circa). Le spese in conto capitale aumentano, in complesso, in termini di dotazioni di cassa, di 226 milioni; le spese correnti al netto degli interessi aumentano di 616 milioni, mentre diminuiscono gli interessi (-1,8 miliardi circa).

Venendo infine all'accertamento dei residui passivi, le previsioni assestate quan-

tificano un ammontare di residui finali attivi al 31 dicembre 2018 pari a 203.940 milioni di euro, a fronte dei 245.604 milioni di residui inizialmente previsti.

Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 99.831 milioni, con una variazione in diminuzione di 30.754 milioni rispetto alle previsioni iniziali di 130.585 milioni.

Per le entrate extra-tributarie, i residui ammontano a 103.421 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 10.985 milioni rispetto alla previsione iniziale di 114.406 milioni.

Con riferimento alla spesa complessiva, l'ammontare dei residui passivi (ivi compresi, dunque, quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 509 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2018 è pari a 140.364 milioni.

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2018 espone un aumento dei residui passivi, rispetto all'esercizio precedente, di 2.425 milioni (passando da 137.430 milioni nel 2017 ai 139.855 milioni nel 2018, pari a +1,8 per cento).

In attesa della presentazione di eventuali proposte emendative, preannuncia il proprio orientamento favorevole su entrambi i provvedimenti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per le ore 12 della giornata odierna e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a

partire dalla seduta odierna, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

Ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge (accompagnata dagli eventuali emendamenti approvati), nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

La relazione approvata è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Con riferimento alla presentazione di emendamenti al disegno di legge europea – limitatamente alle parti di competenza della Commissione, nonché alle parti modificate dal Senato – ricorda che il termine è fissato per le ore 12 di oggi.

Ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emen-

damenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Ricorda, infine, che la Commissione dovrà esprimersi sul provvedimento nella seduta già fissata alle ore 14.30 di oggi.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, rammenta che la VI Commissione Finanze affronta in seconda lettura, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, l'esame del disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2018. Come disposto dalla legge n. 234 del 2012, con la legge di delega-

zione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro in scadenza, nonché ai regolamenti europei.

Il provvedimento, sul quale questa Commissione ha deliberato di esprimersi favorevolmente lo scorso 6 novembre 2018 e che è stato approvato dalla Camera il 13 novembre 2018, è stato modificato nel corso del successivo esame presso il Senato, e torna ora al nostro esame.

In seguito alle modifiche apportate dal Senato, il disegno di legge (inizialmente composto da 22 articoli) consta di 26 articoli, ciascuno dei quali conferisce al Governo la delega per il recepimento di altrettante direttive europee o regolamenti, alcuni dei quali anche contenuti nell'allegato A al provvedimento.

Rispetto al testo esaminato in prima lettura e nell'ambito dei profili di competenza della Commissione, le sole modifiche intervenute riguardano l'attuale articolo 7 (*ex* articolo 6) e il nuovo articolo 22.

Più precisamente, l'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2019.

Il comma 1 individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo in esame è stato modificato proprio per tenere conto dell'intervenuta adozione del decreto legislativo n. 49 del 2019. Di conseguenza, sono stati soppressi alcuni criteri di delega originariamente previsti dal disegno di legge.

Resta tuttavia fermo che il Governo è tenuto a: apportare al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per

i profili attinenti alla remunerazione; prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 5), della direttiva 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti ad irrogarle.

Il Governo viene inoltre delegato a modificare il codice delle assicurazioni con riferimento ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni contenute nella direttiva 2009/138/CE (*cd.* Solvency II che disciplina l'accesso e l'esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione), alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia (*lettera a*).

Il comma 2 stabilisce che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro, degli affari esteri e dello sviluppo economico.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 22, introdotto al Senato, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al nuovo codice doganale dell'Unione Europea (regolamento UE n. 952/2013) e ad altre norme regolamentari conseguentemente adottate.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Il comma 2 stabilisce che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro

per gli affari europei e del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Il comma 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, preveda l'abrogazione esplicita delle norme nazionali incompatibili e il riordino e coordinamento di quelle residue. Il successivo comma 4 consente al Governo di emanare, nei ventiquattro mesi successivi alla data del primo esercizio della delega, disposizioni correttive e integrative dei relativi atti delegati.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Preannuncia, quindi, il proprio orientamento favorevole sul disegno di legge.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 14.30.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che i deputati Massimo Bitonci e Alessio Mattia Villarosa sono entrati a far parte della Commissione, mentre cessano di farne parte i deputati Francesco Acquaroli, Roberto Paolo Ferrari, Gian Mario Fragomeli e Antonio Zennaro.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame congiunto – ai fini del parere alla V Commissione Bilancio – del disegno di legge Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017, approvato dal Senato) e del disegno di legge Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018, approvato dal Senato).

Rammenta che nella seduta di questa mattina la relatrice Cancelleri ha illustrato i contenuti dei provvedimenti manifestando un orientamento favorevole sui predetti disegni di legge.

Avverte che non sono state presentate proposte emendative.

Invita la relatrice Cancelleri a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 ed una proposta di relazione sul disegno di legge Disposizioni per l'as-

sestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

Coglie quindi l'occasione per dare il benvenuto alla sottosegretaria Cecilia Guerra, alla quale esprime l'augurio di un buon lavoro.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), *relatrice*, come già preannunciato nella seduta antimeridiana della Commissione e non essendo stati presentati emendamenti, formula una proposta di relazione favorevole su entrambi i disegni di legge in esame (*vedi allegati 1 e 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione, con distinte votazioni, approva le relazioni favorevoli formulate dalla relatrice. Delibera altresì di nominare la deputata Azzurra Pia Maria Cancelleri quale relatrice presso la V Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame – ai

fini del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – del disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Ricorda che nella seduta di questa mattina il relatore Grimaldi ha illustrato il contenuto del provvedimento, manifestando un orientamento favorevole sul disegno di legge.

Non essendo state presentate proposte emendative, invita il relatore a formulare una proposta di relazione sul provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sulla Legge di delegazione europea (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione sulla legge di delegazione europea formulata dal relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Nicola Grimaldi quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2017, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2018, approvato dal Senato, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	151
Variazioni nella composizione della Commissione	151
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2019 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	151

SEDE CONSULTIVA:

Su alcune dichiarazioni di componenti del nuovo Governo	162
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2019 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 2017 – Relazione favorevole su C. 2018</i>)	163

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019. Atto n. 100 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	163
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 9.40.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che i deputati Vacca e Valente sono tornati a far parte della Commissione, essendo terminato il loro incarico nel Governo, e che conseguentemente le deputate Torto e Villani, che li sostituivano, hanno cessato di farne parte. Parimenti ha cessato di far parte della Commissione il deputato Sorte.

Saluta le sottosegretarie Azzolina e Orrico, che per i rispettivi dicasteri seguono i lavori odierni, e, a nome di tutti, rivolge loro i migliori auguri di buon lavoro.

Paolo LATTANZIO (M5S), nel formulare i propri auguri di buon lavoro alle sottosegretarie Azzolina e Orrico, assicura la massima collaborazione con il Governo, da parte del suo gruppo, nello svolgimento del futuro lavoro, nello spirito costruttivo che ha sempre caratterizzato l'attività della Commissione cultura e che rispecchia l'idea che le Commissioni parlamentari, al di là delle singole appartenenze partitiche, debbano costituire la sede privilegiata del lavoro parlamentare.

Daniele BELOTTI (LEGA), pur rivolgendosi alle nuove sottosegretarie, in considerazione dei rapporti personali, anche i propri auguri di buon lavoro, chiarisce che il suo gruppo ritiene letteralmente inqualificabile quanto accaduto nelle scorse settimane nella scena politica. Dopo aver quindi ricordato le tante buone iniziative portate avanti nei mesi precedenti dalla Lega, che non rinnega nulla di quanto fatto, assicura che il suo gruppo non condurrà un'opposizione preconcepita, ma eserciterà tuttavia il massimo rigore nella valutazione delle scelte della nuova maggioranza e si opporrà fermamente a quelle che dovessero essere contrarie agli interessi degli italiani.

Valentina APREA (FI), dopo aver ricordato che il suo gruppo era e resta convintamente all'opposizione, si dice lieta del fatto che sono entrati a far parte del nuovo Governo ben quattro deputati che conoscono bene l'attività della Commissione cultura, per averne fatto parte (e si riferisce al ministro Franceschini, alla viceministra Ascani e alla sottosegretaria Azzolina) o per averne già seguito i lavori dai banchi del Governo (e si riferisce al ministro Fioramonti). A tutti loro rivolge i suoi auguri di buon lavoro. Ciò premesso, esprime soddisfazione per la ritrovata unità del centrodestra, pur se per il momento ancora in minoranza nel Parlamento, e assicura nel prosieguo dei lavori un contributo costruttivo ed un apporto leale da parte del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver ricordato che la Commissione cultura ha sempre lavorato con rigore e dignità, si dichiara certa che si continuerà nello stesso spirito di collaborazione costruttiva, pur nella diversità delle vedute.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2019.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2019.

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge di rendiconto ed il disegno di legge di assestamento, con riferimento agli stati di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali (tabelle n. 7 e n. 13), nonché, limitatamente alle parti di propria competenza, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico (tabelle n. 2 e n. 3). I due disegni di legge sono stati esaminati dal Senato, che non ha apportato modificazioni.

Ricorda inoltre che dopo l'esame preliminare – che si svolge questa mattina – la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative eventualmente presentate e quindi delle proposte di relazione presentate dal relatore.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, avverte che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile. Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (cioè a programmi di spesa) e possono avere ad

oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto.

In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emenda-

menti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 11 di oggi. Gli eventuali emendamenti saranno discussi nella stessa seduta di oggi. Al termine la Commissione passerà alla votazione delle proposte di relazione che saranno formulate dalla relatrice. L'esame dovrà infatti concludersi oggi stesso in quanto la Commissione bilancio attende le relazioni delle altre Commissioni per concludere l'esame in sede referente nella giornata di oggi.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ricorda che entrambi i provvedimenti in titolo sono stati già esaminati dal Senato. Con riferimento al rendiconto 2018 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricorda che la legge di bilancio 2018 recava previsioni iniziali pari a euro 57.266,1 milioni in conto competenza e 57.555,1 milioni in conto cassa. A consuntivo si registrano spese per

euro 60.022,3 milioni in termini di competenza (con un incremento di euro 2.756,2 milioni) e per euro 59.442,9 milioni in termini di cassa (con un incremento di euro 1.887,8 milioni).

L'incidenza percentuale della spesa finale per istruzione, università e ricerca sul bilancio dello Stato 2018 è pari al 9,8 per cento, a fronte del 9,3 per cento registrato con riferimento al rendiconto 2017.

Le spese del Ministero riguardano principalmente la parte corrente (che, in conto competenza, rappresenta il 94,6 per cento del totale). Si tratta di circa 56,8 miliardi a fronte di poco più di 3 miliardi di spese in conto capitale.

Più nello specifico, il 76,1 per cento della dotazione complessiva di parte corrente riguarda le spese per redditi da lavoro dipendente. Osservando l'andamento delle spese in conto competenza nel corso del triennio 2016-2018, nel 2018 si nota un aumento del 5,5 per cento rispetto al 2017, a fronte dell'incremento del 3,7 per cento registrato nel 2017 rispetto al 2016. In particolare, rispetto al 2017, nel 2018 si è registrato un incremento delle spese di parte corrente (+5,1 per cento) e delle spese in conto capitale (+12,3 per cento), mentre si è registrato una diminuzione delle spese relative al rimborso delle passività finanziarie (-23,6 per cento).

Ricorda che nel bilancio dello stato i capitoli di spesa sono aggregati per Ministeri (stati di previsione) e, nell'ambito di ciascun Ministero, per « missioni ». Il bilancio del MIUR è articolato in 4 missioni: Istruzione scolastica, Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Ricerca e innovazione, Servizi istituzionali e generali, cui si aggiungono i Fondi da ripartire. Venendo quindi all'analisi delle singole missioni del MIUR, si riscontra che la missione Istruzione scolastica segna a rendiconto un incremento di competenza del 5,9 per cento rispetto al 2017; la missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria segna un incremento del 4,2 per cento; la missione Ricerca e innovazione segna un incre-

mento dell'1,5 per cento; e la missione Servizi istituzionali e generali segna un incremento del 5,2 per cento.

In particolare, nel 2018, nell'ambito della missione « Istruzione scolastica » — che costituisce l'82,0 per cento delle spese del Ministero —, le spese afferenti al programma « Istruzione del primo ciclo » sono pari al 61,4 per cento del totale della missione. Quelle relative al programma « Istruzione del secondo ciclo » costituiscono invece il 32,6 per cento. Al programma « Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica » e al programma « Istituzioni scolastiche non statali » sono destinati, rispettivamente, il 2,6 per cento e l'1,1 per cento della spesa. La somma delle spese relative ai rimanenti programmi (« Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio », « Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale », « Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione » e « Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione ») costituisce il 2,3 per cento del totale della missione. La consistenza dei residui alla fine dell'esercizio è pari a euro 3.679,1 milioni (rispetto a euro 3.274,1 milioni del 2017).

Riferisce alcune valutazioni della Corte dei Conti contenute nella relazione sul rendiconto generale dello Stato che per legge viene presentata ogni anno al Parlamento.

La corte ritiene che le politiche in materia di istruzione e ricerca, delineate nel DEF 2018, hanno risposto all'obiettivo, sollecitato anche dalla Commissione europea, di attenuare la discrasia, particolarmente accentuata nel nostro Paese, tra domanda e offerta di professionalità, attraverso l'attuazione di interventi significativi in tutte le aree di competenza. In particolare, l'attuazione delle priorità politiche e delle specifiche misure previste per il 2018 ha trovato rispondenza nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel confronto con il precedente esercizio, la

Corte riscontra un incremento di circa il 5 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza, confermando che essi risultano assorbiti, quasi interamente, dalla missione « Istruzione scolastica » e, in particolare, dai programmi destinati al funzionamento del sistema scolastico. Una più modesta crescita, rispetto al 2017, hanno registrato gli stanziamenti della missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », in relazione all'incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) destinate al finanziamento dei dipartimenti di eccellenza, e gli stanziamenti della missione « Ricerca e innovazione », riconducibili al Fondo ordinario per gli enti di ricerca e al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.

L'analisi dei principali risultati del 2018 per missioni e programmi effettuata dalla Corte ha preso le mosse dalle misure poste in essere in attuazione della legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola) nel cui ambito la nuova articolazione dell'organico dell'autonomia e gli interventi per il riassorbimento del precariato storico hanno prodotto risultati in linea con le esigenze didattiche e organizzative delle istituzioni scolastiche, ma meno incisivi in ordine alla consistenza delle graduatorie ad esaurimento e al ricorso al personale a tempo determinato.

La Corte segnala quindi il risultato positivo dello stato di attuazione degli interventi aventi ad oggetto l'ammodernamento dell'intero sistema scolastico, incentrati sul completamento delle opere di edilizia scolastica e sull'attuazione del Piano nazionale scuola digitale. Rileva il proseguimento delle azioni previste a favore degli studenti, a partire dagli interventi volti al rafforzamento del collegamento tra scuola e lavoro, e quelle a favore degli insegnanti, tra cui l'avvio del Piano nazionale per la formazione.

Nell'area dell'istruzione terziaria, a fronte del completamento e dell'entrata a regime della legge di riforma dell'università (legge n. 240 del 2010), di rilievo — a giudizio della Corte — sono risultate, nel 2018, l'attuazione delle disposizioni indi-

rizzate al sostegno dell'attività di ricerca universitaria (finanziamento dei dipartimenti di eccellenza) e l'entrata in vigore della « no tax area » per gli studenti meritevoli, che ha prodotto tensioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio degli atenei attesa l'insufficienza delle risorse statali stanziare per compensare la flessione delle risorse proprie. L'analisi delle politiche del personale ha messo in luce il progressivo avvio del nuovo sistema nel cui ambito, pur a fronte della più ampia quota degli studiosi esterni in possesso dell'abilitazione scientifica, continua ad essere preponderante la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, in particolare, di quelli in servizio nella stessa università che bandisce il posto; modalità, quest'ultima, destinata ad esaurirsi nel 2017 ma più volte prorogata anche, da ultimo, dalla legge n. 145 del 2018, fino al 2021.

Quanto al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, le misure adottate hanno consentito una consistente crescita dei contratti di tipologia b), offrendo nuovi sbocchi professionali al personale impegnato nella ricerca.

Ancora in ritardo risulta, infine, lo stato di attuazione del d.lgs. n. 68/2012 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), malgrado l'incremento del Fondo integrativo speciale per il finanziamento delle borse di studio.

Nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione », la Corte rileva la centralità del nuovo Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) il cui stato di attuazione ha evidenziato l'avvio di parte degli interventi previsti per il primo triennio (per un ammontare di risorse pari a 1,8 miliardi), a partire dalle linee di azione finanziate con le risorse europee e con quelle derivanti dal Fondo di sviluppo e coesione, attesa la contrazione delle risorse assegnate al Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologia (FIRST).

La legge di bilancio per il 2019, nel confermare gran parte delle misure già avviate, ha previsto nuovi interventi solo in

alcuni casi in linea con gli obiettivi più ampi indicati nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Le nuove disposizioni non si collocano, inoltre, nella cornice di una nuova politica dell'istruzione e della ricerca, ma dettano norme volte, da un lato, ad integrare e modificare singoli istituti in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle risorse, dall'altro, a sostenere alcune misure a favore del diritto allo studio.

Nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa sono, invece, previsti due interventi destinati a ridimensionare alcuni istituti della legge di riforma della scuola quali: la riduzione dell'orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali e la revisione del sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Anche la crescita degli stanziamenti della missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » risponde solo in parte agli obiettivi definiti nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 e confermati nel recente DEF 2019.

In relazione, infine, alla missione « Ricerca e innovazione », a fronte degli obiettivi diretti a rafforzare gli investimenti pubblici, ad incentivare lo strumento del partenariato pubblico-privato e a proseguire la partecipazione del sistema di ricerca italiano alle iniziative finanziate dalla Commissione europea, la legge di bilancio si limita ad incrementare la dotazione del Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca e riconoscere un contributo straordinario al CNR.

Passando al rendiconto di bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali, sottolinea che la legge di bilancio 2018 recava previsioni iniziali pari a euro 2.442,1 milioni in conto competenza e pari a euro 2.759,0 milioni in conto cassa. A consuntivo si registrano, per il 2018, spese per euro 2.652,4 milioni in termini di competenza (con un incremento di euro 210,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per euro 2.454,8 milioni in termini di cassa (con un decremento di euro 304,2 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Il raffronto tra stanziamenti iniziali e a consuntivo (conto competenza) nel triennio 2017-2018 evidenzia il seguente andamento: 2.200,2 milioni di euro nel 2016; 2.428,3 milioni di euro nel 2017 e 2.652,4 milioni di euro nel 2018.

L'incidenza percentuale della spesa finale per i beni e le attività culturali e il turismo sul bilancio dello Stato nel rendiconto 2018 è pari allo 0,4 per cento, rimanendo invariata rispetto al rendiconto 2017.

Le spese del Ministero sono principalmente di parte corrente (65,1 per cento in conto competenza): 1.590 milioni a fronte di 817,4 milioni in conto capitale. Il 39,4 per cento della dotazione complessiva di parte corrente riguarda le spese per redditi da lavoro dipendente (pari, in assoluto, a euro 680,3 milioni). In generale, nel triennio 2016-2018, si riscontra un aumento pari a 9,2 per cento rispetto al 2017, a fronte dell'incremento del 10,4 per cento registrato nel 2017 rispetto al 2016. In particolare, rispetto al 2017, nel 2018 si è registrato un incremento delle spese di parte corrente (4,0 per cento), delle spese in conto capitale (21,7 per cento) e delle spese relative al rimborso delle passività finanziarie (3,8 per cento).

Le missioni del Ministero sono 4: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici; Ricerca e innovazione; Turismo; e Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui si aggiungono i Fondi da ripartire. In particolare, nel 2018, nell'ambito della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – che costituisce il 95,2 per cento delle spese del Ministero –, le spese afferenti al programma per la tutela del patrimonio culturale sono pari al 31,7 per cento del totale, seguite da quelle dei programmi relativi al settore dello spettacolo dal vivo (15,9 per cento), alla valorizzazione del patrimonio culturale e al coordinamento del sistema museale (13,9 per cento), al settore del cinema e dell'audiovisivo (10,6 per cento), alla tutela e valorizzazione dei beni librari e alla promozione e il sostegno del libro e dell'editoria (6,1 per cento), ai

beni archeologici (5,7 per cento) e ai beni archivistici (5,4 per cento). Le spese afferenti alla tutela delle belle arti e alla tutela e valorizzazione del paesaggio rappresentano il 4,6 per cento, mentre il resto dei programmi («Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane», «Coordinamento e indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale», «Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale») rappresenta complessivamente il 6,0 per cento del totale della missione. La consistenza dei residui alla fine dell'esercizio è pari a euro 938,5 milioni (rispetto a euro 806,9 milioni del 2017).

Nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto del Ministero per i beni e le attività culturali, si rileva che gli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione del Ministero per il 2018 hanno confermato il ruolo riconosciuto al patrimonio culturale nell'Agenda 2030 delle Nazioni unite per lo sviluppo sostenibile e si sono inquadrati nell'ambito delle finalità sottese alla Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relative al 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale. In tale ambito, le priorità politiche definite nel DEF 2018 e nella Direttiva generale sull'attività amministrativa si sono indirizzate, in continuità con il precedente esercizio, a valorizzare il patrimonio culturale, a tutelare il territorio e salvaguardare e recuperare i beni culturali e a contribuire alla modernizzazione del Paese attraverso progetti di digitalizzazione dei processi amministrativi e dell'offerta culturale. La Corte è dell'avviso che l'attuazione delle priorità politiche e delle specifiche misure previste per il 2018 abbia trovato rispondenza nello stato di previsione del Ministero che, in termini di spesa finale, ha evidenziato una dotazione finanziaria di competenza, in ulteriore crescita rispetto al 2017, pari a 2,7 miliardi. L'incremento delle risorse si è registrato nell'ambito delle attività di «Tutela del patrimonio culturale» ed, in particolare, nei capitoli compresi nel programma annuale dei lavori pubblici e destinati al restauro, conservazione e va-

lorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e storico; una contenuta crescita si è evidenziata anche nel programma « Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria » in relazione ai Fondi destinati alla promozione del libro e della lettura e alla conferma delle risorse destinate ad enti, istituti, associazioni, fondazioni, altri organismi ed istituti culturali. Sotto il profilo gestionale, a fronte della crescita degli stanziamenti, sono aumentati, rispetto al precedente esercizio, anche gli impegni nel cui ambito, alla contenuta crescita delle spese correnti, si è affiancata la più dinamica evoluzione degli impegni in conto capitale. L'andamento della spesa per redditi da lavoro dipendente ha segnato, comunque, un incremento in tutti i programmi in relazione alla ripresa delle politiche assunzionali e al consistente numero dei contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

L'analisi dei principali risultati per missioni e programmi ha evidenziato, nell'ambito della « Tutela del patrimonio culturale », la rilevanza delle risorse stanziare per l'attuazione del c.d. « Bonus cultura » (previsto dalla legge n. 208 del 2015 per il 2016 ed esteso anche al 2017 e al 2018). Al netto di tali risorse, che hanno assorbito più di un terzo dello stanziamento assegnato al programma, numerosi sono stati gli interventi diretti a rafforzare l'infrastruttura culturale del Paese, alcuni già avviati nei precedenti esercizi. Anche sotto il profilo della valorizzazione dei beni culturali – che fruisce delle risorse imputate al programma « Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale » – rilevanti sono risultate le misure dedicate agli istituti e dei luoghi della cultura attraverso il trasferimento di ulteriori risorse per il funzionamento; l'avvio del Sistema Museale Nazionale e delle attività dei Poli museali regionali; l'avvio dei nuovi bandi di gara per i servizi aggiuntivi di alcuni fra i più importanti musei italiani.

In relazione alle misure dirette a sostenere il settore delle attività culturali e

dello spettacolo, si sottolineano gli interventi a favore del cinema e dell'audiovisivo e quelli a favore dello spettacolo dal vivo, nel cui ambito l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo ha risentito dei nuovi criteri fondati sulla capacità progettuale e gestionale e sui risultati raggiunti. La Corte ritiene che resti, peraltro, ancora difficile, seppur in miglioramento, la situazione complessiva delle fondazioni lirico-sinfoniche ove, a fronte del conseguimento del riequilibrio economico, resta una pesante esposizione debitoria residua che, accompagnata da una strutturale e diffusa debolezza patrimoniale degli enti, rende non agevole nel breve periodo il raggiungimento degli obiettivi dei piani di risanamento. L'analisi del rendiconto 2018 ha rappresentato anche l'occasione per evidenziare, sulla base delle principali modifiche nell'assegnazione delle risorse dal bilancio di previsione 2019, gli orientamenti e le scelte che hanno caratterizzato l'avvio della nuova legislatura. I principali documenti programmatici hanno confermato, il percorso intrapreso dagli ultimi esercizi nel settore della cultura e dei beni culturali. Numerosi risultano gli obiettivi di miglioramento: la mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati, la prevenzione del rischio per i siti archeologici, il Catalogo Unico Nazionale Digitale del patrimonio culturale, il monitoraggio dei siti Unesco italiani, lo sviluppo delle reti museali, la sperimentazione di card digitali, la valorizzazione della moda e del design. Valenza strategica assume anche il tema della sicurezza del patrimonio culturale, quello della promozione della cultura tra i giovani e della progettazione di nuove iniziative nei settori relativi a: arte contemporanea, archeologia, architettura e riqualificazione delle periferie urbane. Centrale, infine, si presenta l'obiettivo destinato ad incrementare nei prossimi anni l'organico del personale attraverso un piano straordinario di assunzioni. Coerente con tali obiettivi appare la struttura del bilancio 2019 che non evidenzia significativi scostamenti rispetto al precedente esercizio. Una flessione si osserva nella

missione « Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici », relativamente al definanziamento della « card cultura » per i diciottenni e alla riduzione dello stanziamento per spese di funzionamento degli istituti, mentre si registra una crescita delle risorse per l'attuazione degli interventi del piano strategico « Grandi progetti beni culturali ».

Per quanto riguarda gli altri stanziamenti di interesse della Commissione cultura, collocati in stati di previsione diversi da quelli dei due principali ministeri di riferimento (e precisamente in quelli del Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico), ricordo che gli stanziamenti iniziali dei capitoli relativi al programma « sostegno all'editoria » erano pari, sia in conto competenza che in conto cassa, a 155,2 milioni di euro. A consuntivo si registrano, per il 2018, spese per euro 106,7 milioni in termini di competenza (con un decremento di euro 48,6 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per euro 129,4 milioni in termini di cassa (con un decremento di euro 25,8 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Per il programma « Ricerca di base e applicata », la somma degli stanziamenti iniziali riportati nella legge di bilancio per il 2018 era pari, sia in conto competenza che in conto cassa, ad euro 207,9 milioni. A consuntivo si registrano, per il 2018, spese per euro 207,9 milioni in termini di competenza (invariate rispetto alle previsioni iniziali) e per euro 100,1 milioni in termini di cassa (con un decremento di euro 107,8 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Per quanto riguarda il programma « Attività ricreative e sport », il totale degli stanziamenti iniziali nel 2018 era pari a euro 613,1 milioni in conto competenza e a euro 623,1 milioni in conto cassa. A consuntivo si registrano, per il 2018, spese per euro 655,7 milioni in termini di competenza (con un incremento di euro 42,6 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per euro 641,1 milioni in termini di cassa (con un incremento di euro 17,9 milioni in termini di cassa).

Con riferimento al programma « Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali », nella legge di bilancio 2018 erano allocate complessivamente risorse per euro 13,6 milioni in conto competenza e euro 61,7 milioni in conto cassa. A consuntivo si registrano, per il 2018, spese per euro 80,3 milioni in conto competenza (con un incremento di euro 66,8 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per euro 72,1 milioni in conto cassa (con un incremento di euro 10,4 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Prima di passare ad analizzare il disegno di legge di assestamento 2019 per i dicasteri di competenza della Commissione cultura, premette che il disegno di legge di assestamento non tiene conto dei risparmi di spesa stabiliti con il decreto-legge n. 61 del 2019, che completa l'insieme delle misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018. Più nello specifico, l'articolo 1 del decreto-legge ha stabilito, al fine di conseguire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali, almeno nella misura di euro 1.500 milioni per l'anno 2019, che le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell'Allegato 1. In particolare, per quanto qui interessa, l'Allegato 1 ha disposto l'accantonamento dei seguenti importi: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: – 0,55 milioni; Ministero per i beni e le attività culturali: – 0,80 milioni.

Passando al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca, il relativo stato di previsione per l'esercizio 2019, approvato con la legge di bilancio n. 145 del 2018, recava previsioni iniziali di spesa pari a euro 59.523,7 milioni in conto competenza (di cui, euro 56.112,4 milioni di parte corrente, euro 3.393,3 milioni in conto capitale e euro 18,0 milioni per il rimborso di passività finanziarie) e a euro 60.427,8 milioni in conto cassa (di cui,

euro 56.385,8 milioni di parte corrente, euro 4.024,1 milioni in conto capitale e euro 18,0 milioni per il rimborso di passività finanziarie).

Analizzando il dettaglio delle missioni del Ministero, le previsioni di competenza erano così suddivise: missione « Istruzione scolastica » 48.376 milioni; missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » 8.369,2 milioni; missione « Ricerca e innovazione » 2.653,5 milioni; missione « Servizi istituzionali e generali delle P.A. » 124,9 milioni.

A fronte di queste previsioni iniziali, le previsioni assestate per il 2019 – come esposte dal disegno di legge in esame – risentono delle modifiche già introdotte, nel periodo gennaio-maggio 2019, in forza di atti amministrativi. In particolare, si è registrato un aumento delle dotazioni di competenza pari a euro 218,0 milioni, e delle dotazioni di cassa, pari a euro 575,2 milioni.

Alle suddette variazioni si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge in esame – che nel corso della prima lettura al Senato non ha registrato modifiche –, le quali comportano una diminuzione di euro 28,7 milioni delle previsioni di competenza (di cui euro 27,7 milioni per spese di parte corrente e euro 1,0 milioni per spese in conto capitale) e un aumento di euro 131,3 milioni delle autorizzazioni di cassa (di cui euro 59,1 milioni per spese di parte corrente e euro 72,2 milioni per spese in conto capitale).

Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano, all'esito di variazioni di segno opposto, un incremento di euro 1.054,8 milioni (di cui euro 445,4 milioni di parte corrente, euro 610,9 milioni per spese in conto capitale, e – euro 1,5 milioni per rimborso passività finanziarie).

In particolare, le variazioni di competenza e cassa proposte con il disegno di legge di assestamento prevedono per la missione « Istruzione scolastica » una diminuzione in termini di competenza pari a –28,9 milioni e un aumento di cassa pari a 42,3 milioni; la missione « Istruzione universitaria e formazione post-universi-

taria » subisce una riduzione sia in termini di competenza che di cassa pari, rispettivamente, a – 16,6 milioni e –14,6 milioni; la missione « Ricerca e innovazione » risulta invariata in termini di competenza e vede un aumento di cassa di 86,8 milioni; la missione « Servizi istituzionali e generali delle P.A. » viene aumentata di 16,7 milioni in termini sia di cassa, sia di competenza.

In definitiva, sommando le variazioni già intervenute per atto amministrativo e quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio per l'esercizio 2019 – articolate per Missioni – risultano assestate come segue: Istruzione scolastica passa a 48.481, 6 milioni di competenza e a 49.572,4 milioni di cassa; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria passa a 8.365,6 milioni di competenza e a 8.467,8 milioni di cassa; Ricerca e innovazione passa a 2.724,1 milioni di competenza e a 2.949,8 milioni di cassa; infine Servizi istituzionali e generali passa a 141,7 milioni di competenza e a 144,4 milioni di cassa.

Per un confronto tra previsioni iniziali e previsioni assestate riferite ai singoli programmi delle quattro missioni del Ministero, rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio studi. Mi limito a dire che la principale variazione in conto competenza riguarda il programma 1.1 (Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica) della Missione 1 (Istruzione scolastica) che registra un aumento di 135,1 milioni. Variazioni positive interessano anche le missioni 3 e 4 (« Ricerca e Innovazione » e « Servizi istituzionali e generali delle P.A. ») mentre variazioni negative si registrano per la missione 2 (« Istruzione universitaria e formazione post-universitaria »). Quanto alle variazioni in conto cassa, alla missione Istruzione scolastica fanno capo le principali variazioni positive (con un incremento di 467,2 milioni). Variazioni positive intervengono anche per le missioni 3 e 4, mentre variazioni negative, anche in conto cassa, si registrano per la Missione 2.

Ancor più in dettaglio, nell'ambito della Missione Istruzione scolastica, si evidenzia

che gli stanziamenti relativi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche subiscono un decremento di – 17,3 milioni in conto competenza e un incremento di euro 2,0 milioni in conto cassa, risultando complessivamente pari a euro 918,9 milioni in conto competenza e a euro 955,6 in conto cassa.

Con riguardo alla Missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, in particolare, la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) subisce un decremento di – euro 16,0 milioni sia in conto competenza sia in conto cassa, risultando pari a euro 7.434,8 milioni in conto competenza e a euro 7.534,8 milioni in conto cassa. Le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie non subiscono, invece, variazioni, risultando dunque pari a euro 246,8 milioni sia in conto competenza sia in conto cassa.

Nell'ambito della Missione Ricerca e innovazione, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) subisce un incremento di euro 25,0 milioni sia in conto competenza sia in conto cassa (attribuiti al CNR con DM 4 giugno 2019, n. 450, di ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese di cui all'articolo 1, comma 1072, lett. d), della legge n. 205 del 2017), risultando dunque pari a euro 1.828,5 milioni in conto competenza e a euro 1.878,5 milioni in conto cassa.

Le risorse destinate al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) registrano variazioni in aumento per euro 24,0 milioni sia in conto competenza sia in conto cassa, risultando pari a euro 107,8 milioni in conto competenza e a euro 122,8 milioni in conto cassa.

Passando al Ministero per i beni e le attività culturali, precisa che lo stato di previsione del MIBAC per l'esercizio 2019 recava previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi euro 2.766,9 milioni (di cui euro 1.618,1 milioni di parte corrente, euro 1.107,0 milioni di parte capitale e euro 41,8 milioni di rimborso passività finanziarie) e in conto

cassa per complessivi euro 3.035,6 milioni (di cui euro 1.776,4 milioni di parte corrente, euro 1.217,4 milioni di parte capitale e euro 41,8 milioni di rimborso passività finanziarie). Le dotazioni erano così suddivise tra le missioni: « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » 2.645,7 milioni di competenza e 2.902, milioni di cassa; « Ricerca e innovazione » 30,5 milioni di competenza e 30,6 milioni di cassa; « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » 90,7 milioni di competenza e 103,0 milioni di cassa.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2019, quale risultante nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, era pari a euro 526,5 milioni (di cui euro 378,8 milioni per la parte corrente e euro 147,8 milioni in conto capitale).

Venendo alle previsioni assestate di metà esercizio, sottolinea che anche in questo caso occorre innanzitutto considerare le variazioni introdotte in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2019, le quali hanno comportato un incremento delle dotazioni di competenza pari a 1,7 milioni e un incremento di quelle di cassa pari a 3,4 milioni.

Quanto alle variazioni proposte dal Governo con il disegno di legge di assestamento – che nel corso dell'esame al Senato non ha registrato modifiche – queste comportano un incremento di 60,7 milioni delle previsioni di competenza (principalmente alle spese di parte corrente) e un incremento di 191,8 milioni delle autorizzazioni di cassa (anch'esso attribuibile principalmente alle spese di parte corrente). Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di 402,8 milioni (di cui 171,1 milioni di parte corrente e 231,7 milioni per spese in conto capitale).

Venendo ad un'analisi per missioni, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono le seguenti: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici aumenta di 67,1 milioni di competenza e 204 milioni di cassa; Ricerca e innovazione non subisce variazioni in termini di competenza e un leggero incre-

mento, pari 0,4 milioni, in termini di cassa; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche subisce un decremento sia di competenza sia di cassa pari, rispettivamente, a -6,5 milioni e -12,6 milioni.

In definitiva, risulta che, per effetto delle variazioni già intervenute con atti amministrativi e di quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio per l'esercizio 2019 – articolate per missioni – sono le seguenti: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, 2.716,2 milioni di competenza e 3.111,5 milioni di cassa; Ricerca e innovazione, 30,5 milioni di competenza e 31 milioni di cassa; Servizi istituzionali e generali, 82,7 milioni di competenza e 88,3 milioni di cassa.

Limitandosi ad evidenziare che le principali variazioni positive in conto competenza riguardano la Missione 1. (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), che vede un aumento di 70,4 milioni, sottolinea che si registra un incremento relativamente ai programmi: 1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (+35,0 milioni) e 1.9 Tutela del patrimonio culturale (+31,1 milioni). Per il programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo si registra invece una diminuzione degli stanziamenti (-0,7 milioni).

Più in particolare, le previsioni assestate relative al Fondo unico dello spettacolo (FUS) registrano variazioni rispetto alle previsioni iniziali solo in conto cassa (-4,1 milioni). In base alle previsioni assestate, pertanto, la consistenza del Fondo è pari a 366,4 milioni in conto competenza e a 390,8 milioni in conto cassa.

Le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo subiscono un incremento di 35 milioni in conto competenza e di 37,2 milioni in conto cassa, risultando pari complessivamente a 272,6 milioni in conto competenza e a 301,9 milioni in conto cassa. La Missione 2. Ricerca e innovazione non registra variazioni, mentre variazioni ne-

gative sono riscontrabili per la Missione 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (-8,1 milioni).

Per quanto riguarda le variazioni in conto cassa, anche in questo caso la principale variazione positiva è attribuibile alla Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (+209,5 milioni) dovuta principalmente all'incremento sui seguenti programmi: 1.9 Tutela del patrimonio culturale (+ euro 92,7 milioni); 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (+ euro 57,6 milioni); 1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (+ euro 38,5 milioni). Diminuzioni degli stanziamenti riguardano, invece, principalmente, il programma 1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (- euro 1,4 milioni).

Variazioni positive intervengono anche nell'ambito della Missione 2. Ricerca e innovazione (+ euro 0,4 milioni). Variazioni negative sono riscontrabili, invece, per la Missione 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (- euro 14,6 milioni).

Per quanto riguarda, infine, gli altri stanziamenti di interesse della Commissione cultura, collocati in stati di previsione della spesa diversi da quelli dei due principali Ministeri di riferimento, rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici, che espone i raffronti tra previsioni iniziali e previsioni assestate.

Valentina APREA (FI) sottolinea che la manovra di assestamento di quest'anno contiene le correzioni che hanno contribuito a scongiurare la procedura d'infrazione europea nei confronti dell'Italia, comportando una riduzione del *deficit* per il 2019 rispetto a quanto inizialmente programmato dal precedente Governo. Ricorda, in proposito, che da più parti era stato chiesto al Governo un cambiamento di rotta affinché i conti pubblici dell'Italia non dovessero portare il Paese a quel « commissariamento » che la procedura d'infrazione europea avrebbe comportato, e che avrebbe portato con sé, oltre agli

oneri finanziari della procedura, anche interventi sulla politica economica italiana nel segno di una nuova austerità. Si tratta di un rischio che il suo gruppo aveva evidenziato fin dallo scorso dicembre, al momento dell'esame del disegno di legge di bilancio, criticando le previsioni troppo generose dal lato della spesa corrente e la scarsa attenzione agli investimenti. Ciò considerato, va oggi apprezzata la riduzione della spesa corrente, con particolare riferimento a quella per il reddito di cittadinanza.

Rileva tuttavia che i problemi dei conti pubblici del Paese sono tutt'altro che risolti e lasciano presagire la necessità, per il nuovo Governo, di varare per il prossimo anno una manovra restrittiva.

Con riferimento ai due disegni di legge in esame, osserva che sono stati elaborati da un Esecutivo che non c'è più e che vengono discussi alla Camera in un contesto politico mutato anche a livello europeo, dal momento che il Paese vede ora un italiano, Paolo Gentiloni, rivestire la carica di commissario per gli affari economici.

Non intende perdere tempo a ricordare, come pure potrebbe, quello che il Partito democratico rinfacciava al Governo precedente, quand'era all'opposizione, in materia di conti pubblici e di insufficienza della spesa per l'istruzione, la ricerca e la cultura. Si augura soltanto che il Partito democratico non si sia dimenticato di quel che diceva ieri e che, quindi, alle parole faccia ora seguire i fatti. Si augura, più in generale, che gli esponenti della nuova maggioranza indulgano meno agli annunci e si dedichino di più ai fatti concreti, riducendo la demagogia a favore di scelte di comportamento più efficaci anche a livello europeo.

In conclusione, pur rilevando che i provvedimenti all'esame della Commissione sono sostanzialmente atti necessari ed elaborati in un contesto politico ormai passato, constata che non contribuiscono in alcun modo a mutare lo scenario disastroso in cui versano le scuole italiane e le condizioni difficili in cui lavorano i docenti. Preannuncia pertanto il voto con-

trario del suo gruppo, rimarcando che non basta cambiare il Governo se non cambiano le soluzioni.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 13.55.

Su alcune dichiarazioni di componenti del nuovo Governo.

Rossano SASSO (LEGA), dopo aver chiesto di parlare sull'ordine dei lavori, annuncia di voler segnalare alla Commissione due atti a suo avviso censurabili compiuti da esponenti del nuovo Governo. Precisa che si tratta di un intervento del sottosegretario De Cristofaro, che ha condannato con toni inaccettabili una dirigente scolastica di Scampia che ha vietato l'ingresso a scuola ad uno studente che si è presentato con un taglio di capelli e un'acconciatura non consoni alla dignità della scuola, e di una nota della viceministra Ascani, che ha chiesto di chiudere il caso dell'insegnante di Palermo, sospesa dalla docenza per un dibattito sulle leggi razziali avvenuto in una sua classe.

Luigi GALLO, *presidente*, interrompendo il deputato Sasso, osserva che il suo intervento non concerne l'ordine dei lavori e non è attinente ai provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione. Dopo aver ricordato che la sede appropriata per chiedere ragione di atti o dichiarazioni di membri del Governo è quella del sindacato ispettivo, invita il deputato Sasso a presentare interrogazioni aventi ad oggetto gli episodi da lui censurati.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2019.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2019.
(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 2017 – Relazione favorevole su C. 2018).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta antimeridiana.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, propone di riferire in senso favorevole su entrambi i disegni di legge.

Nicola FRATOIANNI (LEU) preannuncia il suo voto favorevole sulle proposte di relazione.

Federico MOLLICONE (FDI) esprime la propria contrarietà sui disegni di legge e preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulle proposte di relazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico.

Giorgia LATINI (LEGA) dichiara che il suo gruppo voterà a favore, per coerenza rispetto al percorso svolto con il precedente Governo, al quale si imputano i due provvedimenti in titolo, preannunciando tuttavia che l'atteggiamento della sua parte politica sarà diverso quando si tratterà di esaminare provvedimenti del nuovo Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, delibera di riferire favorevolmente tanto sul disegno di legge di rendiconto, quanto sul disegno di legge di assestamento; nomina inoltre la deputata Carbonaro relatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 settembre 2019. – Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019.

Atto n. 100.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che il relatore ha svolto la sua relazione introduttiva il 31 luglio. Precisa che il termine per l'espressione del parere parlamentare

è scaduto il 22 agosto scorso, ma il rappresentante del Governo, nella seduta della 7^a Commissione del Senato del 24 luglio, ha dichiarato la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere anche oltre il termine.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Rosa Maria DI GIORGI (PD) ritiene opportuno fare alcune precisazioni che rendano più chiaro il senso dei suoi interventi della seduta del 31 luglio scorso. A tal fine, precisa che nel primo di essi la richiesta di chiarimenti al Governo non riguardava nel merito l'ammontare del finanziamento stabilito nello schema di decreto ai singoli enti, ma il metodo, ossia il criterio utilizzato nella valutazione dei piani triennali di attività aggiornati dagli enti e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per determinare le assegnazioni. Il riparto, secondo quanto stabilito dalla legge (articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 218 del 2016), si dovrebbe basare su considerazioni strategiche, non apprezzabili nell'atto presentato. Fa notare, peraltro, che il CNR, Ente che per dimensioni da sempre accede alla quota maggiore del fondo, non risulta abbia nemmeno approvato il Piano di attività 2019-2021. Con riferimento al suo secondo intervento, senza entrare nel merito scientifico delle scelte allocative, precisa che, poiché nella quota di finanziamento destinato al CNR risulta un finanziamento di 3 milioni e 700 mila euro per una Società consortile a responsabilità limitata, soggetto giuridico distinto dal CNR, a partecipazione mista con il 70 per cento in mano privata, chiede di chiarire i termini in base ai quali le risorse in questione sono destinate a soggetti non menzionati dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, con queste specifiche caratteristiche. Sottolinea di voler cogliere l'occasione per ribadire che il lavoro svolto negli ultimi anni dalle Commissioni parlamentari ha consentito di creare migliori condizioni per l'autonomia responsa-

bile degli Enti e per favorire l'attività di indirizzo e coordinamento del MIUR. In questo quadro i Piani di attività costituiscono un elemento centrale nella politica nazionale della ricerca anche perché nei piani sono definite e approvate le variazioni di organico e il fabbisogno di personale, ossia la principale risorsa coperta dal finanziamento ordinario. Tale contesto legislativo, per realizzare gli effetti voluti, richiede un impegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella fase istruttoria in modo da consentire alle Commissioni parlamentari di svolgere un ruolo di indirizzo e controllo parlamentare sulle scelte strategiche.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-+E-CD) ricorda che nella seduta precedente erano state sollevate alcune precise questioni, relative, in primo luogo, alla diminuzione, rispetto all'anno precedente, dei finanziamenti previsti per alcuni enti, tra cui l'INVALSI, a fronte di un aumento del complesso dei contributi erogati; e, in secondo luogo, al ruolo dell'INVALSI, sul quale le diverse parti politiche hanno posizioni differenti. Premesso che tutte le valutazioni sono naturalmente legittime e che la discussione resta aperta, esprime preoccupazione per la decisione di ridurre i contributi per alcuni enti, tra cui certamente l'INVALSI, considerato che si è ormai a settembre e che gli enti hanno prevedibilmente fatto affidamento per l'anno in corso su importi paragonabili a quelli previsti per l'anno precedente, il che ha certamente condizionato l'assunzione di impegni da parte loro: impegni che ora risultano difficilmente realizzabili. Ritiene, tuttavia, che la prima delle due condizioni poste nella proposta di parere del relatore – facendo riferimento all'esigenza di garantire il funzionamento degli enti e le attività di ricerca in corso – chieda in sostanza al Governo di porre rimedio a questo problema, sia pure collegando gli incrementi di finanziamento alla stabilizzazione di figure professionali. Chiede alla rappresentante del Governo conferma della correttezza della sua interpretazione.

Valentina APREA (FI), apprezzando la proposta di parere del relatore, che pone come condizione l'incremento delle assegnazioni, annuncia che il suo gruppo si asterrà dal voto, anziché votare in senso contrario.

Federico MOLLICONE (FDI) si associa al giudizio positivo per la condizione che chiede gli incrementi delle assegnazioni ordinarie. Si sofferma poi sulla riduzione dei contributi per l'ASI, che reputa ingiustificati, ritenendo che la ricerca in campo spaziale debba essere invece incentivata. Non concorda, per contro, con il collega Fusacchia in merito all'INVALSI, sulla cui attività, come ha più volte detto, esprime un giudizio negativo. Condivide, invece, il tema sollevato dalla deputata Di Giorgi in relazione al trasferimento di fondi pubblici a società consortili di natura privatistica.

Approva il contenuto delle condizioni poste nella proposta di parere, ma non le considera sufficienti per motivare un voto favorevole su di essa. Permangono infatti, a suo avviso, molti dubbi sui criteri con cui le risorse vengono distribuite. Ritiene, in particolare, che l'eccessiva frammentazione dello stanziamento, ripartito tra così tanti enti, non consenta il raggiungimento di obiettivi rilevanti e dia l'idea piuttosto di un'elargizione di stampo clientelare che non di una contribuzione statale per scopi di pubblico interesse. Conclude invitando il Governo a non sprecare le poche risorse riservate alla ricerca e inoltre a vigilare sul loro effettivo utilizzo, dicendosi convinto che per questo fine potrebbero essere utili

anche apposite audizioni tese a fare chiarezza sui risultati conseguiti dagli enti di ricerca con i finanziamenti pubblici.

Alessandro MELICCHIO (M5S) accoglie con favore la proposta di parere del relatore, che apprezza in modo particolare per la condizione di cui alla lettera *b*), la quale risponde alle sollecitazioni da lui avanzate in favore della stabilizzazione del personale e va nella direzione del cammino da tempo intrapreso in tal senso dalla Commissione. Dopo aver informato la Commissione di aver presentato una proposta di legge in materia di coordinamento degli investimenti nella ricerca, conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo.

La sottosegretaria Lucia AZZOLINA, rivolgendosi al deputato Fusacchia, conferma che la sua interpretazione è corretta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 settembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019 (Atto n. 100).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 100, recante lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019;

premesso che:

il personale degli enti di ricerca, insieme a quello delle università, ha sofferto in modo speciale la condizione di difficoltà del sistema italiano, riuscendo nondimeno, nonostante le scarse risorse, a raggiungere nel suo complesso risultati eccellenti: si tratta di incrementare significativamente le risorse finanziarie per valorizzare i ricercatori, insieme ai docenti, assicurando loro condizioni lavorative adeguate, nonché di superare la condizione di precarietà che in questi anni ha coinvolto in misura sempre maggiore un gran numero di ricercatori;

gli enti pubblici di ricerca svolgono attività essenziali per lo sviluppo della ricerca e per l'innovazione del Paese; tuttavia, il modello italiano si caratterizza per un sistema ancora troppo frammentato, nonostante la recente costituzione della Consulta dei presidenti degli EPR, che ha il compito di favorire la collaborazione tra gli enti e di supportare il Governo nel rilancio e nella razionalizzazione del settore;

risulta tuttavia ancora carente il coinvolgimento degli enti di ricerca sulle questioni di primaria rilevanza strategica in materia di politiche per lo sviluppo del Paese;

rilevato che:

rispetto alle questioni di merito, relative alle scelte di fondo operate con lo schema di riparto in esame dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del precedente Governo, appare prevalente l'esigenza di assicurare – responsabilmente – l'adozione rapida del provvedimento di riparto, da tempo atteso dagli enti di ricerca beneficiari dei finanziamenti;

apprezzamento va espresso per la scelta di far confluire nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, e quindi all'interno del sistema di finanziamento ordinario, anche le risorse precedentemente accantonate per fini premiali, garantendo maggiore trasparenza e controllo;

già a partire dal 2018 il MIUR ha assegnato parte delle risorse del Fondo ordinario alle stabilizzazioni, prevedendo espressamente di destinare la somma di euro 68 milioni alla stabilizzazione delle figure professionali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e che ad oggi in alcuni enti di ricerca, quali il CNR e l'INGV risulta necessario concludere il percorso delle stabilizzazioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) siano disposti gli incrementi delle assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione delle figure professionali previ-

ste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, coprendo sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori, anche a garanzia del funzionamento e delle attività di ricerca in corso;

b) i fondi destinati alla stabilizzazione delle figure professionali, previsti

dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano utilizzati dagli Enti assegnatari entro il 31 dicembre 2020 in via esclusiva per le citate stabilizzazioni pena redistribuzione proporzionale agli Enti che se ne siano pienamente avvalsi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	168
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	171
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	172
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)	169
ALLEGATO 3 (Emendamento della Relatrice)	173
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 14.10.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2019.

Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (relativamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 settembre scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti. Avverte quindi che la Commissione procederà prima alla deliberazione di competenza sul disegno di legge recante Rendiconto generale C. 2018 Governo, approvato dal Senato e poi a quelle sul disegno di legge recante Assestamento del bilancio dello Stato C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2018 (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo per dichiarazioni di voto sui disegni di legge di rendiconto per il 2018 e di assestamento per il 2019, rappresenta la sostanziale non contrarietà rispetto ai contenuti dei due provvedimenti di bilancio all'esame della Commissione, che pur si riferiscono ad una fase di Governo in cui erano presenti forze politiche di maggioranza differenti. Preannuncia pertanto, a nome del gruppo del Partito democratico, un voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore sul disegno di legge recante Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2018.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019, per le parti di competenza (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore sul disegno di legge recante Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019, limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione nomina, quindi, il deputato Federico quale relatore per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in oggetto.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 settembre scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che è stato presentato dalla relatrice l'emendamento 16.1 (*vedi allegato 3*).

Prende atto che i gruppi rinunciano al termine per la presentazione dei subemendamenti.

Elena LUCCHINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che l'emendamento a propria firma, è volto a migliorare il testo dell'articolo 16 della legge di delegazione europea in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, nella parte già oggetto di modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento, approvate a seguito di un confronto tra le forze politiche che sostenevano il precedente Governo. L'emendamento riproduce ulteriori contenuti sui cui non era stato possibile raggiungere un'in-

tesa e che invece ritiene importante riproporre, al fine di prevedere la possibilità di concedere autorizzazioni caso per caso.

Il sottosegretario di Stato Roberto MORASSUT esprimere parere contrario sull'emendamento 16. 1 della relatrice.

Chiara BRAGA (PD), prendendo atto delle modalità con cui l'emendamento è stato presentato dalla relatrice, pochi minuti prima dell'esame in Commissione del provvedimento e dopo che il termine era scaduto, preannuncia il voto contrario su di esso a nome del proprio gruppo. Ricorda infatti, che la legge di delegazione europea delega il Governo al recepimento di direttive comunitarie e, nel caso specifico dell'articolo 16, la formulazione è stata oggetto di modifiche condivise quasi all'unanimità al Senato, che hanno dato indicazioni precise, dettagliando la disciplina dell'*end of waste*. Osserva che non si tratta di una questione che nasce oggi e che il tema della cessazione della qualifica di rifiuto costituisce un problema all'attenzione del Parlamento già da tempo.

Ritiene che per superare le attuali problematiche del settore e sbloccare l'economia del riciclo occorra adottare una normativa immediatamente applicativa – modificativa del decreto-legge «sblocca cantieri» – e non agire su una norma che necessita di una successiva attuazione, quale l'articolo 16 del provvedimento in esame.

Quanto al merito, il riferimento esplicito inserito nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 16, laddove si fa riferimento alla direttiva comunitaria, è a suo giudizio già sufficientemente chiarificatore delle modalità di attuazione della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Poiché l'emendamento non interviene sul quadro attuale, le cui criticità sono note e sono state da ultimo evidenziate anche dai soggetti convocati in audizione davanti alla Commissione, esprime il voto contrario sull'emendamento.

Alberto ZOLEZZI (M5S) concorda con la collega Braga, sottolineando a sua volta che i tempi attuativi di una eventuale modifica inserita nell'articolo 16 della legge di delegazione europea sarebbero decisamente troppo lunghi. L'ambito nel quale interviene l'articolo è assai complesso, come confermato dal mondo delle imprese nel corso delle audizioni che la Commissione ha già svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva su questo tema.

Ritiene pertanto opportuno intervenire sulla legislazione vigente, ed in particolare sul decreto-legge «sblocca cantieri», in modo tale da accrescere e migliorare la quantità e la qualità del riciclo e dare garanzia delle imprese.

La Commissione respinge l'emendamento 16. 1 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Elena LUCCHINI (LEGA), *relatrice*, presenta una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario di Stato Roberto MORASSUT concorda con la proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 4*).

La Commissione nomina quindi la deputata Lucchini quale relatrice per riferire presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 settembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2017, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018;

evidenziato che lo stanziamento di competenza definitivo per la missione 14 «*Infrastrutture pubbliche e logistica*», nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è pari a 6.095,9 milioni di euro (rispetto ai 5.624,9 iniziali);

evidenziata la formazione di consistenti residui passivi, il cui valore complessivo dagli iniziali 11,8 miliardi passa a

circa 13,7 miliardi al termine dell'esercizio (+16,1 per cento) che, prevalentemente, si sono formati nei programmi di spesa relativi ai sistemi stradali (7 miliardi, di cui 3,4 derivanti dal 2018), allo sviluppo della mobilità locale (1,5 miliardi) e ai sistemi ferroviari (1,6 miliardi);

preso atto che, relativamente al rendiconto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i residui finali al 31 dicembre ammontano a 1.213, milioni di euro, di cui 86,5 milioni di nuova formazione, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2019.

Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (relativamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2018, concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019, per le parti di competenza;

preso atto, con riferimento alla Tabella 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, che il programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* registra una consistente variazione, principalmente concentrata nel capitolo 7094, riguardante il Fondo per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 in cui sono confluite le risorse stanziare dall'articolo 24-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018 al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018;

evidenziato, con riferimento alla tabella 9, che lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente è incrementato sia in termini di competenza (da 845,3 a 903,5 milioni di euro) che di cassa (da 1.511,8 a 1.569,9 milioni) e che le variazioni relative ai residui si giustificano nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2018;

considerato, con riferimento alla tabella 10 per le parti di competenza, che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato sia in termini di competenza (da 12.201 a 12.319 milioni di euro) che di cassa (da 16.005,2 a 16.184,6 milioni) e che le variazioni ai residui sono motivate dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2018,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 16.

Al comma 1, lettera e), n. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e prevedere, comunque, in mancanza di tali decreti, la possibilità per gli enti competenti, regioni, province autonome e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di provvedere caso per caso, sulla base di misure appropriate e verifiche del rispetto dei criteri e condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE

così come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851 e delle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, nonché sulla base dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 2008, n. 210, anche tenendo conto dell'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero ».

16. 1. La Relatrice.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018» (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

preso atto delle modifiche apportate alle norme contenute negli articoli 13 e 14 del testo licenziato dal Senato, rispettivamente in materia di emissioni di gas a effetto serra e di gestione e raccolta di diverse tipologie di rifiuti;

richiamata l'integrazione della disposizione recata dall'articolo 15 del testo licenziato dal Senato, in materia di economia circolare volta a dettare un nuovo criterio di delega, che richiama obiettivi progressivi per il raggiungimento dei *target* fissati dalla Direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica;

evidenziata la nuova previsione dell'articolo 16 in materia di *end of waste*, che – in estrema sintesi – impone al legisla-

tore delegato di far salve le autorizzazioni in essere e di consentire il rinnovo anche di quelle scadute, sia pure come soluzione transitoria, nelle more della piena attuazione dell'articolo 184-*ter* del codice dell'ambiente concernente la cessazione della qualifica di rifiuto, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

ricordato che la materia della cessazione della qualifica di rifiuto è oggetto di una indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

con riguardo alla delega di cui all'articolo 16 ed al criterio specifico dettato al comma 1, lettera *e*), abbia cura il Governo di esercitare la propria potestà legislativa in conformità con gli indirizzi eventualmente formulati dalla Commissione in sede di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva citata in premessa.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) (*Svolgimento e conclusione*) 175

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 176

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 178

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 179

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine alla proposta di legge C. 1801, d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e istituzione del contrassegno famiglia » 177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 177

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Filippo ARENA, *segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Alessandro MORELLI e la deputata Federica ZANELLA (FI).

Filippo ARENA, *segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 10.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 settembre 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che sui provvedimenti in esame non sono stati presentati emendamenti. Invita quindi la relatrice ad illustrare le relative proposte di relazione.

Angela RAFFA (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, ed una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019 per le parti di competenza della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, per le parti di propria competenza (*vedi allegato 1*) e la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del

bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019, per le parti di propria competenza (*vedi allegato 2*).

Nomina quindi la deputata Raffa quale relatrice per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in esame.

La seduta termina alle 10.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 10.20.

In ordine alla proposta di legge C. 1801, d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e istituzione del contrassegno famiglia ».

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta dell'11 luglio 2019, ha concluso l'esame in sede referente del testo unificato delle proposte di legge C. 24 e abbinata, recanti « Modifiche al codice della strada », conferendo ai relatori il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Nella seduta di lunedì 15 luglio si è svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali.

Avverte che in data 11 settembre 2019 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1801, d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e istituzione del contrassegno famiglia », che verte su identica materia.

In conformità ai precedenti, propone pertanto che la proposta di legge C. 1801

sia considerata ricompresa nella relazione già svolta in Assemblea.

La Commissione consente.

La seduta termine alle 10.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 10.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che è pervenuta l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto in esame. Non sono stati invece trasmessi il parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.50.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge C. 2017, di iniziativa governativa, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, relativamente alle parti di propria competenza, già approvato dal Senato,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge C. 2018, di iniziativa governativa, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019 », con riferimento, limitatamente alla parti di competenza, alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, alla Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019, e alla Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019, già approvato dal Senato,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>) ...	180
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	183
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	184
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMAR-TINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Alessia Morani.

La seduta comincia alle 13.55.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 settembre 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge sull'assestamento del bilancio dello Stato.

Invita, quindi, il relatore a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e, quindi, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019.

Luca CARABETTA (M5S) *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sia sul disegno di legge C. 2017 Governo, approvato dal Senato, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (*vedi allegato 1*) sia sul disegno di legge C. 2018 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019 con riferimento alla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2019, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019, limitatamente alle parti di competenza, (*vedi allegato 2*).

Giorgia ANDREUZZA (Lega) dichiara il voto favorevole del suo gruppo su entrambi i provvedimenti.

Sara MORETTO (PD) dichiara il voto di astensione del suo gruppo su entrambi i provvedimenti anche in considerazione della attuale particolare fase di passaggio delle responsabilità di governo.

Riccardo ZUCCONI (FdI) dichiara il voto contrario del suo gruppo su entrambi i provvedimenti

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019 con riferimento alla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2019, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019, limitatamente alle parti di competenza, (*vedi allegato 2*). Delibera, altresì, di nominare il deputato Carabetta quale relatore presso la V Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 settembre 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti sul provvedimento in discussione.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (*vedi allegato 3*).

Giorgia ANDREUZZA (Lega) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Sara MORETTO (PD) dichiara il voto di astensione del suo gruppo, facendo pre-

sente, analogamente a quanto già detto in occasione dell'esame del disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019, la motivazione legata alla attuale particolare fase di passaggio delle responsabilità di governo.

Riccardo ZUCCONI (FdI) dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Berardini quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 settembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 2017 Governo, approvato dal Senato) recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 », relativamente alle parti di propria competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 2018 Governo, approvato dal Senato) recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019 » con riferimento: alla Tabella n. 2 recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 3 recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo eco-

nomico, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 7 recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 12 recante lo stato di previsione del delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, limitatamente alle parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»;

premesso che la legge di delegazione europea 2018 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

richiamate le deliberazioni della X Commissione del 18 e del 30 ottobre 2018 in prima lettura sul disegno di legge C. 1201 di delegazione europea per il 2018;

valutate favorevolmente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica;

preso atto, in particolare, delle modifiche apportate all'articolo 14, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

osservato che le suddette modifiche sono principalmente finalizzate a considerare la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e dei rifiuti elettronici (RAEE), nonché ad introdurre due ulteriori criteri di delega, volti a richiedere la previsione di misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, dei piccolissimi RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché la disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE;

rilevato che l'articolo 25, introdotto dal Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	186
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	186

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	191
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	195
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 10.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Claudio Durigon, al quale rivolge, a nome della Commissione,

un cordiale augurio di buon lavoro. Comunica, inoltre, che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Tiziana Piccolo.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 » e il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 », con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare, la Commissione procede all'esame delle eventuali proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dalla relatrice con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte a introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte

emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere a oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere a oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza o di cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa in conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricordo che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Com-

missione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione, sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmesse alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 12 della giornata odierna. Comunica che, nella seduta antimeridiana, si svolgerà la relazione introduttiva e si avvierà l'eventuale dibattito sui provvedimenti in titolo, mentre il seguito dell'esame e la sua conclusione avranno luogo nella seduta pomeridiana già convocata.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Pallini, per lo svolgimento della relazione.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, iniziando la sua relazione introduttiva dal Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, ricorda che, in base agli articoli da 35 a 38 della legge di contabilità e finanza pubblica, esso è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adempie all'obbligo, previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria e costituisce, pertanto, un importante momento di verifica, da parte delle Camere, dell'andamento delle diverse politiche di settore.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, segnala che, rispetto alle previsioni iniziali, di cui alla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), in cui la spesa corrente era determinata, in termini di competenza, in 125.709,3 milioni di euro, di cui 55,7 milioni di euro di spese in conto capitale, e, in termini di cassa, in 126.983,1 milioni di euro, di cui 55,7 milioni di euro di spese in conto capitale, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a complessivi 125.086,9 milioni di euro, con una variazione in diminuzione dello 0,5 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali, mentre quelli di cassa sono stati pari a 126.700,2 milioni di euro. La spesa in conto capitale è stata pari a 52,4 milioni di euro in termini di competenza e a 64,6 milioni di euro in termini di cassa. Le variazioni in aumento hanno interessato soprattutto la missione « Politiche per il lavoro » (capitoli 2230 e 2402), mentre le variazioni in diminuzione hanno riguardato le missioni « Politiche previdenziali » (capitolo 2539) e « Diritti sociali, politiche sociali e famiglie » (capitolo 2401).

Osserva che, per quanto riguarda la gestione delle risorse, il 99,8 per cento

degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari a 124.916 milioni di euro) risulta impegnato al termine dell'esercizio finanziario. I pagamenti eseguiti in totale nel 2018 sono stati pari a circa 113.882,5 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (103.699,1 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento residui (10.183,4 milioni).

Rileva che nell'esercizio 2018 è aumentata la consistenza dei residui, passati da 29.561,4 milioni di euro, stimati nelle previsioni iniziali, a 34.987,4 milioni di euro, risultanti a fine esercizio. A tale riguardo, la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2018, ha imputato il fenomeno soprattutto ai ritardi con i quali l'INPS rendiconta le spese sostenute per erogare le proprie prestazioni e ha evidenziato come quasi tutti i capitoli delle « Politiche previdenziali » presentino rilevanti residui finali, con importi maggiori di 50 milioni, dovuti alle modalità di svolgimento della procedura di spesa, in base alla quale, a fronte di impegni assunti nell'esercizio di competenza, i relativi pagamenti a favore degli Enti destinatari avvengono negli anni successivi, in cui gli stessi presentano i dovuti rendiconti al Ministero vigilante. Si tratta di un fenomeno più volte segnalato dalla Corte, che ribadisce la necessità di un miglioramento della programmazione del fabbisogno degli istituti di previdenza e delle modalità di comunicazione tra questi ultimi e il Ministero.

Andando più nel dettaglio, ricorda che l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è articolata su quattro missioni (suddivise in programmi): missione 24, « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »; missione 25, « Politiche previdenziali »; missione 26, « Politiche per il lavoro »; missione 27, « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ». A queste si aggiunge la missione 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », trasversale a tutte le amministrazioni pubbliche.

Con riferimento a tali missioni, rileva che gli stanziamenti a consuntivo risultano

essere: per la missione 24, « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », 32.798,7 milioni di euro; per la missione 25, « Politiche previdenziali », 81.475,8 milioni di euro; per la missione 26, « Politiche per il lavoro », 10.594,9 milioni di euro; per la missione 27, « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », 10,4 milioni di euro; per la missione 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », 37,1 milioni di euro.

Quanto ai programmi in cui si articolano le missioni, segnala che la missione 25, « Politiche previdenziali », consta unicamente del programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali », i cui stanziamenti rappresentano il 65,2 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione del Ministero. Per quanto riguarda la missione 24, « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », dal Rendiconto si evince che la gran parte delle risorse è stata assegnata al programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva ». Di queste, il 79 per cento è stata trasferita all'INPS per l'erogazione degli interventi assistenziali di competenza, mentre la quota restante è stata destinata alle politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, alla tutela dei minori e delle persone con disabilità o comunque non autosufficienti. Con riferimento, quindi, alla missione 26, « Politiche per il lavoro », segnala che la gran parte delle risorse assegnate (9,8 miliardi di euro, su un totale di 10,6 miliardi di euro) è stata imputata al Programma « Politiche passive del lavoro » e, all'interno di questo, il 73 per cento è stato assorbito dal cap. 2402, « Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione ». Segnala che la Corte dei conti, nella Relazione al Rendiconto 2018, è tornata a sottolineare l'opportunità di rivedere, nell'ambito delle politiche passive, il dimensionamento e la ripartizione del capitolo 2230, « Fondo sociale per l'occupazione e la formazione », i cui stanziamenti (610,5 milioni di euro nel 2018), sottodimensionati rispetto alle reali

esigenze, risultanti dalla stratificazione dei diversi interventi risalenti nel tempo, necessitano di un'aggiornata quantificazione delle risorse.

Gli stanziamenti di competenza del Programma « Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione », pari a 367,4 milioni di euro, sono stati imputati, per una quota pari a circa 251 milioni di euro, al cap. 1232, riguardante il trasferimento alle Regioni a sostegno delle spese di funzionamento dei centri per l'impiego.

Riguardo al disegno di legge di assestamento per il 2019, ricorda preliminarmente che si tratta dello strumento attraverso il quale il Governo propone gli aggiornamenti delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso, in termini di competenza e di cassa, alla luce dell'aggiornamento del quadro macroeconomico alla base del Documento di economia e finanza, della disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle nuove esigenze legate alla loro operatività, nonché della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Le variazioni proposte dal provvedimento in esame integrano le variazioni di bilancio adottate tra il 1° gennaio e il 31 maggio dell'anno in corso e, tenendo conto degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo l'approvazione della legge di bilancio 2019, forniscono le previsioni assestate per il corrente esercizio finanziario.

Nell'ambito della flessibilità prevista dalla normativa contabile (e nei limiti dei saldi programmatici di competenza e di cassa definiti con la legge di bilancio), con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche tra unità di voto diverse, ferma restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Passando al contenuto del disegno di legge di assestamento, segnala che esso

consta di due articoli e di quattordici tabelle, la prima delle quali rappresenta lo stato di previsione dell'entrata, mentre le restanti corrispondono allo stato di previsione della spesa dei singoli ministeri.

Quanto ai profili di competenza della nostra Commissione, assumono particolare rilievo il contenuto della Tabella n. 4, che reca lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda, preliminarmente, che la situazione di cui dà conto il disegno di legge di assestamento con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve essere integrata con gli effetti del decreto-legge n. 61 del 2019, convertito dalla legge n. 85 del 2019, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Rispetto alle previsioni iniziali (pari a 134.104,4 milioni di euro in conto competenza e a 140.128,6 milioni di euro in autorizzazioni di cassa), definite dalla legge di bilancio 2019, le modifiche in assestamento sono riconducibili a variazioni introdotte in forza di atti amministrativi (adottati nel periodo gennaio-maggio 2019) e a variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 192,6 milioni di euro delle previsioni di competenza, un aumento di 530,7 milioni di euro delle dotazioni di cassa e un aumento dei residui pari a 338,1 milioni. Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano una riduzione di 754,5 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 794 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, da ascrivere interamente alle spese correnti. Come risulta dalla nota illustrativa alla tabella, le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla

necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza. Alla luce di tali informazioni, pertanto, le variazioni complessivamente apportate alle previsioni iniziali ammontano a 133.942,5 milioni di euro, di cui 56 milioni di euro in conto capitale (-562 milioni circa rispetto alle previsioni iniziali), per quanto riguarda la competenza, e, per quanto riguarda la cassa, a 139.865,3 milioni di euro, di cui 61,5 milioni di euro di conto capitale.

Segnala che, sul totale delle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (-562 milioni di euro), le più significative riguardano la missione 25, « Politiche previdenziali », programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali » (-758 milioni di euro) e la missione 24, « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva » (+204 milioni di euro).

Infine, rileva che alla tabella n. 2, riguardante il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle risorse per il pubblico impiego (nell'ambito della Missione 33, « Fondi da ripartire », Programma « Fondi da assegnare »), il disegno di legge di assestamento propone, in termini di competenza, la riduzione di 7,8 milioni di euro del cap. 3056, « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato », mentre non si segnalano variazioni in termini di competenza sugli altri due capitoli di interesse (il cap. 3022 « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni » e il cap. 3032 « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo »).

Carlo FATUZZO (FI) ricorda che, in sede di approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2019, aveva sottolineato che gli stanziamenti dedicati al finanziamento

di « Quota 100 » e del Reddito di cittadinanza erano largamente sovradimensionati e, all'uopo, aveva presentato una serie di proposte emendative per destinare al settore delle pensioni e ad altre finalità sociali le risorse che prevedibilmente non sarebbero state utilizzate. I documenti contabili oggi all'esame dimostrano che le sue previsioni si sono dimostrate esatte e teme che, in mancanza di adeguati correttivi, il prossimo anno la Commissione si troverà a prendere nuovamente atto del medesimo problema. Sollecita, quindi, il Governo a elaborare previsioni di spesa maggiormente realistiche, allo scopo di liberare risorse per provvedimenti con finalità sociali altrettanto importanti.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata nella giornata odierna.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, per le parti di competenza.

Comunica preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Pallini, per l'illustrazione delle sue proposte di relazione sul disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2018 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, illustra le proposte di relazione favorevoli con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto 2018 e con riferimento alla Tabella n. 2 e alla Tabella n. 4 allegate al disegno di legge di assestamento 2019 (*vedi allegati 1, 2 e 3*).

Carlo FATUZZO (FI) preannuncia il suo voto contrario sulle proposte di relazione della relatrice, richiamandosi alle motivazioni illustrate nel suo intervento nella seduta antimeridiana. Alle finalità, già proposte, per le quali, a suo giudizio, si sarebbero potute spendere le risorse non utilizzate per il finanziamento di « Quota 100 » e del Reddito di cittadinanza, intende aggiungere anche la valorizzazione dei periodi di ammortizzatori sociali per l'accesso anticipato al pensionamento, dal momento che la contribuzione figurativa è utile solo ai fini dell'importo del trattamento.

Daniele MOSCHIONI (LEGA) si dichiara sbalordito per l'andamento dei lavori in Commissione, in cui il gruppo

Partito Democratico certamente non voterà contro le proposte di relazione, avendo però votato contro, nel dicembre scorso, il disegno di legge di bilancio presentato dal precedente Governo. Condividendo la richiesta, avanzata in Assemblea dai colleghi del suo gruppo, di un intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, che chiarisca il perimetro effettivo della maggioranza dell'attuale Governo, alla luce della recente scissione del Partito Democratico, stigmatizza il trasformismo dei gruppi politici che, con grande disinvoltura e con disprezzo del sentimento dei cittadini, cambiano atteggiamento a seconda delle convenienze. Al contrario, la Lega è il solo partito che è rimasto sempre coerente con gli impegni assunti con gli elettori.

Andrea GIACCONE, *presidente*, invita il deputato Moschioni a preannunciare l'orientamento del suo gruppo nell'imminente votazione sulle proposte di relazione.

Daniele MOSCHIONI (LEGA), richiamandosi alla sottolineata coerenza del suo partito, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulle proposte di relazione della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione formulate dalla relatrice con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2018 e alle Tabelle n. 2 e n. 4, allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (*vedi allegati 1, 2 e 3*).

Delibera, altresì, di nominare la deputata Maria Pallini quale relatrice presso la V Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2017, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, approvato in prima lettura dal Senato;

considerato che gli stanziamenti definitivi dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ammontano a complessivi 125.086,9 milioni di euro, con una variazione in diminuzione dello 0,5 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali, mentre quelli di cassa sono stati pari a 126.700,2 milioni di euro;

rilevato che il 99,8 per cento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari a 124.916 milioni di euro) risulta impegnato al termine dell'esercizio finanziario e che i pagamenti eseguiti in totale nel 2018 sono stati pari a circa 113.882,5 milioni di euro;

preso atto dell'aumento della consistenza dei residui, passati da 29.561,4 milioni di euro, stimati nelle previsioni iniziali, a 34.987,4 milioni di euro, risultanti a fine esercizio, imputata dalla Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2018, soprattutto ai ritardi con i quali l'INPS rendiconta le spese sostenute per erogare le proprie prestazioni;

osservato che la medesima Corte dei conti rileva che quasi tutti i capitoli delle « Politiche previdenziali » presentano rilevanti residui finali, con importi maggiori di 50 milioni, dovuti alle modalità di

svolgimento della procedura di spesa, in base alla quale, a fronte di impegni assunti nell'esercizio di competenza, i relativi pagamenti a favore degli Enti destinatari avvengono negli anni successivi, in cui gli stessi presentano i dovuti rendiconti al Ministero vigilante;

condiviso l'auspicio, più volte formulato dalla Corte dei conti, di un miglioramento della programmazione del fabbisogno degli istituti di previdenza e delle modalità di comunicazione tra questi ultimi e il Ministero;

preso atto che gli stanziamenti a consuntivo risultano essere: per la missione 24, « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », 32.798,7 milioni di euro; per la missione 25, « Politiche previdenziali », 81.475,8 milioni di euro; per la missione 26, « Politiche per il lavoro », 10.594,9 milioni di euro; per la missione 27, « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », 10,4 milioni di euro; per la missione 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », 37,1 milioni di euro;

rilevato che la missione 25, « Politiche previdenziali », consta unicamente del programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali », i cui stanziamenti rappresentano il 65,2 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione del Ministero;

considerato che la gran parte delle risorse stanziata per la missione 24, « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », è stata assegnata al programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,

finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva » e che di essa una quota pari al 79 per cento è stata trasferita all'INPS per l'erogazione degli interventi assistenziali di competenza, mentre la quota restante è stata destinata alle politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, alla tutela dei minori e delle persone con disabilità o comunque non autosufficienti;

osservato che la gran parte delle risorse assegnate (9,8 miliardi di euro, su un totale di 10,6 miliardi di euro) alla missione 26, « Politiche per il lavoro », è stata imputata al Programma « Politiche passive del lavoro » e che, all'interno di questo, il 73 per cento è stato assorbito dal cap. 2402, « Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione »;

preso atto che la Corte dei conti, nella Relazione al Rendiconto 2018, è

tornata a sottolineare l'opportunità di rivedere, nell'ambito delle politiche passive, il dimensionamento e la ripartizione del capitolo 2230 « Fondo sociale per l'occupazione e la formazione », i cui stanziamenti (610,5 milioni di euro nel 2018), sottodimensionati rispetto alle reali esigenze, risultanti dalla stratificazione dei diversi interventi risalenti nel tempo, necessitano di un'aggiornata quantificazione delle risorse;

considerato che gli stanziamenti di competenza del Programma « Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione », pari a 367,4 milioni di euro, sono stati imputati, per una quota pari a circa 251 milioni di euro, al cap. 1232, riguardante il trasferimento alle Regioni a sostegno delle spese di funzionamento dei centri per l'impiego,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2018, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).****RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2018, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;

considerato che la situazione contabile di cui dà conto il disegno di legge di assestamento con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve essere integrata con gli effetti del decreto-legge n. 61 del 2019, convertito dalla legge n. 85 del 2019;

osservato che le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano una riduzione di 754,5 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 794 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, da ascrivere interamente alle spese correnti;

preso atto che, come risulta dalla nota illustrativa alla tabella, le variazioni alla competenza sono connesse alle esi-

genze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza;

considerato che, sul totale delle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (-562 milioni di euro), le più significative riguardano la missione 25, « Politiche previdenziali », programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali » (-758 milioni di euro), e la missione 24, « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (+204 milioni di euro),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) <i>(Esame congiunto e rinvio)</i>	197
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato <i>(Esame e rinvio)</i>	204

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli)</i>	206
ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione)	208
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)</i>	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 10.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, dei disegni di legge recanti « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 » (C. 2017 Governo, approvato dal Senato) e « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 » (C. 2018 Governo, approvato dal Senato), con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) (limitatamente alle parti di competenza) nonché allo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella 14).

Avverte che, al termine dell'esame preliminare congiunto dei disegni di legge, l'*iter* proseguirà distintamente.

Fa presente, poi, che nel corso dell'esame in sede consultiva, presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte a introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne, invece, il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono

essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza. Tali emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio mentre quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione, sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli eventuali emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di assetto è stato fissato alle ore 12 della giornata odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Bologna, affinché illustri i contenuti dei provvedimenti in esame.

Fabiola BOLOGNA (M5S), *relatrice*, partendo dall'analisi del disegno di legge di rendiconto, con specifico riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, segnala in primo luogo che, come analizzato dalla Corte dei conti nel Relazione sul Rendiconto generale dello Stato

per l'esercizio finanziario 2018, lo stato di previsione del Ministero della salute presenta una dotazione finanziaria iniziale di competenza di 2.441 milioni che, grazie a un incremento di circa 378 milioni, aumenta a 2.819 milioni di euro nelle previsioni definitive (nel 2017 erano 2.691 milioni), un consuntivo di 2.779 milioni (in crescita del 6,5 per cento rispetto al 2017) e pagamenti di competenza pari a 2.198 milioni.

Per quanto riguarda i pagamenti, la Corte segnala che la quota di pagamenti su impegni di competenza passa nel complesso dal 42,6 per cento del 2017 a poco meno dell'80 per cento e rileva che sul dato complessivo ha inciso l'andata a regime dei trasferimenti per i farmaci innovativi a cui nell'esercizio scorso erano da imputare i rallentamenti maggiori. Circa i residui passivi accertati al 31 dicembre, essi si riducono dai 1.887,6 milioni del 2017 a 988 milioni.

Con specifico riferimento alla ripartizione degli stanziamenti per missione, nel 2018 si accentua la concentrazione dei fondi nella missione « Tutela della salute », in crescita rispetto al 2017, con una dotazione iniziale di competenza pari a 2.109 milioni di euro e definitiva di 2.410,4 milioni di euro, pari ad oltre l'85,5 per cento delle risorse gestite. Il programma che registra il maggior incremento è « Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA », con uno stanziamento di competenza iniziale di 1.269,6 milioni e una dotazione definitiva pari a 1.539,8 milioni (era pari a 1.395,1 milioni nel 2017). L'aumento delle risorse è da ricondurre soprattutto alla crescita dei trasferimenti alle famiglie per le cure all'estero (capitolo 4391) con una previsione definitiva di competenza pari a 303,3 milioni (nel 2017 la previsione definitiva era pari a circa 158 milioni) e all'aumento del capitolo 3011: Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta (60 milioni), in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 804 e 805, della legge di bilancio 2018.

Tra i programmi in crescita segnala, inoltre, il programma « Sistemi informativi », che vede aumentare le occorrenze al

capitolo 7120: Spese per l'istituzione della Banca dati della registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con una dotazione di 2 milioni di euro, e il programma « Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante » con uno stanziamento iniziale di competenza pari a 130,3 milioni, che cresce a 144 milioni di euro nel definitivo.

Per quanto riguarda il programma « Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure », la Corte dei Conti sottolinea l'attività di gestione relativa agli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992 in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Il Ministero gestisce, in via amministrativa, quasi 9.000 posizioni che riguardano sia soggetti cui l'indennizzo è stato riconosciuto precedentemente al trasferimento delle funzioni alle regioni, sia le pratiche dei residenti nella regione Sicilia, la quale non ha ancora provveduto a modificare in tal senso il proprio statuto.

Si riducono, invece, i fondi della missione « Ricerca e innovazione », che si avvale nel 2018, per la parte gestita dal Ministero della salute, di risorse per 322 milioni (in flessione del 8,7 per cento rispetto al 2017). Come negli esercizi passati, all'interno della missione, il programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica » esaurisce pressoché l'intera missione. La Corte rileva che la diminuzione delle risorse si accompagna ad una ricomposizione interna della spesa. In particolare, a fronte della diminuzione delle spese per consumi intermedi si rilevano maggiori assegnazioni agli IRCCS per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nel ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria.

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia che nella missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » sono registrati impegni per 119.077 milioni di euro (-0,1 per cento rispetto al 2017), di cui una buona parte destinati al finanziamento del programma

« Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria » con uno stanziamento definitivo di competenza pari a 73.740 milioni di euro e residui, seppur inferiori al 2017, consistenti (29.968 milioni di euro). Rispetto ai capitoli di interesse del programma, si segnalano: il capitolo 2700: Fondo sanitario nazionale, una quota del quale è destinata alla regione Sicilia, mentre le restanti risorse finanziano le spese sanitarie vincolate agli obiettivi del piano sanitario nazionale; il capitolo 2701: Finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate dell'Irap, che provvede invece a compensare l'eventuale mancato gettito fiscale dell'Irap (nella parte dedicata alla sanità), configurandosi come un meccanismo di salvaguardia in grado di non condizionare il livello del finanziamento sanitario all'andamento del ciclo economico e, in ultima analisi, all'andamento delle entrate fiscali; il capitolo 2862: Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA. Per quanto riguarda i contributi per strutture sanitarie private, si segnalano i capitoli 2705. Somma da erogare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, e 2707: Somma da assegnare ai Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, con previsioni di competenza pari, rispettivamente, a 42,8 milioni (erano 43,5 milioni nel 2017) e a 35 milioni di euro (cifra invariata rispetto al 2017).

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si segnalano il capitolo 7464: Edilizia sanitaria, con previsioni definitive a 305 milioni di euro (in crescita rispetto all'anno precedente, quando erano 150 milioni) e il capitolo 7585: Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'Agenzia delle entrate e Sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati, con uno stanziamento definitivo pari a 49,1 milioni di euro, identico a quello del 2017.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia in particolare la missione 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », con

risorse dedicate alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, all'integrazione e all'inclusione sociale. La missione 24, con uno stanziamento iniziale di competenza pari a 32.828 milioni che scendono a 32.815 milioni nel definitivo, è articolata in due programmi: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali ecc. (24.12) e Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) ecc. (24.2). Con riferimento al programma 24.12, nel 2018 esso ha presentato uno stanziamento pari a 32,7 miliardi di euro, quasi interamente dedicato (79 per cento) al trasferimento all'Inps delle risorse necessarie all'erogazione degli interventi assistenziali di competenza dello Stato (tra cui: assegno sociale, invalidità civile, indennità di accompagnamento). La maggior parte di tali risorse (pari nel 2018 a 18.800 milioni, con una variazione in diminuzione in corso di esercizio pari a circa 26 milioni) è concentrata nel capitolo 3528, relativo al trasferimento all'INPS delle somme per il pagamento delle pensioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. All'interno del programma 24.2 si segnalano anche il capitolo 3543: Somme da corrispondere per l'assegnazione del *bonus bebè*, con uno stanziamento iniziale e finale di competenza pari a 1.197 milioni di euro, e il capitolo 3520: Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno delle donne vittime di violenza di genere con uno stanziamento iniziale e finale di competenza pari a circa 12 milioni (erano 11,7 nel 2017). Nel citato programma 24.12 sono altresì allocati i fondi afferenti alle politiche sociali, con riferimento ai quali si segnala un considerevole aumento (+ 29,8 per cento), comprensivo dell'incremento dei capitoli riguardanti il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare (20 milioni), il Fondo per l'innovazione sociale (5 milioni), il Fondo per le adozioni internazionali (5,6 milioni) e il Fondo per il sostegno alla natalità (10,6 milioni). La maggiore consistenza è rappresentata dal capitolo 3550: Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale,

con una previsione iniziale e finale di competenza pari a 2.059 milioni. Nel 2018, le risorse di tale Fondo sono state utilizzate per l'erogazione del beneficio economico collegato al Reddito di inclusione (ReI), la misura unica nazionale di contrasto alla povertà decaduta con l'avvio del Reddito e della Pensione di cittadinanza.

Ricorda, poi, i seguenti ulteriori Fondi, le cui risorse sono stanziare annualmente dalla legge di bilancio per finanziare gli interventi e i servizi sociali previsti per l'area di utenza di riferimento. Il capitolo 3538: Fondo per le non autosufficienze (FNA) che, partendo dallo stanziamento iniziale a regime di 450 milioni di euro, presenta un incremento nelle assegnazioni definitive attestandosi a 476,4 milioni di euro nel 2018. Per quanto riguarda il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), allocato al capitolo 3671, le risorse assegnate complessivamente ammontano a 275,9 milioni di euro, di cui 266,7 milioni sono riservati alle regioni (capitolo 3539 Somme da corrispondere alle regioni per interventi di politica sociale) e 9,2 milioni attribuiti al Ministero per gli interventi e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (come specificato dal decreto di riparto del 26 novembre 2018). Il capitolo 3553: Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto Fondo Dopo di noi) presenta una previsione iniziale e definitiva di 51,1 milioni, 5 milioni di meno rispetto ai 56,1 milioni previsti dalla legge n. 112 del 2016. Il definanziamento fu disposto dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017). Ricorda, altresì, che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 455) ha riportato a 56,1 milioni di euro la dotazione del Fondo.

Il programma 24.2 « Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni » presenta uno stanziamento iniziale di circa 99,3 milioni di euro, che sale a 103 milioni circa nello stanziamento definitivo. Segnala il capitolo 8060: Registro unico nazionale del Terzo

settore (di nuova istituzione), con una dotazione iniziale e definitiva pari a 25 milioni di euro.

Ricorda, inoltre, in relazione alle materie oggetto della competenza della XII Commissione, che nell'ottobre del 2018 è stata istituita, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, una nuova struttura di missione per le politiche a favore delle persone con disabilità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 86 del 2018, che sposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministro per la famiglia e la disabilità parte delle competenze in materia.

Nella missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del MEF, le risorse d'interesse della XII Commissione sono, in particolare, allocate nei seguenti capitoli: capitolo 2102: Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia, con una previsione iniziale e definitiva pari a circa 4,5 milioni; capitolo 2118: Somma da assegnare all'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con una previsione di circa 2,2 milioni (1,7 nel 2017); capitolo 2137: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento del fondo di sostegno alla natalità con una previsione definitiva di 24 milioni e con impegni di spesa e pagamenti di pari importo. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si segnala, inoltre, l'allocation delle risorse impegnate per il sostegno al reddito tramite Carta acquisti. Le risorse sono allocate nel capitolo 1639: Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti, con una previsione finale di 202 milioni (nel 2017 era pari a circa 257,5 milioni), interamente impegnati a consuntivo. In merito alla lotta alle dipendenze, si segnala il capitolo 2113: Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle

politiche antidroga, con una previsione definitiva di 4,3 milioni, interamente impegnata a consuntivo.

Segnala, poi, che, all'interno della missione « Giovani e sport » (30), il programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » (30.3) presenta una previsione definitiva di 188,6 (161,6 milioni nel 2017).

Passando al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in termini generali, con tale strumento si correggono, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di bilancio 2019.

Ricorda, poi, che le voci di interesse per la Commissione Affari sociali ricadono in tre diversi stati di previsione: il Ministero della salute (tabella n. 14) e, per quanto di competenza con riferimento alle voci di interesse sanitario e sociale, il Ministero dell'economia e finanze (tabella n. 2) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4).

Lo stato di previsione del Ministero della salute reca, per l'anno finanziario 2019, spese iniziali per circa 1.626,4 milioni di euro e 1.710,1 milioni in conto cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2019 risultava pari a 211,6 milioni per la parte corrente e 130,1 milioni per la parte in conto capitale, per un totale presunto di 341,7 milioni di euro. Le previsioni assestate dal provvedimento in esame risultano pari a 1.715,4 milioni per la parte di competenza e a 1.938,6 milioni in conto cassa, con variazioni proposte per atti amministrativi, rispettivamente, per 92,9 milioni e 159,7 milioni di euro. Le variazioni proposte ammontano invece a -3,9 milioni in conto competenza e 68,8 milioni in conto cassa. Tali variazioni, che riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile, risultano di ammontare esiguo rispetto al totale delle previsioni iniziali stanziato nello stato di previsione (complessivamente 5,47 per cento in conto competenza). La consistenza dei residui, a seguito della loro quantificazione operata in via definitiva con il Rendiconto 2018, ammonta ora a 1.103 milioni circa, con

una conseguente variazione proposta in aumento di 761,2 milioni di euro rispetto alla predetta stima presunta.

Per quanto riguarda la missione « Tutela della salute », complessivamente, in termini di competenza, sono registrati incrementi che derivano esclusivamente da variazioni per atti amministrativi, per circa 81,5 milioni di euro, ascrivibili prevalentemente al programma « Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione LEA » (20.3) e in particolare a incrementi di spese in conto capitale (capitolo 7112: Somme per edilizia sanitaria, + 68 milioni circa). Anche la variazione del programma « Prevenzione e promozione salute umana » (20.1) (+ 4,9 milioni circa) non deriva da incrementi proposti al disegno di legge in esame, bensì da atti amministrativi in relazione alle esigenze di gestione. Le altre variazioni relative ai restanti programmi di missione, in termini assoluti, non fanno registrare variazioni rilevanti.

Fa presente, per quanto concerne il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse relative al concorso dello Stato alla spesa sanitaria sono allocate nell'omonimo programma 3.6, iscritto nella missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali ». Il capitolo 2862, che assorbe quasi interamente le risorse in conto competenza del programma, fa registrare una lieve variazione proposta per tale voce, pari a +35 milioni di euro, mentre in conto residui la variazione è di oltre 3.103 milioni.

Il capitolo 2700: Fondo Sanitario Nazionale, registra una complessiva variazione di competenza pari a 255 milioni per effetto di una diminuzione proposta pari a 35 milioni (volta a compensare l'incremento del capitolo 2862) e di oltre 290 milioni di incremento in dipendenza di atti amministrativi. La variazione proposta in aumento per i residui ammonta a oltre 3.512 milioni di euro.

Con riferimento al capitolo 2701: Finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, in relazione alle minori entrate Irap (stanziamento frutto di stima approssi-

mata) si registra esclusivamente un incremento proposto dei residui pari a oltre 1.754 milioni di euro.

Nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, segnala la missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » (24) e i programmi 3.1 « Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni » (24.2) e 3.2 « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) », che assorbe quasi completamente le risorse della missione. Anche per questa missione, le variazioni in aumento proposte dal disegno di legge in esame sono ascrivibili prevalentemente a variazioni in conto residui, mentre le variazioni in aumento in conto competenza sono interamente disposte per atti amministrativi ascrivibili per la totalità al programma 3.2.

In relazione alle politiche per la famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono allocate le risorse della missione 14 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » (24). Il totale della missione presenta complessivamente previsioni iniziali – in conto competenza e cassa – per circa 1.260 milioni, con residui pressoché nulli che, per effetto della variazione proposta dal provvedimento in esame, aumentano a 38,3 milioni di euro. Le previsioni assestate, anche in questo caso, non si discostano molto da quelle iniziali e sono quantificate in 1.268 milioni in conto competenza e in conto cassa.

Per quanto riguarda le politiche giovanili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono allocate anche le risorse della missione 30 « Giovani e sport », contenente il programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » (30.2), con una dotazione di competenza iniziale pari a 237,4 milioni di euro, che si riduce a 227 milioni in assestate, per variazioni proposte dal presente provvedimento (-10 milioni di euro), interamente attribuibili alla riduzione della dotazione del Fondo occorrente per il funziona-

mento del servizio civile nazionale (capitolo 2185). Per la parte di interesse della XII Commissione, il capitolo 2106: Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per incentivazione e sostegno alla gioventù, non fa registrare variazioni, con una previsione di competenza iniziale e assestata pari a 37,3 milioni di euro.

Fa presente, infine, che nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al sopra citato programma 14.1 « Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio », sono allocate anche le risorse per l'attuazione dell'azione in materia di lotta alle dipendenze, iscritte al capitolo 2113: Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga, con una dotazione di competenza iniziale e assestata coincidente (4,5 milioni di euro).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana odierna.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 », approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 1201-B).

Ricorda, poi, che le Commissioni, in sede consultiva, esaminano le parti di

competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione è trasmessa alla XIV Commissione. Inoltre le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Il termine per la presentazione di emendamenti presso la XII Commissione è stato fissato alle ore 12 della giornata odierna.

Essendo il provvedimento all'esame della Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, gli emendamenti potranno essere riferiti alle sole parti del testo modificate dal Senato o essere ad esse conseguenti.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti (ore 11 di venerdì 20 settembre).

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Sarli, per l'illustrazione della relazione che ha predisposto.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la XII Commissione ha già esaminato in sede consultiva, nel mese di ottobre del 2018, il disegno di legge di delegazione europea 2018 nel corso dell'esame in prima lettura svolto presso la Camera dei deputati. Oggi, pertanto, la Commissione è chiamata ad esprimersi sulle modifiche introdotte al Senato.

Nella sua precedente relazione si era soffermata sulle due disposizioni che presentavano profili di interesse per la Commissione Affari sociali: l'ex articolo 11, volto a conferire al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione

sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, e l'ex articolo 19, recante principi e criteri direttivi specifici (aggiuntivi rispetto a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge) per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.

Entrambe le disposizioni – che nel testo approvato dal Senato corrispondono, rispettivamente, agli articoli 12 e 20 – hanno subito alcune modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'articolo 12, ricorda che esso prevede l'adozione di decreti legislativi, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e dello sviluppo economico. In particolare, la lettera *b*) del testo originario individuava il Ministero della salute quale Autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del predetto regolamento europeo, deputata cioè a organizzare o effettuare i controlli. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, sebbene il Ministero della salute sia designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b*) del regolamento (UE) 2017/625, si individuano il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti.

Fa presente che sono state, inoltre, introdotte due lettere aggiuntive – *d*) ed *e*) – che, ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, individuano il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale autorità competente deputata a organizza-

zare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in specifici settori.

L'originaria lettera *e*) – che nel nuovo testo corrisponde alla lettera *g*) – dispone una revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 194 del 2008, prevedendo un incremento delle tariffe che deve essere versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all'Autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli e le altre attività ufficiali. Con le modifiche apportate dal Senato è stata introdotta la previsione per cui ciò deve avvenire in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali previsti all'articolo 7 del suddetto decreto legislativo.

Fa presente che di competenza della XII Commissione è, poi, l'articolo 20, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il presente articolo stabilisce una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM, che prevede le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.

Ricorda che il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 6 febbraio 2018. Per il mancato recepimento risulta avviata contro l'Italia la procedura di infrazione 2018/2044.

Per quanto concerne l'articolo 20, richiama in primo luogo la lettera *a*), relativa alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 230 del 1995, nonché l'abrogazione espressa delle disposizioni di settore incompatibili e il coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione. La riformulazione approvata dal Senato prevede l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e sem-

plificazione della disciplina di cui al citato decreto legislativo ovvero di un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili (in particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52).

In relazione alla lettera *f*), che prevede la revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti circa le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, e l'introduzione di una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, fa presente che il Senato ha introdotto uno specifico riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana odierna.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, nella seduta antimeridiana odierna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Non essendovi richieste di intervento, invita la relatrice, deputata Bologna, a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e, quindi, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

Fabiola BOLOGNA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sia sul disegno di legge C. 2017, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, sia sul disegno di legge C. 2018, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, con riferimento alle tabelle di competenza.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2017, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2018, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, con riferimento alla Ta-

bella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 14, relativa allo stato di previsione del Ministero della salute. Delibera altresì di nominare la deputata Bologna quale relatrice presso la V Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che sul disegno di legge di delegazione europea 2018 non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, invita la relatrice, deputata Sarli, a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge in esame.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2018 (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

preso atto delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, concernenti rispettivamente gli articoli 12 e 20 del disegno di legge;

ribadita l'esigenza, già rappresentata in sede di esame in prima lettura del

provvedimento in oggetto, di approvare le due richiamate disposizioni di delega e di dare ad esse una rapida attuazione, tenuto conto anche della procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia a causa del ritardo nel recepimento della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Gian Luca Calvi, sull'operato e sulle prospettive della gestione commissariale dell'Ente 209

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 209

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2017 – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 2018*) 210

ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione) 212

ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione) 213

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole*) 210

ALLEGATO 3 (Proposta di relazione della relatrice approvata dalla Commissione) 211

Sui lavori della Commissione 211

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 211

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 settembre 2019.

Audizione del Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Gian Luca Calvi, sull'operato e sulle prospettive della gestione commissariale dell'Ente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.

C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2017 – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 2018).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva sui disegni di legge in esame, alla quale non hanno fatto seguito interventi in sede di discussione generale congiunta.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è scaduto alle ore 16 di ieri, martedì 17 settembre e, al riguardo, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Passando quindi alle deliberazioni sulle proposte di relazione, in qualità di relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2017 di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2017 *(vedi allegato 1)* e nomina il presi-

dente Gallinella quale relatore presso la Commissione Bilancio.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con due osservazioni sul disegno di legge C. 2018 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, con riferimento alla Tabella n. 12, recante lo Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo *(vedi allegato 2)*.

Al riguardo, evidenzia, in particolare, la necessità che si rafforzi il sistema delle ispezioni e dei controlli attraverso la destinazione di adeguate risorse per la copertura delle missioni del personale del Ministero e del personale militare ad esse adibito, anche mediante opportune modifiche legislative volte a imputare, laddove sia prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, almeno il 50 per cento delle entrate derivanti dai provvedimenti elevati da detto personale al miglior funzionamento dei rispettivi apparati.

Sottolinea, inoltre, la necessità di migliorare l'efficienza di spesa del Ministero e di assicurare che le risorse assegnate in conto competenza ciascun anno siano effettivamente impegnate ed erogate nell'anno di riferimento e non vadano in conto residui.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con due osservazioni sul disegno di legge C. 2018 *(vedi allegato 2)* e nomina il presidente Gallinella quale relatore presso la Commissione Bilancio.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Gagnarli, ha svolto la relazione introduttiva e che ad essa non hanno fatto seguito interventi in sede di discussione generale.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge è scaduto alle ore 16 di ieri, martedì 17 settembre e comunica, al riguardo, che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda altresì che la relatrice ha fatto pervenire, per le vie brevi, ai commissari una proposta di relazione favorevole.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge e ne illustra i contenuti (*vedi allegato 3*).

Lorenzo VIVIANI (LEGA) dopo aver manifestato apprezzamento per le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge di delegazione europea 2018, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega.

Maria Cristina CARETTA (FDI) preannuncia il voto di astensione del gruppo Fratelli d'Italia.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Sui lavori della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, dà il benvenuto al sottosegretario L'Abbate, al quale esprime a nome di tutta la Commissione l'augurio di un buon lavoro.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime l'augurio di buon lavoro a tutti i commissari. Nella sua nuova veste di rappresentante del Governo, assicura la massima disponibilità ad una proficua collaborazione con tutti i Gruppi parlamentari al fine di individuare soluzioni alle numerose criticità del settore agricolo che siano il più ampiamente condivise.

Nel richiamare il clima positivo che da sempre contraddistingue l'attività svolta dalla Commissione Agricoltura, nella quale l'attenzione al merito dei temi in discussione prevale sulla diversità delle posizioni politiche, auspica che tale clima permanga anche nel mutato contesto politico di recente determinatosi.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 », per le parti di competenza (C. 2017 Governo, approvato dal Senato);

preso atto favorevolmente dell'aumento, rispetto agli stanziamenti iniziali di spesa iscritti nella legge di bilancio per il 2018, degli stanziamenti definitivi per il medesimo anno per un ammontare pari a circa 103,8 milioni di euro (12,2 per cento);

considerato altresì favorevolmente che l'analisi della gestione di competenza evidenzia, nel suo complesso, un'elevata capacità di impegno e di pagamento, che si attesta, rispettivamente, all'87,6 per cento e al 72 per cento e che l'ammontare dei residui accertati al 31 dicembre 2018 registra una significativa riduzione (pari a 91,7 milioni) rispetto a quelli accertati al 31 dicembre 2017,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.**Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.****PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 » (C. 2018 Governo, approvato dal Senato), con riferimento alla Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

preso atto che per l'anno 2019, a fronte di stanziamenti di spesa iniziali in conto competenza pari a 953,2 milioni di euro, gli stanziamenti assestati ammontano a 988,7 milioni di euro con una variazione in aumento di 35,5 milioni di euro (+3,7 per cento), mentre gli stanziamenti di cassa, rispetto alla previsione iniziale di 1.191,6 milioni di euro, ammontano con l'assestamento a 1.227,1 milioni di euro, con un aumento di 35,5 milioni di euro (+2,9 per cento);

preso altresì atto che i residui, che il disegno di legge di assestamento allinea a quelli risultanti al 31 dicembre 2018, sono passati da 239,3 milioni di euro presunti a

409,5 milioni di euro accertati, con un incremento di circa 170,2 milioni di euro (+71,1 per cento),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

1) si sottolinea la necessità che si rafforzi il sistema delle ispezioni e dei controlli attraverso la destinazione di adeguate risorse per la copertura delle missioni del personale del Ministero e del personale militare ad esse adibito, anche mediante opportune modifiche legislative volte a imputare, laddove sia prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, almeno il 50 per cento delle entrate derivanti dai provvedimenti elevati da detto personale al miglior funzionamento dei rispettivi apparati;

2) si reputa necessario migliorare l'efficienza di spesa del Ministero e che le risorse assegnate in conto competenza ciascun anno siano effettivamente impegnate ed erogate nell'anno di riferimento e non vadano in conto residui.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

**PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201-B del Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 », approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

viste le modifiche apportate dal Senato ai principi e criteri direttivi specifici concernenti la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, contenuti all'articolo 12, comma 3;

preso atto con favore che le suddette modifiche sono volte a prevedere un coin-

volgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo nell'attuazione delle misure previste dall'articolo 12, quale Autorità deputata, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di competenza (alimenti e mangimi per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei medesimi; misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nei settori della produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici, dell'uso e dell'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite) e quale Autorità competente per i profili che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali nei medesimi settori,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	215
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	219
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	220
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione dei presidenti della COSAC svoltasi a Helsinki il 21 e 22 luglio 2019	216
ALLEGATO 3 (<i>Relazione del Presidente</i>)	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	217

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

La seduta comincia alle 10.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza). (Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 settembre 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che non sono pervenuti emendamenti entro il termine per la loro presentazione, scaduto ieri alle 17.

Chiede quindi alla relatrice, Daniela Torto, se sia in condizioni di presentare le proposte di relazione per la Commissione di merito.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2017 recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (*vedi allegato 1*) e una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2018 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019 (*vedi allegato 2*).

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulle due proposte di relazione formulate dalla relatrice. Osserva che il provvedimento recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è, di fatto, un mero atto amministrativo che si limita a fotografare la situazione contabile senza che la trattazione in questa sede determini di per sé un effettivo valore aggiunto politico. Rileva peraltro che la gestione per il 2018, sia nel primo periodo che nel secondo periodo dell'anno, lascia del tutto insoddisfatti in ragione della sua incoerenza con il quadro economico. Analoghe considerazioni svolge relativamente al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019, osservando peraltro che costituisce un errore non tener conto di una possibile migliore gestione dei risparmi che certamente si verificheranno in ordine alle effettive spese relative alla cosiddetta « quota 100 » e al reddito di cittadinanza. Conclude sottolineando che quanto proposto nei provvedimenti all'esame assume profili privi di senso considerando che non vengono minimamente tenuti in conto i possibili contenuti del bilancio di previsione per il 2020.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo che intende restare coerente con quanto fatto e professato come membro effettivo della maggioranza politica che ha sostenuto e fatto parte del precedente Governo, autore dei provvedimenti all'esame. Conclude ribadendo che le posizioni politiche assunte in veste di gruppo di maggioranza saranno confermate dal suo gruppo, per le predette ragioni di coerenza politica, anche nel suo attuale ruolo di opposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione formulate (*vedi allegati 1 e 2*) e nomina la deputata Daniela Torto relatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio.

La seduta termina alle 10.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.20.

Sulla riunione dei presidenti della COSAC svoltasi a Helsinki il 21 e 22 luglio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 21 e 22 luglio ha partecipato alla riunione dei presidenti della Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione europea (COSAC) che si è svolta a Helsinki e che l'incontro ha avuto due temi principali: la presentazione delle priorità della presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea e le questioni relative a quale dotazione finanziaria prevedere per le politiche europee.

Dopo aver svolto brevi considerazioni, presenta dunque una dettagliata relazione sugli esiti della predetta riunione (*vedi allegato 3*) osservando che essa ha rappresentato un'importante occasione di con-

fronto con i colleghi degli altri Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo sulle tematiche richiamate.

La Commissione prende atto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

La seduta comincia alle 17.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 settembre 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la seduta di ieri è stata dedicata allo svolgimento della relazione introduttiva da parte del relatore, Filippo Scerra, ed è iniziato il dibattito, con l'intervento della rappresentante del Governo, sottosegretaria Laura Agea.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a venerdì 20 settembre, alle ore 11.

Avverte che sono già arrivate tutte le relazioni da parte delle Commissioni di merito, ad eccezione di quelle della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione bilancio, presso la quale non sono state comunque presentate proposte emendative.

Avverte inoltre che nessuna delle Commissioni competenti per il merito ha approvato proposte emendative.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) intervenendo sull'ordine dei lavori, premesso che il gruppo Lega, già nel corso dei lavori in Assemblea, ha avuto modo di chiedere che il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, riferisca in Parlamento circa il cambiamento dell'assetto politico all'interno della sua maggioranza parlamentare, osserva che sarebbe opportuno che si facesse chiarezza sull'effettiva appartenenza politica dei membri della Commissione che avendo contribuito alla nascita della nuova maggioranza parlamentare tra le file del gruppo Partito Democratico, a seguito della evidente profonda crisi all'interno di quest'ultimo, potrebbero in realtà appartenere ora ad una differente formazione politica, ciò al fine di rendere evidente ai commissari l'identità politica dei deputati con i quali avviene l'interlocuzione.

Segnala che ciò è tanto più opportuno a seguito di quanto avvenuto oggi in Assemblea, ove si è tenuta una seduta, il cui andamento è stato, a suo avviso, non rispettoso nei confronti dei parlamentari e dei cittadini, quando nel corso del dibattito e della successiva votazione sulla domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Sozzani (Doc. IV, n. 4-A) sembrava che non fosse ben chiara l'identità politica di una parte di deputati con i quali ci si stava interfacciando.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in relazione alle osservazioni del deputato Giglio Vigna, ricorda che, al momento non risulta alcuna variazione nella composizione della Commissione.

Chiede quindi se vi siano deputati che intendono intervenire.

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia che il suo gruppo ha intenzione di presentare emendamenti al provvedimento.

La sottosegretaria di Stato Laura AGEA segnala che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha trasmesso la relazione tecnica positivamente verificata sul disegno di legge in esame comunicando di non avere osservazioni da formulare. In tal senso rileva che non esistono impedimenti per proseguire nell'approvazione del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la sottosegretaria di Stato per aver

così tempestivamente comunicato la verifica della relazione tecnica e auspica che pari livelli di trasparenza e tempestività possano informare il prossimo incontro con il nuovo Ministro per gli affari europei, Enzo Amendola, augurandosi che in tale occasione possano anche essere rese comunicazioni alla Commissione circa agli esiti della riunione del Consiglio dell'Unione europea Affari generali (CAG), svoltosi a Bruxelles il 16 settembre 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dei lavori sul provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2017 Governo, approvato dal Senato, « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 »,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2018 Governo, approvato dal Senato, « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 » e la « Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 » (limitatamente alle parti di competenza),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 3

Sulla riunione dei presidenti della COSAC svoltasi a Helsinki il 21 e 22 luglio 2019.**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

La Conferenza dei presidenti COSAC, si è svolta a Helsinki il 21 e 22 luglio 2019. In rappresentanza della Commissione ha partecipato il presidente, deputato Sergio Battelli, per l'omologa Commissione del Senato ha partecipato il presidente, senatore Ettore Antonio Licheri. La Conferenza si è aperta con l'indirizzo di saluto dell'onorevole Tuula Haatainen, vicepresidente dell'Eduskunta, che ha rivolto preliminarmente un augurio alla Presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen richiamando i valori fondamentali della democrazia finlandese ancorata nel quadro dei valori europei. La vicepresidente ha inoltre sottolineato la necessità per l'Unione europea di riprendere i negoziati sul QFP e sulla lotta ai cambiamenti climatici.

La presidente della Gran Commissione dell'Eduskunta, onorevole Sata Hassi, ha quindi affrontato le questioni procedurali e l'adozione dell'agenda della prossima Assemblea plenaria della COSAC. Sul punto vi sono state alcune osservazioni concernenti in particolare l'opportunità di ampliare l'agenda al partenariato orientale e alla trasparenza del processo decisionale. La presidenza si è riservata di riconsiderare l'agenda alla luce del programma della nuova Commissione europea e ha annunciato l'intenzione di invitare la Presidente von der Leyen.

La prima sessione ha avuto ad oggetto la presentazione delle priorità della presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea.

La Ministra per gli affari europei finlandese, Tytti Tuppurainen, dopo avere sottolineato l'alta partecipazione alle re-

centi elezioni europee, ha evidenziato che la presidenza finlandese avrà un approccio pragmatico e ha posto in cima alle sue priorità il rispetto dello Stato di diritto. In proposito, la Ministra ha ricordato come il rispetto dello Stato di diritto sia fondamentale anche per il funzionamento delle politiche economiche e commerciali.

Tra le priorità vi è anche l'obiettivo per una maggiore competitività dell'Unione europea. Serve una strategia artica globale per lottare contro i cambiamenti climatici, ricordando in proposito come la Finlandia abbia lanciato una strategia nordica già nel 1999. La Ministra ha sottolineato come il ruolo dei Parlamenti nazionali sia una questione fondamentale non solo per il controllo, ma anche per l'applicazione pratica delle direttive europee nei singoli Stati membri e ha auspicato un sempre maggiore impegno da parte dei parlamentari nazionali sulle questioni europee. Infine, l'esponente del Governo finlandese ha rilevato come l'Unione europea non sia un'alleanza regionale e come solo uniti essa possa essere più forte, attraverso un approccio pragmatico per sviluppare obiettivi comuni.

Mairead McGuinness, prima vicepresidente del Parlamento europeo ha sottolineato come l'incoraggiante dato sulla partecipazione alle elezioni europee non debba fare abbassare l'attenzione sulle evoluzioni politiche e ha invitato i membri dei Parlamenti nazionali ad essere sempre presenti nel dibattito europeo. Infine la vicepresidente ha espresso pieno supporto alle tematiche indicate dalla presidenza Finlandese.

Al dibattito sono intervenuti 24 oratori in rappresentanza dei Parlamenti nazionali, esprimendo un generale apprezzamento per le priorità individuate dalla Presidenza finlandese, in particolare richiamando le questioni relative al nuovo QFP, agli obiettivi climatici, al partenariato orientale, allo stato di diritto, compreso la necessità di difendere la libertà in Venezuela, alla lotta all'immigrazione illegale.

Per la delegazione italiana sono intervenuti il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, senatore Ettore Antonio Licheri, e il presidente Battelli. Il presidente Licheri ha richiamato la necessità di un'Europa attenta alle tematiche climatiche e a quelle sociali sottolineando l'importanza della posizione assunta dalla presidente eletta della Commissione sul salario minimo. Il presidente Battelli ha espresso piena condivisione per le priorità della presidenza finlandese e ha sottolineato l'importanza di temi come il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e un più consistente dialogo con i Parlamenti nazionali, il superamento del Regolamento di Dublino, il salario minimo, la difesa dell'ambiente. Il presidente ha quindi espresso il suo apprezzamento per l'annuncio, fatto dalla presidente eletta della Commissione europea, in merito alla presentazione di un *Green Deal* per l'Europa nei primi 100 giorni del suo mandato, nonché pieno sostegno a proposte come una legge europea sul clima, la revisione degli obiettivi per la riduzione delle emissioni, una nuova strategia industriale in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione, un patto europeo per il clima, un nuovo piano di azione sull'economia circolare, una politica stringente sul contrasto alla plastica monouso, sottolineando che su di essi si gioca nel lungo termine la sopravvivenza e il futuro del nostro Pianeta, mentre nel breve termine è in pericolo la credibilità stessa dell'Unione europea.

Agli oratori ha replicato la Ministra per gli affari europei finlandese, sottolineando come l'approccio della Presidenza sulla

difesa dello Stato di diritto sia positivo e costruttivo e finalizzato a rafforzare il dialogo sul rispetto di tale principio qualificante dell'Unione.

La seconda sessione ha avuto ad oggetto le questioni relative a quale dotazione finanziaria prevedere per le politiche europee.

Alain Lamassoure, ex ministro francese ed ex parlamentare europeo, si è concentrato in particolare sull'unicità del bilancio europeo, approvato ed attuato in pareggio, nonché finanziato in parte da risorse proprie direttamente destinate al bilancio europeo. Lamassoure ha rilevato come l'Unione sia quindi l'unica istituzione internazionale non finanziata esclusivamente da contributi degli Stati partecipanti e come il QFP sia votato dall'unico Parlamento multinazionale, quale è il Parlamento europeo. L'ex Ministro francese ha quindi evidenziato come, di fatto, il voto del Parlamento europeo condizioni i bilanci nazionali e come il livello del bilancio sia bloccato in termini percentuali da 20 anni e, in proporzione, addirittura diminuito. Lamassoure ha quindi evidenziato come tale blocco rende molto difficile trattare nuovi obiettivi e nuove politiche, ricordando come, da un lato ci sia l'esigenza di mantenere le politiche tradizionali e dall'altro quella dei contribuenti netti di non aumentare i propri impegni. Per tali ragioni, a suo avviso, si è sviluppata la pratica di bilanci paralleli frutto di accordi internazionali e sottratti al controllo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, richiamando inoltre la necessità di un maggiore controllo parlamentare e di una minore opacità sui bilanci.

L'ex Ministro ha sottolineato come politicamente ci sia quindi la scelta tra due opzioni, una conservatrice di mantenimento delle posizioni consolidate e una perturbatrice di cambiamento, rilevando la necessità di un accordo su una buona politica agricola e sulla coesione con un utilizzo più critico sui fondi e auspicando altrettanta preoccupazione su fondi per ricerca e sviluppo, nonché per i contributi in favore dei Paesi in via di sviluppo.

Lamassoure ha inoltre espresso l'auspicio che non solo le risorse a tale fine stanziato nel bilancio europeo siano adeguate, ma che anche le risorse nazionali stanziato nello stesso settore marcano verso la stessa direzione.

Con riferimento all'approccio di cambiamento, Lamassoure ha sottolineato la necessità che il Consiglio indichi precise fonti di finanziamento rispetto agli obiettivi politici adottati di volta in volta. A suo avviso, accanto al principio di sussidiarietà occorrerebbe adottare un principio di « neutralità di bilancio », nel senso che il trasferimento a livello europeo di competenze deve essere giustificato dalla dimostrazione dell'esistenza di un valore aggiunto per tale trasferimento. L'ex Ministro ha quindi auspicato che possa essere svolto un sistema di controllo da parte della Corte dei conti europea in collegamento con le Corti nazionali per assicurare il principio della neutralità finanziaria. Lamassoure ha inoltre proposto di destinare al bilancio europeo le entrate derivanti dall'attuazione delle politiche adottate in sede europea. L'ex Ministro ha inoltre richiamato l'opportunità di compiere una valutazione consolidata dei bilanci per assicurare che le risorse siano impiegate per la crescita e non vi siano contraddizioni nella politica economica per lottare ad armi pari con le altre potenze economiche.

Al dibattito sono intervenuti 25 parlamentari, che hanno sottolineato in particolare l'esigenza di affrontare in modo molto critico la politica di bilancio per rivalutare le priorità, anche se allo stesso tempo è stato rilevato che una politica in eccessiva discontinuità potrebbe compromettere il processo negoziale. È stata inoltre avanzata la necessità di un QFP che garantisca la coesione e la solidarietà tra gli Stati membri. Molti hanno comunque sostenuto la necessità di garantire almeno parità di risorse su PAC e coesione. È stata inoltre sottolineata l'importanza di fornire una dotazione adeguata alla cooperazione allo sviluppo per non lasciare l'Africa alla Cina e prevenire flussi migratori incontra-

stati nei prossimi anni. Alcuni hanno anche rilevato la necessità di un incremento significativo del bilancio.

Per la delegazione italiana è intervenuto il presidente Sergio Battelli che ricordato che, come ha sottolineato la Commissione europea, la principale sfida per il futuro bilancio dell'Unione europea sarà quella di assicurare un adeguato finanziamento sia per le cosiddette politiche tradizionali dell'Unione europea (politica di coesione e politica agricola comune, che assorbono circa il 70 per cento dell'attuale QFP) che per una serie di nuove priorità che sono emerse negli ultimi anni e che necessitano per il futuro di maggiori risorse (gestione del fenomeno migratorio, sfide per la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea, rafforzamento della cooperazione tra Stati membri in materia di difesa). Il presidente ha evidenziato che l'Italia ritiene che le politiche tradizionali debbano essere adeguatamente sostenute, senza abbandonare l'ambizione di conseguire i nuovi obiettivi relativi al fenomeno migratorio e alle politiche per la sicurezza e l'azione esterna. Il presidente ha anche sottolineato come il livello del bilancio proposto dalla Commissione dovrebbe essere considerato una base di partenza, ma non per revisioni al ribasso, come pure proposto da alcuni Paesi e, in un tentativo di mediazione anche dalla stessa presidenza finlandese che ha proposto una riduzione dall'1,11 per cento all'1,06. Il presidente ha quindi ricordato che l'Italia ha sostenuto la necessaria flessibilità del bilancio in modo da poter essere efficacemente impiegato in situazioni di emergenza (disoccupazione giovanile, disastri naturali, crisi migratorie), nonché l'introduzione di una funzione di stabilizzazione, cui andrebbero garantite risorse adeguate, come completamento dell'Unione economica e monetaria con la proposta di un *rainy day fund* collegato alla disoccupazione, che garantirebbe maggiore efficacia in termini di risorse finanziarie disponibili per contrastare gli *shock* e in termini di tempestività nel contrastare l'impatto della congiuntura

negativa sull'economia. Il presidente ha, infine, ricordato che, al fine di garantire un adeguato finanziamento del bilancio europeo, il Governo italiano ha espresso l'auspicio che, in tema di risorse proprie, possano essere esaminate anche altre ipotesi come la tassa sulle transazioni finanziarie e la *web tax* e inoltre, reputa essenziale il mantenimento della risorsa IVA. In tale ottica, le nuove risorse proprie dell'Unione europea debbono contribuire a ridurre il peso della risorsa RNL.

Agli interventi ha replicato l'onorevole Lamassoure, che ha sottolineato come in

manca di un aumento del bilancio non sarà possibile mantenere le politiche tradizionali e allo stesso tempo rispondere alle nuove esigenze. A suo avviso non sarebbe necessario un aumento eccessivo, ma basterebbe almeno arrivare all'1,3 per cento del RNL, come proposto dal Parlamento europeo. Ha proposto inoltre che si arrivi nel semestre europeo al consolidamento contabile dei bilanci dei Paesi membri e dell'Unione per avere chiaro il quadro della politica economica nell'ambito dell'Unione. Lamassoure ha inoltre ribadito la necessità di controllare i bilanci satellite.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	225
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	228
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	227
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	230
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 10.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice*, ricorda che sul provvedimento la Commissione si è già espressa nel corso dell'iter al Senato. In particolare, il parere favorevole reso nella seduta del 26 giugno conteneva due osservazioni. Le osservazioni richiedevano, con riferimento all'articolo 11 (ora 12), comma 3, lettere *b*) e *c*), di specificare che autorità competenti nell'organizzazione dei controlli sull'applicazione della disciplina europea in materia di alimentazione e controlli sanitari su animali e piante (regolamento UE n. 625/2017) sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, fermo restando il ruolo del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e contatto, e non il solo Ministero

della salute. Le osservazioni sono state recepite.

Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, segnala, con riferimento all'articolo 12, comma 3, l'opportunità di inserire una previsione normativa che, in coerenza con l'assetto di competenze a livello statale e regionale, riconosca il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 625/2017, e individui lo stesso e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*) del medesimo regolamento, relativi alla materia dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) ai fini di produzione di alimenti e mangimi. In questo modo sarà possibile utilizzare sul punto l'efficace sistema a rete tra Ministero dell'ambiente e agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che costituisce un buon esempio di collaborazione tra Stato e regioni.

Segnala, infine, da un punto di vista più generale, che durante l'esame al Senato sono stati inseriti tre nuovi articoli: 6, sul mandato di arresto europeo; 22, sul codice doganale dell'Unione; 25, sul mercato interno del gas naturale. È stato poi previsto il recepimento di due ulteriori direttive; la direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica e la direttiva (UE) 2019/692 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), constatata l'eshaustività della relazione e condividendo le osservazioni svolte, chiede tuttavia un ulteriore approfondimento in merito all'articolo 16 della legge di delegazione che riformula, alla lettera *e*) del comma 1, la disciplina della cessazione

della qualifica di rifiuto (cd. *end of waste*). Rileva che si tratta di un tema che, oltre ad essere attualmente all'attenzione anche della Commissione ambiente, investe in modo significativo le competenze regionali. Ritiene pertanto opportuno rinviare l'espressione del parere.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice*, concorda con il deputato Federico sulla necessità di approfondire il tema dell'*end of waste*. Si associa quindi alla richiesta di rinviare l'esame, anche al fine di poter valutare l'esigenza di una riformulazione della proposta di parere.

Il deputato Dario BOND (FI) concorda sulla necessità di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento. A suo giudizio il rinvio è necessario per valutare la proposta di parere formulata dalla relatrice. Rileva infatti, al riguardo, che riconoscere il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente a organizzare o effettuare i controlli sugli alimenti e la sicurezza alimentare – come suggerito dalla relatrice – potrebbe creare non pochi problemi in quanto tali controlli sono sempre stati demandati al Ministero della salute.

La senatrice Erica RIVOLTA (L – SP – PSD'Az), chiede un rinvio dell'espressione del parere per ulteriori approfondimenti.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice*, in risposta al deputato Bond, specifica che i controlli devoluti al Ministero dell'ambiente sarebbero limitati alla materia dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) ai fini di produzione di alimenti e mangimi, senza coinvolgere il tema più generale della sicurezza alimentare.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e preso atto dell'esigenza di ulteriori approfondimenti, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.**C. 2017 Governo, approvato dal Senato.****Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.****C. 2018 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, ricorda che sul provvedimento la Commissione ha già espresso un parere favorevole, nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 16 luglio 2019. Il provvedimento è stato approvato dal Senato senza modifiche, i testi all'esame sono quindi identici a quelli già esaminati.

Rinvia quindi, per l'illustrazione dei provvedimenti, alla relazione già svolta nella seduta del 16 luglio.

Richiama, con riferimento al disegno di legge di assestamento di bilancio, alcune variazioni di spesa previste dal provvedimento che risultano di interesse per l'ambito di competenza della Commissione. In particolare, la relazione illustrativa al disegno di legge afferma che l'assestamento opera una rimodulazione di 300 milioni di euro dello stanziamento relativo al trasporto pubblico locale, che quindi annullerebbe l'accantonamento operato con la legge di bilancio in tale settore, reintegrando il finanziamento originale.

Segnala anche che la variazione in diminuzione di 1.107 milioni di euro della missione Relazioni finanziarie con le economie territoriali, da attribuire però ad una riduzione delle somme occorrenti per

la regolazione contabile delle entrate erariali relative ad anni precedenti, riscosse dalle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e che l'incremento di 500 milioni dello stanziamento relativo al Fondo sviluppo e coesione.

Formula quindi una proposta di parere di nulla osta sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017) (*vedi allegato 2*).

La senatrice Erica RIVOLTA (L – SP – PSd'Az), annuncia, con riferimento sia al disegno di legge di rendiconto sia al disegno di legge di assestamento, il voto favorevole del suo gruppo, in coerenza con il voto già espresso in occasione dell'esame al Senato, prima della crisi di governo.

La Commissione approva la proposta di parere.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018) (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.50.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI***Mercoledì 18 settembre 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo.**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1201-B – Legge di delegazione europea 2018;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato nella seduta del 26 giugno 2019;

rilevato che:

l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di controlli effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, garantendo così l'adeguamento del diritto interno al regolamento (UE) 2017/625;

al comma 3 lettera *b*) dell'articolo 12 il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2017/625, e individuato, insieme alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera *c*), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere *d*), *e*), *f*) e *h*), del medesimo regola-

mento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;

rilevato che, in coerenza con l'attuale assetto di competenze a livello centrale e regionale, appare opportuno designare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, e individuare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*) del medesimo regolamento, relativi alla materia dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) ai fini di produzione di alimenti e mangimi; ciò al fine di poter utilizzare, sul punto, l'efficace sistema a rete costituito dal Ministero dell'ambiente e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in pre-

messa, di apportare all'articolo 12 comma 3 la seguente modifica:

dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: « *b-bis*) designare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, e individuare il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*) del medesimo regolamento. ».

ALLEGATO 2

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017.**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le
questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza,
il disegno di legge C. 2017 recante il Rendi-
conto generale dell'Amministrazione dello
Stato per l'esercizio finanziario 2018,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2019. C. 2018.**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2018 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019;

rilevato che il provvedimento, tra le altre cose, opera:

una rimodulazione degli accantonamenti di bilancio resi indisponibili dall'articolo 1, commi da 1117 a 1120, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) che interessa anche, per 300 milioni di euro, il finanziamento del trasporto pubblico locale;

una variazione in diminuzione di 1.107 milioni di euro della missione « Relazioni finanziarie con le economie territoriali », da attribuire però ad una riduzione delle somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali relative ad anni precedenti, riscosse dalle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

un incremento di 500 milioni dello stanziamento relativo al Fondo sviluppo e coesione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 232

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 18 settembre 2019. – Presi-
denza del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.25.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233
---------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 settembre 2019.

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.45 alle 9.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	5

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II, VI e XIV Camera e 2^a, 6^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Atto n. 95)	8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	13

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Atto n. 95 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (*Svolgimento e conclusione*) 17

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019. (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 18

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 44

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 46

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*) . 19

ALLEGATO 3 (*Relazione approvata*) 47

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione. C. 1812 Governo (*Esame e rinvio*) 20

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci e C. 1512 Bruno Bossio (*Esame e rinvio*) 34

Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. C. 1794 Brescia (*Seguito esame e rinvio*) 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 43

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 48

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 53

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 54

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 50

ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	55
In memoria del consigliere Domenico Zotta	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 6: stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	64
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	66

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 6: stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole con un'osservazione sul disegno di legge C. 2017 e relazione favorevole sul disegno di legge C. 2018</i>)	61

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. C. 1850-A Governo	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	67
Variatione nella composizione della Commissione	67
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella 11 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	68
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella 11 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	72
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	74

ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	77
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governato, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governato, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	77
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476-A Governato (Parere all'Assem- blea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
Delega al Governato per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governato, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	88
SEDE REFERENTE:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governato, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governato, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 96 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	92
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	93
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Atto n. 95 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	95
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99 (Rilievi alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata)</i>	104

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	102
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)</i>	133

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	138
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	142

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	145
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	145
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	147
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	148
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	146
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	151
Variazioni nella composizione della Commissione	151
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo, approvato dal Senato).	

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2019 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	151
SEDE CONSULTIVA:	
Su alcune dichiarazioni di componenti del nuovo Governo	162
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (C. 2017 Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (C. 2018 Governo, approvato dal Senato).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2019 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 2017 – Relazione favorevole su C. 2018</i>)	163
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019. Atto n. 100 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	163
ALLEGATO (Parere approvato)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2019.	
Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	168
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	171
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	172
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	169
ALLEGATO 3 (Emendamento della Relatrice)	173
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) (*Svolgimento e conclusione*) 175

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 176

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 178

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) 179

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine alla proposta di legge C. 1801, d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e istituzione del contrassegno famiglia » 177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 177

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) ... 180

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 183

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 184

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	186
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	186

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	191
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	195
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	197
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	204
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli)</i>	206
ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione)	208
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)</i>	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Gian Luca Calvi, sull'operato e sulle prospettive della gestione commissariale dell'Ente	209
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	209
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Relazioni alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2017 – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 2018)</i>	210
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)	212
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)	213
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole)</i>	210
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione della relatrice approvata dalla Commissione)	211
Sui lavori della Commissione	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)</i>	215
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	219
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	220

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione dei presidenti della COSAC svoltasi a Helsinki il 21 e 22 luglio 2019 216

ALLEGATO 3 (*Relazione del Presidente*) 221

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 217

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 217

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) (*Esame e rinvio*) 225

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) 228

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (*Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole*) 227

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 230

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 231

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 227

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 232

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 233

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



18SMC0074850